

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 5, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244.”.

Il provvedimento, adottato sulla base della delega contenuta all’articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, così come modificata dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per realizzare l’equiordinazione dell’ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma “Madia”) che prevede analoga delega per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Proprio in ragione della necessaria coordinazione che i provvedimenti di riordino delle Forze di polizia e delle Forze armate devono avere, sia la delega contenuta nella legge 22 gennaio 2016, che quella recata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, vengono esercitate congiuntamente. Il presente schema di decreto legislativo, dunque, sotto il profilo strutturale contiene principalmente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare (di seguito nominato Codice), necessarie a raggiungere lo scopo prefisso. In particolare, tra gli elementi qualificanti del provvedimento si segnalano, per gli **ufficiali**: l’istituzione di una **carriera unitaria e a sviluppo dirigenziale**; la modifica della **permanenza nei gradi** (più lunga per i gradi inferiori); un **nuovo trattamento economico** in particolare dal grado di maggiore a generale **correlato alle piene funzioni dirigenziali** conferite a partire **dall’ingresso nella categoria degli ufficiali superiori** e, conseguentemente, il **superamento dell’attuale trattamento economico della c.d. “omogeneizzazione”**. Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell’attuale qualifica; introduce un nuovo **sistema di avanzamento “a scelta, per terzi”**, per il grado di primo maresciallo e la **riduzione delle permanenze nei gradi** di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una **revisione dei relativi parametri stipendiali**. Il testo, inoltre, specifica lo **sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli**, quello **esecutivo del ruolo sergenti** e quello **meramente esecutivo del ruolo dei volontari** di truppa in servizio permanente. Sono inoltre previste disposizioni di raccordo e coordinamento - anche per la gestione del transitorio - in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

Il provvedimento è strutturato su 12 articoli, di seguito illustrati.

L’**articolo 1, comma 1**, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l’articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in “Categorie di militari e **carriere**” e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le



seguenti disposizioni, volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale militare. Nello specifico:

- i **commi 2 e 3** delimitano, nell'ambito di una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario, la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori, e fotografandone l'intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- i **commi 4, 5 e 6**, procedono analogamente per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta;
- i **commi 7 e 8** tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale, le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.);
- il **comma 9**, infine, conformemente al dettato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate;
- la **lettera b)** sostituisce l'articolo **632** del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;
- la **lettera c)** integra il **comma 2** dell'articolo **635**, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva (requisito prescritto dal comma 1, lettera d) della norma);
- la **lettera d)** introduce la lettera **b-quater** all'articolo **803** del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria. La norma, in linea con quanto già contemplato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa al quale attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali);
- la **lettera e)** modifica l'articolo **811** del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le "qualificazioni" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare;
- la **lettera f)** integra l'articolo **858** del Codice, aggiungendo i **commi 3-bis e 3-ter**, i quali, rispettivamente :



- estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta;
- prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all'art. 42/co. 5 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. La novella in esame è volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest'ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l'automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare - soprattutto femminile - costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull'avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore;
- la **lettera g)** modifica l'articolo 930 del Codice, inserendo il:
 - **comma 1-bis**, che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale:
 - sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l'avvio dell'inchiesta formale);
 - sospeso dall'impiego per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall'impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice);
 - **comma 1-ter**, che contempla l'annullamento *ex tunc* della procedura di transito nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludono con esito sfavorevole per l'interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione dall'impiego non venga revocata. Con tale novella si colma finalmente un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile;
 - **comma 1-quater**, che prevede l'adozione con d.P.C.M di tabelle di corrispondenza per il transito nell'impiego civile, nei casi previsti dalla legislazione vigente, del personale non dirigente delle Forze armate, in linea con i principi di equiordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2209-*quinquies* del Codice.;
- la **lettera h)** sostituisce il **comma 2** all'art. 992 del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica. La novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5);
- la **lettera i)** rettifica l'articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Arma dei carabinieri;



- la **lettera l)** inserisce nel Codice l'articolo **1084-bis**, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per:
 - raggiungimento del limite di età;
 - collocamento a domanda in ausiliaria o riserva;
 - infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
 - rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità dipenda da causa di servizio.

La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza, è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato;

- la **lettera m)** modifica l'articolo **2229, comma 1**, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024, le unità di personale da collocare in ausiliaria.

L'articolo 2, comma 1 novella disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **540** del codice e, coerentemente con il futuro assetto della categoria degli ufficiali, estende l'esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
- la **lettera b)** emenda l'articolo **628** del Codice cassando la distinzione tra ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel rinnovato articolo 627 del Codice;
- la **lettera c)** rimodula l'articolo **652** del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali, allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all'articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto.

La novella, inoltre, al comma 2, sostituisce le figure professionali del capitano di lungo corso e del capitano di macchina, a seguito delle modifiche normative intercorse negli anni. La materia dei titoli professionali marittimi, infatti, era disciplinata dal codice della navigazione e dal relativo regolamento attuativo, in particolare dagli articoli 123 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 248 e seguenti del regolamento di esecuzione dello stesso. L'articolo 7, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha modificato l'articolo 123, comma 2, del codice della navigazione, stabilendo che "*il Ministro dei Trasporti con proprio decreto definisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni marittime per la gente di mare e ne disciplina la relativa attività di certificazione*". A ciò, si aggiunge che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW'78), più volte emendata, e ratificata in Italia con la legge 21 novembre 1978, n. 739, lo Stato italiano ha regolato le nuove abilitazioni con le disposizioni di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, con il quale sono state istituite le nuove qualifiche e abilitazioni di coperta e di macchina, tra cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT e il primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, che prevede,

all'articolo 3, commi 2 e 3, rispettivamente la figura professionale di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT¹ e primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW;

- la **lettera d)** modifica l'articolo **655** del Codice, elevando a 35 anni il limite di età e prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) ai fini dell'arruolamento nella categoria degli ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. La novella, inoltre:
 - stabilisce che possono accedere alla predetta categoria degli ufficiali del ruolo speciale anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che:
 - pur non avendo completato il 2° e 3° anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
 - iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano;
 - inserisce la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della categoria dei graduati (ruolo volontari in servizio permanente), rendendo a regime una disposizione ora transitoria inserita nell'articolo 2196-bis;
- la **lettera e)** inserisce nel Codice l'articolo **655-bis** che, mosso da finalità di valorizzazione dei gradi apicali del ruolo marescialli, consente alle Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea, in deroga ai limiti di età contemplati dall'articolo 655 del Codice e comunque in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **658** del Codice, innalzando al 35° anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale);
- la **lettera g)** sostituisce l'articolo **667** del codice, dispensando gli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni;
- le lettere **h)**, **i)** e **l)** armonizzano rispettivamente gli articoli **728**, **729** e **731** del Codice (concernenti la formazione degli ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento:
 - sopprimendo dalle relative rubriche il termine "subalterni", in linea con la suddivisione delle categorie degli ufficiali normata nella nuova formulazione dell'articolo 627;
 - cassando, conseguentemente, dal **comma 1** dell'articolo **729** la parola "subalterni";

¹ GT indica la stazza lorda di una nave, come definita dalla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale nel 1969, ed è entrata in vigore il 18 luglio 1982.

- la **lettera m)** modifica l'articolo **732** del Codice ed introduce disposizioni volte a modificare gli effetti del mancato superamento degli studi accademici e/o del mancato conseguimento del prescritto diploma di laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare. In particolare, per tali Ufficiali è previsto il trasferimento d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
- la **lettera n)** sostituisce l'articolo **801** del Codice allo scopo di ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di 155 unità, includendovi:
 - gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di Addetti militari. Tali sedi, concernenti lo schieramento degli Addetti militari all'estero, sono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
 - l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, a similitudine del Consigliere militare della Presidenza della Repubblica.

La proposta non comporta nuovi oneri finanziari poiché il contingente complessivo di Ufficiali da porre in soprannumero agli organici che può essere impiegato per esigenze di "altre amministrazioni" è stabilito durante l'elaborazione del progetto di Bilancio approvato dal MEF. Per l'Arma dei carabinieri, il contingente massimo di posizioni soprannumerarie è fissato in 10 unità di ufficiali;

- la **lettera o)** abroga l'articolo **837** del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 838 in materia, tra l'altro, di competenze dei generali, colonnelli e gradi corrispondenti;
- la **lettera p)** modifica l'articolo **838** del Codice per adeguarlo al disposto del nuovo articolo 627, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali;
- la **lettera q)** introduce il **comma 1-bis** all'articolo **1053** del Codice. La modifica disciplina le modalità di inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, armi navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli ufficiali sono ora inclusi in un'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria di merito;
- la **lettera r)** introduce l'articolo **1072-ter** del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza. La disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni;
- la **lettera s)** sostituisce l'articolo **1519** del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti):
 - ad anzianità, per le tre Forze armate;
 - a scelta, per l'Arma dei carabinieri,



la cui valutazione avviene al compimento di otto, anziché cinque, anni di permanenza nel grado. Viene introdotto, inoltre, il sistema di avanzamento unicamente a scelta per il grado di colonnello e gradi corrispondenti.

- la **lettera i)** modifica l'articolo **1520** del Codice, fissando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore della banda musicale e prevedendo che quest'ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.

L'articolo 3, comma 1 contiene le disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli ufficiali. In particolare:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo **2196-bis** del Codice, al fine di disciplinare, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il concorso straordinario per titoli, per i luogotenenti che concorrono per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;
- la **lettera b)** introduce l'articolo **2233-quater**, il quale disciplina nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l'armonizzazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina;
- la **lettera c)** ridenomina la rubrica dell'articolo **2236-bis** del Codice, disciplinando il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina e aggiunge al dettato della norma i commi **1-bis**, **1-ter** e **1-quater**, prevedendo, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento degli ufficiali ivi indicati del ruolo normale della Marina militare;
- la **lettera d)** sostituisce l'articolo **2238-ter** del Codice, al fine di disciplinare, con decreto del Ministro della difesa, per il periodo transitorio, la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore;
- la **lettera e)** introduce l'articolo **2242-bis**, che estende nella fase transitoria, in quanto compatibili, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, le previsioni di cui all'articolo 2236-bis comma 1-*quater* di pertinenza della Marina militare, ove sussistano analoghe condizioni.

L'articolo 4, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **629** del Codice e introduce le nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di:
 - "primo luogotenente" per Esercito, Marina e Aeronautica;
 - "luogotenente carica speciale" per l'Arma dei carabinieri;
 - "luogotenente cariche speciali" per il Corpo della Guardia di finanza.

La norma introduce, inoltre, la "qualifica speciale" per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti.

Al riguardo, l'introduzione del nuovo grado di luogotenente per il ruolo dei marescialli va letta in parallelo con le seguenti disposizioni:

- la novella all'articolo 627 del Codice, nel quale la carriera dei marescialli è qualificata a sviluppo direttivo;



- la formazione accademica che l'ordinamento militare prevede per il personale del ruolo marescialli, che consegue la laurea al termine di un ciclo formativo triennale che si svolge presso le scuole militari delle rispettive Forze armate di appartenenza. Peraltro va evidenziato che per alcune specialità (es. infermieri, biologi, informatici, ecc.) l'ordinamento militare (articolo 682/co.5-*bis* del Codice) prevede il reclutamento attraverso concorso diretto ai cittadini già in possesso di laurea;
- la modifica dell'articolo 1274 del Codice, integrato con il comma 1-*bis*, il quale introduce il requisito della laurea ai fini della promozione al grado di primo maresciallo e di luogotenente.

In relazione alle funzioni attribuite ai marescialli, si tratta di una ulteriore valorizzazione dei loro compiti, che completa un lungo processo di progressivo accrescimento delle mansioni dei marescialli avviato con il decreto legislativo n. 196 del 1995, successivamente sviluppato con il decreto legislativo n. 82 del 2001 e, da ultimo, con il presente provvedimento, che riconosce al personale in argomento le più qualificate funzioni (direttive) di comando, coordinamento e controllo, in corrispondenza alle attribuzioni che l'ordinamento del pubblico impiego e, da ultimo il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione "Area Terza";

- la **lettera b)** modifica l'articolo 682 del Codice allo scopo di disciplinare le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), al ruolo dei marescialli. La disposizione introduce:
 - un criterio di elasticità per le Forze armate nell'individuare i destinatari del concorso, sergenti o volontari in servizio permanente, elevando per questi ultimi i requisiti dell'età anagrafica (da 40 a 45 anni) e degli anni di servizio (da 7 a 10), tenuto altresì conto delle differenti proporzioni fra i due ruoli delle tre Forze armate;
 - la facoltà di reclutare gli allievi marescialli attraverso un concorso per soli titoli, riservato al personale appartenente al ruolo sergenti che riveste il grado apicale;
- la **lettera c)** aggiunge il **comma 1-*bis*** all'articolo 760 del Codice, prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall'interessato;
- la **lettera d)** modifica l'articolo 839 del Codice. Le novelle introdotte sono conseguenti all'istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli, e della qualifica di primo luogotenente. In particolare è valorizzata la formazione accademica e professionale acquisita che giustificano più qualificate funzioni.
- la **lettera e)** introduce il **comma 1-*bis*** all'articolo 972 del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero. Con la presente modifica si definiscono in maniera univoca i caratteri qualificanti dei corsi per i sottufficiali dai quali discendono gli obblighi di ferma;
- la **lettera f)** emenda l'articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento, per adeguarlo ai nuovi ruoli, devolvendo alle stesse anche l'attribuzione delle neo introdotte qualifiche e prevedendo infine:
 - la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni, subordinate e funzionali a quella principale per le tre Forze armate;

- l'adeguamento dei membri ordinari della Commissione permanente dell'Arma dei carabinieri al nuovo grado di luogotenente in sostituzione dei marescialli aiutanti;
- la **lettera g)** introduce il **comma 7-bis** all'articolo **1059** del Codice, richiamando le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
- la **lettera h)** modifica l'articolo **1273** del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dal rinnovato articolo 1282);
- la **lettera i)** introduce il **comma 1-bis** all'art. **1274** del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) per l'avanzamento a primo maresciallo, in sistema con il sviluppo direttivo che denota il profilo di carriera dei Marescialli, statuito dal nuovo articolo 627, comma 5, del Codice;
- la **lettera l)** modifica l'articolo **1276** del Codice per adeguarlo in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente;
- la **lettera m)** rimodula l'articolo **1277** del Codice, recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza dell'istituzione del grado di luogotenente e depennando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo;
- la **lettera n)** modifica l'articolo **1278** del Codice, regolamentando i periodi di permanenza nel grado di:
 - maresciallo capo e gradi corrispondenti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
 - primo maresciallo per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la **lettera o)** sostituisce l'articolo **1282** del Codice, introducendo la nuova disciplina per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la **lettera p)** rinomina in "*Primo luogotenente e qualifica speciale*" la rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;
- la **lettera q)** sostituisce l'articolo **1323** del Codice, disciplinando le modalità di conferimento della nuova qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo **1051** del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a eccellente) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio, richiamando, anche per l'attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
- la **lettera r)** introduce all'articolo **1521**, comma 2, la **lettera b-bis** che, in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in **8 anni** il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente, richiamando la disposizioni in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
- la **lettera s)** modifica la rubrica e il dettato dell'articolo **1522** del Codice, in ragione della neo introdotta qualifica di "primo luogotenente" da attribuire al personale del ruolo dei musicisti.

L'articolo 5, comma 1, contiene disposizioni inerenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei Marescialli.

In particolare:



- la **lettera a)** inserisce l'articolo **2197-ter** del Codice che dispone, per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge n. 958/1986, stabilendone altresì i requisiti di partecipazione;
- la **lettera b)** sostituisce l'articolo **2251** del Codice, confinando fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal rinnovato articolo 1277 del Codice;
- la **lettera c)** aggiunge al Codice gli articoli **2251-bis**, **2251-ter** e **2251-quater**, allo scopo, nella fase transitoria, di:
 - disciplinare le modalità e i requisiti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
 - riconoscere, dal 1° gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente;
 - applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo, ai fini del conferimento del grado di luogotenente, tenendo conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;
 - rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente, ai fini del conferimento della qualifica di "primo luogotenente", in ragione dello sviluppo di carriera maturato alla data del riordino;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **2253** del Codice, introducendo disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la permanenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista a regime.

L'articolo 6, comma 1 contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe modifiche introdotte dalle Forze di polizia per gli omologhi ruoli dei sovrintendenti.

In particolare:

- la **lettera a)** sostituisce l'articolo **690** del Codice al fine di allineare la disciplina del reclutamento dei sergenti/sovrintendenti alle effettive esigenze delle Forze armate/Arma dei carabinieri, attraverso la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso interno e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi;
- la **lettera b)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo **774** del Codice, prevedendo la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi
- la **lettera c)** introduce all'articolo **840** del Codice il **comma 2-bis**, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con "qualifica speciale";
- la **lettera d)** modifica l'articolo **1283** del Codice aggiungendo il **comma 1-bis**, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei sergenti;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **1285** del Codice, riducendo i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni;
- la **lettera f)** introduce l'articolo **1323-bis** del Codice, che istituisce i requisiti per l'attribuzione della "qualifica speciale" ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione



caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio, richiamando, anche per l'attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione.

L'articolo 7, comma 1, contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

In particolare:

- la **lettera a)** sostituisce integralmente il contenuto dell'articolo 2198 del Codice, ora recepito dal rinnovato articolo 690, con una norma di salvaguardia per i concorsi già in atto all'entrata in vigore del presente decreto;
- la **lettera b)** introduce gli articoli **2254-bis**, **2254-ter** e **2254-quater** del Codice, allo scopo, nella fase transitoria, di:
 - applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;
 - inquadrare i sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della "qualifica speciale" e armonizzare le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima;
 - prevedere per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo +4 (come da tabella allegata al presente provvedimento).
- la **lettera c)** aggiunge al Codice l'articolo **2254-quater**

L'articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 630 del Codice, introducendo il **comma 1-bis**, inerente l'attribuzione della nuova "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti. La disposizione è volta ad allineare la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei graduati agli omologhi ruoli delle Forze di polizia, che hanno introdotto analoga attribuzione;
- la **lettera b)** sostituisce l'articolo 701, comma 1, del Codice al fine di consentire il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura *ad hoc* garantisce, infatti, la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze;
- la **lettera c)** introduce all'articolo 841 del Codice il **comma 2-bis**, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale";
- la **lettera d)** emenda l'articolo 957 del Codice introducendo ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale;



- la **lettera e)** modifica l'articolo 1306 del Codice, inserendovi il **comma 1-bis**, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei graduati;
- la **lettera f)** rimodula l'articolo 1307 del Codice al fine di ridurre i periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia;
- la **lettera g)** introduce l'articolo 1307-*bis* del Codice, che contempla i requisiti necessari per l'attribuzione della "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio, richiamando, anche per l'attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
- la **lettera h)** modifica l'articolo 1318 del Codice, sostituendo il grado di primo maresciallo/maresciallo aiutante (per l'Arma dei carabinieri), con il nuovo grado apicale di luogotenente.

L'articolo 9 contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati.

In particolare, il **comma 1** introduce nel Codice l'articolo:

- **2255-bis**, che disciplina il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;
- **2255-ter**, volto a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado, sempre che non vi siano i motivi di impedimento di cui all'articolo 1051.

L'articolo 10 introduce disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, appartenente a più ruoli.

In particolare, il **comma 1** riporta le modifiche che incidono sulle norme del Codice. Nel dettaglio:

- la **lettera a)** rettifica l'articolo 1791 del Codice:
 - determinando nella misura percentuale del 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, la retribuzione base dei VFP1;
 - fissando al 74% tale misura percentuale per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

La norma mira a rendere strutturale per il personale interessato gli euro 80,00 assegnati negli anni 2015/2016 (c.d. bonus forze armate);

- la **lettera b)** modifica l'articolo 1810 del Codice, estendendo ai maggiori e ai tenenti colonnelli le disposizioni di carattere generale attualmente applicate ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti;
- la **lettera c)** aggiunge al Codice gli articoli:
 - 1810-bis**, allo scopo di definire gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e ufficiali superiori. Nello specifico si provvede a determinare gli importi stipendiali in



relazione al grado e anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale;

- **1810-ter** definisce gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori. Al riguardo si osserva che l'istituto dell'indennità integrativa speciale è previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, le cui modalità di calcolo sono stabilite dalla norma istitutiva secondo formule percentuali di rivalutazione in base agli indici ISTAT;
- la **lettera d)** sostituisce l'articolo **1811** del Codice conseguentemente alla ridefinizione dell'inquadramento stipendiale e alla discendente revisione degli anni per il c.d. abbattimento con valori differenziati. La normativa rivisitata disciplina una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione. Per le posizioni economiche considerate all'articolo **1810-bis**, per le quali non è stato indicato un indice di abbattimento, l'inquadramento stipendiale è calcolato prendendo a riferimento il trattamento stipendiale iniziale (c.d. "piede di livello");
- la **lettera e)** inserisce l'articolo **1811-bis** del Codice allo scopo di cristallizzare in un provvedimento chiaro ed espresso il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il comma 2, invece, prevede la non applicazione del meccanismo di progressione al compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a ufficiale o aspirante;
- la **lettera f)** rivisita l'articolo **1813** del Codice, al fine di estendere gli scatti per l'invalidità di servizio anche agli ufficiali generali e ufficiali superiori;
- la **lettera g)** modifica l'articolo **1814** del Codice, adeguando le disposizioni in tema di scatti demografici al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali;
- la **lettera h)** rimodula l'articolo **1815** del Codice per consentire l'estensione degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (ossia con grado superiore a quello di capitano ed equiparato);
- la **lettera i)** adegua l'articolo **1816** del Codice, in materia di incentivi in favore degli addetti al controllo del traffico aereo, al nuovo inquadramento del personale dirigente delle Forze armate;
- la **lettera l)** rivisita l'articolo **1817** del Codice, rideterminando l'assegno pensionabile, per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, nel suo valore in relazione al grado e all'anzianità, in ragione della nuova architettura stipendiale delle posizioni economiche indicata all'articolo **1810-bis**;
- la **lettera m)** integra l'articolo **1819** del Codice, aggiungendovi i **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, stabilendo le modalità e i criteri per l'attribuzione dell'indennità di posizione riservata ai generali, generali di corpo d'armata/divisione e gradi corrispondenti, i cui importi sono aggiornati con d.P.C.M. su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze;
- la **lettera n)** sostituisce l'articolo **1820** del Codice, con cui è istituita l'indennità dirigenziale, attribuita a tutto il personale militare a partire dal grado di maggiore in sostituzione del precedente istituto dell'indennità perequativa già previsto per la dirigenza e per il personale ad essa equiparato. L'indennità dirigenziale, che viene attribuita in ragione del grado rivestito, è gerarchizzata, pensionabile e ha effetto sull'indennità di buonuscita;
- la **lettera o)** sostituisce l'articolo **1822** del Codice allo scopo di definire le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e superiori e che costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative. La disposizione riproduce quella contenuta nelle



norme in materia previste dalla legge n. 85/1997 e dal Codice. Tale indennità è interamente computabile nella 13^a mensilità;

- la **lettera p)** surroga l'articolo **1823** del Codice in tema di missioni e trasferimenti, estendendo alla nuova dirigenza militare anche il regime di cui all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011 n. 183 per quanto concerne l'obbligo di fruizione di strutture dell'amministrazione militare per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale e fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio;
- la **lettera q)** sostituisce l'articolo **1824** del Codice, prevedendo l'estensione della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare alla nuova dirigenza militare;
- la **lettera r)** modifica l'articolo **1825** del Codice, confermando per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate l'orario di servizio articolato su 36 ore settimanali e prevedendo anche per loro il compenso per lavoro straordinario eccedente l'orario di servizio;
- la **lettera s)** emenda l'articolo **1826** del Codice:
 - rimodulandone la rubrica e il **comma 1** in ragione della nuova dirigenza militare (ufficiali generali e ufficiali superiori);
 - aggiungendovi il **comma 1-bis**, con il quale al medesimo personale dirigente sono attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti l'attribuzione dei compensi per i membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione difesa (c.d. "gettone di presenza");
- la **lettera t)** introduce l'articolo **1826-bis**, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario (una sorta di compenso forfettario giornaliero), nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio **legato alla produttività**, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori. Tale fondo è alimentato con risorse derivanti dalla riduzione di quello previsto dalla legge n. 86/2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge n. 244/2012 (revisione dello strumento militare);
- la **lettera u)** modifica l'articolo **1870** del Codice conseguentemente all'abrogazione dell'indennità perequativa e dell'assegno di valorizzazione dirigenziale in essa richiamati, da non conteggiare ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria. In sostituzione di questi istituti è stata inserita l'indennità dirigenziale, parimenti non conteggiata ai fini del calcolo dell'ausiliaria;
- la **lettera v)**, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo **1802** del Codice sulla omogeneizzazione stipendiale, concetto ormai superato in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare dirigente. La norma disciplina il regime transitorio del personale militare percettore del trattamento economico di omogeneizzazione, prevedendo, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'omogeneizzazione stipendiale, che a tale personale venga attribuito un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali previsti a regime dalla presente legge di riordino;
- la **lettera z)**, in ragione della nuova classe dirigente delle Forze armate, modifica al Libro VI del Codice, la rubrica del:
 - Titolo IV, sostituendo le parole "*non dirigente*" con le parole "*militare fino al grado di capitano*";
 - Titolo V, sostituendo le parole "*Personale dirigente*" con le parole "*Ufficiali generali e ufficiali superiori*".



I **commi successivi al primo** del medesimo **articolo 10** riportano le modifiche operate su disposizioni di legge *extra codicem*. In particolare:

- il **comma 2** introduce una modifica all'**articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165** che, in materia di trattamento pensionistico, estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore", già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
- il **comma 3** sostituisce il **comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 681/1982** al fine di disporre il rinvio alle modalità di inquadramento stipendiale per gli ufficiali dal grado di maggiore o grado superiore previste con il meccanismo disciplinato dall'articolo 1811 del Codice in materia di abbattimento stipendiale;
- il **comma 4** aggiunge il **comma 1-bis all'articolo 24 della legge n. 448/1998** allo scopo di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma della medesima norma;
- il **comma 5** rimodula l'**articolo 5 della legge n. 231/1990**, abrogando i livelli di maggiore e tenente colonnello dalla omogeneizzazione stipendiale. La completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale supera, infatti, il concetto di "omogeneizzazione" e di "parziale omogeneizzazione" per gli ufficiali superiori. Si rende, pertanto, necessario abrogare le norme ritenute incompatibili con l'attuale struttura del trattamento economico;
- il **comma 6** modifica l'**articolo 2 del decreto legislativo n. 193/2003**, inserendovi i **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, allo scopo di determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare, ad esclusione degli ufficiali generali e ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale. Nello specifico, la novella prevede rispettivamente:
 - la nuova tabella, con decorrenza 1° ottobre 2017, relativa ai parametri stipendiali correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, del personale delle Forze armate, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
 - per i primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data di conseguimento della promozione e fino al 30 settembre 2017, l'attribuzione del parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente;
 - per i maggiori e tenenti colonnelli con un'anzianità inferiore a tredici anni dalla nomina a ufficiale, l'attribuzione di uno specifico parametro stipendiale (pari a 154), ma relativamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.
- il **comma 7** ridetermina, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l'ammontare mensile lordo dell'importo aggiuntivo pensionabile in favore del personale militare col grado/qualifica apicale e con una certa anzianità nel grado delle categorie dei sottufficiali e graduati, dando così un riconoscimento economico a favore di questi ultimi;
- il **comma 8** prevede, con decorrenza 1° ottobre 2017, i compensi per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo e notturno festivo) per caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado; sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e primo luogotenente;
- il **comma 9** prevede, dal 1° gennaio 2017, la rideterminazione dell'importo dell'assegno funzionale annuo lordo per il grado di luogotenente in base agli anni di servizio (17, 27, 32);



- il **comma 10** ridetermina, dal 1° gennaio 2018, la misura annua lorda dell'assegno funzionale in favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dalla nomina a ufficiale;
- il **comma 11** stabilisce, dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base per il grado di luogotenente;
- il **comma 12** ridetermina, dal 1° gennaio 2017, l'ammontare mensile lordo dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena prevista per i luogotenenti;
- il **comma 13** fissa, con decorrenza 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia per il grado di luogotenente (III fascia);
- il **comma 14** stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli importi giornalieri del compenso forfettario di impiego per il grado di luogotenente (III fascia), prevedendo un importo maggiorato per il sabato e la domenica;
- il **comma 15** sopprime, dal 1° gennaio 2018, l'assegno di valorizzazione dirigenziale;
- il **comma 16** prevede che il contributo straordinario (pari a 80 euro mensili) introdotto, in favore del personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, dall'articolo 1, comma 972 della legge di stabilità 2016 e prorogato dall'articolo 1, comma 364, della legge di bilancio 2017, sia corrisposto fino al mese di settembre 2017. Specifica inoltre che alla medesima data del 30 settembre 2017, sia comunque corrisposto al medesimo personale un assegno *una tantum*, pari a 350,00 euro lordi, teso, sostanzialmente, a compensare la mancata corresponsione del contributo straordinario (c.d. bonus 80,00 euro/mese) nell'ultimo trimestre 2017.

L'articolo 11 riporta le disposizioni transitorie di coordinamento e finali, allo scopo di garantire una coerente armonizzazione rispetto alla disciplina normativa vigente. In particolare:

- il **comma 1** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le **tabelle 1, 2 e 3** del Codice, afferenti i criteri, le modalità e i requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono sostituite con le nuove tabelle allegate al presente decreto;
- il **comma 2** stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2018 per alcune delle modifiche in materia di trattamento economico, apportate al Codice dall'articolo 10, comma 1, del presente decreto;
- il **comma 3** prevede che la modifica indotta all'articolo 1791 del Codice, relativa alla retribuzione base dei volontari in ferma, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- il **comma 4** sancisce la decorrenza dal 1° gennaio 2018 delle modifiche apportate dall'articolo 10, commi 3 e 5, del presente decreto alle disposizioni normative afferenti rispettivamente l'istituto dell'abbattimento (decreto-legge n. 681/1982 e successive modificazioni) e quello della omogeneizzazione stipendiale (articolo 5 legge n. 231/1990);
- il **comma 5** prevede, a decorrere dal 2017, un adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1498 unità, come meglio individuata e ripartita nella tabella allegata al presente decreto. Tale adeguamento consentirà di avere un risparmio, il cui ammontare è:
 - destinato, nel limite del 50% come integrazione/copertura finanziaria per il provvedimento del riordino dei ruoli di cui trattasi, così come era già stabilito dall'articolo 1 della legge n. 244/2012;
 - iscritto, per il rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa;
- il **comma 6** introduce l'articolo **2262-bis** del Codice, dettando disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale. In particolare, la disposizione è volta a far in modo che al



personale militare che, a seguito dell'emanazione del presente decreto, percepisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente, gli venga attribuito un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento di riordino; è previsto, inoltre, che agli ufficiali che, alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano maturato un'anzianità pari a 13 anni dalla nomina a ufficiale, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore. Per gli ufficiali in servizio che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad ufficiale è invece corrisposto un assegno *una tantum* di 180,00 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull'equo indennizzo;

- il **comma 7** riporta una disposizione transitoria sull'inquadramento stipendiale degli ufficiali generali e ufficiali superiori, salvaguardandolo, al 1° gennaio 2018, in ragione degli anni di servizio effettivamente prestato e di ogni altro periodo computabile ai fini stipendiali (classi e scatti);
- il **comma 8**, in maniera omologa a quanto disciplinato per gli ufficiali, prevede che al personale militare in servizio al 31 dicembre 2016, che consegue il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, è corrisposto per il 2017 un assegno lordo *una tantum*, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado;
- il **comma 9** apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 195/1995. Nello specifico adegua la disposizione alla nuova classe dirigente militare, caratterizzata dagli ufficiali generali e ufficiali superiori;
- il **comma 10** prevede e chiarisce che l'indennità perequativa e quella di posizione (limitatamente alla componente fissa) continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori;
- il **comma 11** introduce una norma che consente al Ministero dell'economia il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino e consente altresì che, in caso di scostamento rispetto alle risorse previste, una procedura mediante la quale il maggiore onere rilevato è portato in riduzione dagli stanziamenti degli stati di previsione della spesa (bilancio) dei dicasteri interessati;
- il **comma 12** opera una modifica estesa a più norme del Codice, dalle quali è cassata/sostituita la nomenclatura "subalterni", riferita agli ufficiali, in ragione della nuova suddivisione di questi ultimi nelle categorie di cui all'articolo 627 del Codice stesso. Inoltre in riferimento all'articolo 691, sopprime la parte del comma 2, in quanto reca disposizioni già ricomprese nella nuova formulazione dell'articolo 690;
- il **comma 13** prevede che le ridefinizioni di indennità e livelli retributivi operino ai fini previdenziali con riferimento alle anzianità contributive maturate dalla data di entrata in vigore delle stesse.

L'articolo 12 reca la clausola di copertura finanziaria del provvedimento.



RELAZIONE TECNICA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244."

Il provvedimento, adottato sulla base della delega contenuta all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, così come modificata dall'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per realizzare l'equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma "Madia") che prevede analoga delega per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Proprio in ragione della necessaria coordinazione che i provvedimenti di riordino delle Forze di polizia e delle Forze armate devono avere, sia la delega contenuta nella legge 22 gennaio 2016, che quella recata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, vengono esercitate congiuntamente. Il presente schema di decreto legislativo, dunque, sotto il profilo strutturale contiene principalmente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare (di seguito nominato Codice), necessarie a raggiungere lo scopo prefisso. In particolare, tra gli elementi qualificanti del provvedimento si segnalano, per gli ufficiali: l'istituzione di una carriera unitaria e a sviluppo dirigenziale; la modifica della permanenza nei gradi (più lunga per i gradi inferiori); un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell'attuale trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione". Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica; introduce un nuovo sistema di avanzamento "a scelta, per terzi", per il grado di primo maresciallo e la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni ed i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali. Il testo, inoltre, specifica lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Sono inoltre previste disposizioni di raccordo e coordinamento - anche per la gestione del transitorio - in materia di reclutamento, stato e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore. L'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto in attuazione alla speculare delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (nell'ambito della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato), ed è volto ad assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articoli 2, comma 1, e 3, comma, della legge 6 marzo 1992, n. 216.



La contestualità degli interventi normativi in questione è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa:

- d) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, richiamato espressamente dalle due predette deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2016, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012;
- e) 230 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, previsto dal D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 208/2015.

Nella considerazione che le suddette disponibilità finanziarie sono da considerarsi indistinte tra Corpi e Forze, la presente relazione tecnica è da considerarsi strettamente correlata a quella relativa al decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2016.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dal 50 per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle risorse finanziarie complessive disponibili per la copertura degli oneri di entrambi i decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Riferimenti normativi	Risorse complessive annue lordo amministrazione (euro)	
	Anno 2017	A decorrere dal 2018
Articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	238.000.000 <i>(di cui 119 mln quali residui riferiti all'anno 2016)</i>	119.000.000
D.P.C.M. emanato in attuazione dell'art. 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232	330.000.000 <i>(di cui 100 mln in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contr. straordinario comma 972)</i>	748.270.000 <i>(di cui 448,27 mln quale assorbimento risorse per cessazione contributo straordinario)</i>
Articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	33.172.620	28.131.296,50
Articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	72.500.000	72.500.000
Articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	973.892	1.576.400
Totale risorse disponibili	674.646.512	969.477.696,50



La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino per Corpi e Forze è la seguente:

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
Anno	FF.PP.	FF.AA.	TOTALE
2017	474.646.512,00	200.000.000,00	674.646.512,00
2018	619.323.249,50	350.154.447,00	969.477.696,50
2019	608.479.969,50	360.997.727,00	969.477.696,50
2020	588.483.969,50	380.993.727,00	969.477.696,50
2021	592.652.969,50	376.824.727,00	969.477.696,50
2022	587.059.969,50	382.417.727,00	969.477.696,50
2023	586.048.469,50	383.429.227,00	969.477.696,50
2024	588.440.369,50	381.037.327,00	969.477.696,50
2025	592.176.969,50	377.300.727,00	969.477.696,50
dal 2026	595.818.369,50	373.659.327,00	969.477.696,50

A completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale appartenente ai Corpi di polizia, alle Forze armate ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2018, restano allocati, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 232/2015, sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,54% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2015, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi.

Il provvedimento è strutturato su 12 articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1, comma 1, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in "Categorie di militari e carriere" e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le seguenti disposizioni, volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale militare. Nello specifico:



- i **commi 2 e 3** delineano, nell'ambito di una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario, la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori, e fotografandone l'intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate.
 - i **commi 4, 5 e 6**, procedono analogamente per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. In particolare, il personale del ruolo marescialli è quindi assimilato per formazione accademica, esperienza professionale, preparazione specialistica, livello di responsabilità e mansioni, al personale civile inquadrato nella "Terza Area" funzionale prevista per i dipendenti pubblici così come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
 - i **commi 7 e 8** tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale, le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanziari, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.);
 - il **comma 9**, infine, conformemente al dettato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare, prevedendo, a tal uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **632** del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;
 - la **lettera c)** integra il **comma 2** dell'articolo **635**, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva (requisito prescritto dal comma 1, lettera d) della norma);
- la **lettera d)** introduce la lettera **b-quater** all'articolo **803** del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria. La norma, in linea con quanto già contemplato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa, al quale attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali). Il provvedimento è senza oneri in quanto gli eventuali incrementi dovranno essere autorizzati con la Legge di bilancio che ne garantirà la copertura finanziaria.



- la **lettera e)** modifica l'articolo 811 del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le "qualificazioni" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare;
- la **lettera f)** integra l'articolo 858 del Codice, aggiungendo i **commi 3-bis e 3-ter**, i quali, rispettivamente :
 - estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta;
 - prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all'art. 42/co.5 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. La novella in esame è volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest'ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l'automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare - soprattutto femminile - costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull'avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore;
- la **lettera g)** modifica l'articolo 930 del Codice, inserendo il **comma 1-bis** che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale:
 - sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l'inchiesta formale);
 - sospeso per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall'impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice).

La procedura di transito è annullata, con effetti retroattivi nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludano con esito sfavorevole per l'interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione non venga revocata.

Con tale novella si colma finalmente un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile;

- la **lettera h)** introduce il **comma 2** all'art. 992 del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica. La novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5). Peraltro, a fronte di un benefico effetto in termini di parità di trattamento, la disposizione come detto è diretta ad incidere su un numero molto esiguo di ufficiali con costi assolutamente trascurabili, la cui copertura è riportata al punto 1.a. dell'Annesso 1;
- la **lettera i)** rettifica l'articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Arma dei carabinieri;



- la **lettera l)** inserisce nel Codice l'articolo **1084-bis**, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per:
 - raggiungimento del limite di età;
 - collocamento a domanda in ausiliaria o riserva;
 - infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
 - rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità dipenda da causa di servizio.

La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza, è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. Il provvedimento, essendo di carattere onorifico, non ha effetti sui trattamenti economici di richiamo e sul trattamento economico di quiescenza pertanto è senza oneri. La decorrenza si applica a partire dal personale cessato dal servizio dalla data del 01/01/2015 per evitare il contenzioso con coloro che sono cessati dopo l'abrogazione dell'articolo 1076 (disposto con la legge di stabilità 2015) e prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

- la **lettera m)** modifica l'articolo **2229, comma 1**, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024 le unità di personale da collocare in ausiliaria.

L'articolo 2, comma 1 novella disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **540** del codice e, coerentemente con il futuro assetto della categoria degli ufficiali, estende l'esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
- la **lettera b)** emenda l'articolo **628** del Codice cassando la distinzione tra ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel rinnovato articolo 627 del Codice;
- la **lettera c)** rimodula l'articolo **652** del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali, allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all'articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **655** del Codice, elevando a 35 anni il limite di età e prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) ai fini dell'arruolamento nella categoria degli ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. La novella, inoltre:
 - stabilisce che possono accedere alla predetta categoria degli ufficiali del ruolo speciale anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che:
 - pur non avendo completato il 2° e 3° anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
 - iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano;
 - inserisce la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della categoria dei graduati (ruolo volontari in servizio permanente), rendendo a regime una disposizione ora transitoria inserita nell'articolo 2196-bis;

- la **lettera e)** inserisce nel Codice l'articolo **655-bis** che, mosso da finalità di valorizzazione dei gradi apicali del ruolo marescialli, consente alle Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea, in deroga ai limiti di età contemplati dall'articolo 655 del Codice e comunque in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **658** del Codice, innalzando al 35° anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale);
- la **lettera g)** integra l'articolo **667** del codice, dispensando gli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni;
- le lettere **h), i) e l)** armonizzano rispettivamente gli articoli **728, 729 e 731** del Codice (concernenti la formazione degli ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento:
 - sopprimendo dalle relative rubriche il termine "subalterni", in linea con la suddivisione delle categorie degli ufficiali normata nella nuova formulazione dell'articolo 627;
 - cassando, conseguentemente, dal **comma 1** dell'articolo **729** la parola "subalterni";
- la **lettera m)** modifica l'articolo **732** del Codice ed introduce disposizioni volte a modificare gli effetti del mancato superamento degli studi accademici e/o del mancato conseguimento del prescritto diploma di laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare. In particolare, per tali Ufficiali è previsto il trasferimento d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
- la **lettera n)** modifica l'articolo **801** del Codice e mira ad ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di 155 unità, includendovi:
 - gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di Addetti militari. Tali sedi, concernenti lo schieramento degli Addetti militari all'estero, sono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
 - l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, a similitudine del Consigliere militare della Presidenza della Repubblica.

La disposizione integra il contingente di 145 unità, come determinato con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997 n. 490 e successive modificazioni e integrazioni, con 10 unità aggiuntive da destinare a favore di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri innalzando il limite complessivo a 155 unità. Gli oneri derivanti dalla previsione di tali unità aggiuntive è riportata al punto 2.a. dell'Annesso I.

- a **lettera o)** abroga l'articolo 837 del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 838 in materia, tra l'altro, di competenze dei generali, colonnelli e gradi corrispondenti;
- la **lettera p)** modifica l'articolo 838 del Codice per adeguarlo al disposto del nuovo articolo 627, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali;
- la **lettera q)** introduce il **comma 1-bis** all'articolo 1053 del Codice.

La modifica disciplina le modalità di inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, armi navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli ufficiali sono ora inclusi in un'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria di merito;

- la **lettera r)** introduce l'articolo 1072-ter del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza. La disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni;
- la **lettera s)** modifica l'articolo 1519 del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti):
 - ad anzianità, per le tre Forze armate,;
 - a scelta, per l'Arma dei carabinieri,
 la cui valutazione avviene al compimento di otto, anziché cinque, anni di permanenza nel grado. Viene introdotto, inoltre, il sistema di avanzamento unicamente a scelta per il grado di colonnello e gradi corrispondenti.
- la **lettera t)** modifica l'articolo 1520 del Codice, fissando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore e prevedendo che quest'ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.

La disposizioni di cui al presente articolo non generano oneri ad eccezione delle modifiche intervenute con la lettera n) la cui quantificazione e la relativa copertura è riportata al punto 2.a. dell'Annesso 1 e con le lettere s) e t) la cui quantificazione e la relativa copertura è riportata al punto 2.b. dell'Annesso 1.

L'articolo 3, comma 1 contiene le disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli ufficiali. In particolare:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo 2196-bis del Codice, al fine di disciplinare, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il concorso straordinario per titoli, per i luogotenenti che concorrono per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;
- la **lettera b)** introduce l'articolo 2233-quater, il quale disciplina nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l'armonizzazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020

l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina;

- la **lettera c)** modifica la rubrica dell'articolo **2236-bis** del Codice, disciplinando il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina ed inserisce i commi **1-bis**, **1-ter** e **1-quater**, prevedendo, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento degli ufficiali ivi indicati del ruolo normale della Marina militare;
- la **lettera d)** sostituisce l'articolo **2238-ter** del Codice, al fine di disciplinare, con decreto del Ministro della difesa, per il periodo transitorio, la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la valutazione al grado superiore senza modificare il numero di promozioni previste dalla vigente legislazione;
- la **lettera e)** introduce l'articolo **2242-bis**, che estende nella fase transitoria, in quanto compatibili, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, le previsioni di cui all'articolo 2236-bis comma **1-quater** di pertinenza della Marina militare, ove sussistano analoghe condizioni.

Le disposizioni dell'articolo 3 non generano oneri finanziari.

L'articolo 4, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **629** del Codice e introduce le nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di "primo luogotenente" per i Marescialli e la "qualifica speciale" per i sergenti.

In particolare l'introduzione del nuovo grado di luogotenente per il ruolo dei marescialli va letto in parallelo con le seguenti disposizioni:

- la novella all'articolo 627 del Codice, nel quale la carriera dei marescialli è qualificata a sviluppo direttivo;
- la formazione accademica che l'ordinamento militare prevede per il personale del ruolo marescialli, che consegue la laurea al termine di un ciclo formativo triennale che si svolge presso le scuole militari delle rispettive Forze armate di appartenenza. Peraltro va evidenziato che per alcune specialità (es. infermieri, biologi, informatici, ecc.) l'ordinamento militare (articolo 682/co.5-bis del Codice) prevede il reclutamento attraverso concorso diretto ai cittadini già in possesso di laurea;
- la modifica dell'articolo 1274 del Codice, integrato con il comma **1-bis**, il quale introduce il requisito della laurea ai fini della promozione al grado di primo maresciallo e di luogotenente).

In relazione alle funzioni attribuite ai marescialli, si tratta di una ulteriore valorizzazione dei loro compiti, che completa un lungo processo di progressivo accrescimento delle mansioni dei marescialli avviato con il decreto legislativo n. 196 del 1995, successivamente sviluppato con il decreto legislativo n. 82 del 2001 e, da ultimo, con il presente provvedimento, che riconosce al personale in argomento le più qualificate funzioni (direttive) di comando, coordinamento e controllo, in corrispondenza alle attribuzioni che l'ordinamento del pubblico impiego e, da ultimo il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione "Area Terza";

la lettera b) sostituisce il comma 5 dell'articolo 682 indicando le categorie di personale che possono accedere al concorso di cui all'articolo 679, comma 1 lettera b) e i titoli all'uopo richiesti;



- la **lettera c)** modifica il **comma 1-bis** dell'articolo 760 del Codice, prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza;
- la **lettera d)** modifica l'articolo 839 del Codice. Le novelle introdotte sono conseguenti all'istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli, e della qualifica di primo luogotenente. In particolare è valorizzata la formazione accademica e professionale acquisita che giustificano più qualificate funzioni.
- la **lettera e)** introduce il **comma 1-bis** all'articolo 972 del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero. Con la presente modifica si definiscono in maniera univoca i caratteri qualificanti dei corsi per i Sottufficiali dai quali discendono gli obblighi di ferma;
- la **lettera f)** emenda l'articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento, per adeguarlo ai nuovi ruoli, dettando inoltre la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni, subordinate e funzionali a quella principale;
- la **lettera g)** introduce il **comma 7-bis** all'articolo 1059 del Codice, richiamando le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
- la **lettera h)** modifica l'articolo 1273 del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dal rinnovato articolo 1282);
- la **lettera i)** introduce il **comma 1-bis** all'art. 1274 del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) per l'avanzamento a primo maresciallo, in sistema con il sviluppo direttivo che denota il profilo di carriera dei Marescialli, statuito dal nuovo articolo 627, comma 5, del Codice;
- la **lettera l)** modifica l'articolo 1276 del Codice per adeguarlo in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente;
- la **lettera m)** rimodula l'articolo 1277 del Codice, recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza dell'istituzione del grado di luogotenente e depennando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo;
- la **lettera n)** modifica l'articolo 1278 del Codice, regolamentando i periodi di permanenza nel grado di:
 - maresciallo capo e gradi corrispondenti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
 - primo maresciallo per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la **lettera o)** sostituisce l'articolo 1282 del Codice, introducendo la nuova disciplina per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la **lettera p)** rinomina in "*Primo luogotenente e qualifica speciale*" la rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;
- la **lettera q)** surroga l'articolo 1323 del Codice, disciplinando le modalità di conferimento della nuova qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a eccellente) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio;



- la **lettera r)** introduce all'articolo 1521, comma 2, la **lettera b-bis** che, in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente, richiamando la disposizioni in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
- la **lettera s)** modifica l'articolo 1522 del Codice, in ragione della neo introdotta qualifica di primo luogotenente da attribuire al personale del ruolo dei musicisti.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Marescialli, di cui al successivo articolo 5, è riportata al punto 3.a., 3.b. e 3.c dell'Annesso 1.

L'articolo 5, comma 1, contiene disposizioni inerenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei Marescialli.

In particolare:

- la **lettera a)** inserisce l'articolo 2196-ter del Codice che dispone, per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge n. 958/1986, stabilendone altresì i requisiti di partecipazione;
- la **lettera b)** sostituisce l'articolo 2251, del Codice, confinando fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal rinnovato articolo 1277 del Codice; i marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a);
- la **lettera c)** introduce gli articoli 2251-bis, 2251-ter, 2251-quater del Codice, allo scopo di disciplinare, nella fase transitoria, le modalità e i requisiti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo, riconoscere, dal 1° gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente; applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo, ai fini del conferimento del grado luogotenente, tenendo conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino; rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente, ai fini del conferimento della qualifica di primo luogotenente, in ragione dello sviluppo di carriera maturato alla data del riordino.
- la **lettera d)** modifica l'articolo 2253 del Codice, introducendo disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la permanenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista a regime.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, è riportata al punto 3.a., 3.b. e 3.c. dell'Annesso 1.

L'articolo 6, comma 1 contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe modifiche che le Forze di polizia hanno introdotto ovvero stanno introducendo per gli omologhi ruoli dei sovrintendenti.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 690 del Codice ed è volta ad allineare la disciplina del reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti alle effettive esigenze delle Forze armate, attraverso la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi;



- la **lettera b)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo 774 del Codice, prevedendo la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi
- la **lettera c)** introduce all'articolo 840 del Codice il **comma 2-bis**, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con "qualifica speciale";
- la **lettera d)** modifica l'articolo 1283 del Codice aggiungendo il **comma 1-bis**, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei sergenti;
- la **lettera e)** modifica l'articolo 1285 del Codice, riducendo i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni;
- la **lettera f)** introduce l'articolo 1323-bis del Codice, che istituisce i requisiti per l'attribuzione della "qualifica speciale" ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Sergenti, di cui al successivo articolo 7, è riportata al punto 4.a. e 4.b dell'Annesso 1.

L'**articolo 7, comma 1**, contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

In particolare:

- la **lettera a)** sostituisce integralmente il contenuto dell'articolo 2198 del Codice, ora recepito dal rinnovato articolo 690, con una norma di salvaguardia per i concorsi già in atto all'entrata in vigore del presente decreto;
- la **lettera b)** introduce gli articoli 2254-bis, 2254-ter e 2254-quater del Codice, allo scopo di:
 - applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;
 - inquadrare i sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della "qualifica speciale" e armonizzare le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima;
 - prevedere, come regime transitorio per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo +4.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 6, è riportata al punto 4.a. e 4.b. dell'Annesso 1.

L'**articolo 8, comma 1**, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 630 del Codice, introducendo il **comma 1-bis**, inerente l'attribuzione della nuova "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti. La disposizione è volta ad allineare la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei graduati agli omologhi ruoli delle Forze di polizia, che hanno introdotto analoga attribuzione;
- la **lettera b)** modifica l'articolo 701, comma 1, del Codice al fine di consentire il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura *ad hoc* garantisce, infatti, la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze;
- la **lettera c)** introduce all'articolo 841 del Codice il **comma 2-bis**, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale";
- la **lettera d)** emenda l'articolo 957 del Codice introducendo ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale;
- la **lettera e)** modifica l'articolo 1306 del Codice, inserendovi il **comma 1-bis**, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei graduati;
- la **lettera f)** rimodula l'articolo 1307 del Codice al fine di ridurre i periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia;
- la **lettera g)** introduce l'articolo 1307-bis del Codice, che contempla i requisiti necessari per l'attribuzione della "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio;
- la **lettera h)** modifica l'articolo 1318 raccordandolo con il nuovo grado di luogotenente.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Graduati, di cui al successivo articolo 9, è riportata al punto 5.a. dell'Annesso 1.

L'articolo 9 contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati.

In particolare, il **comma 1** introduce nel Codice l'articolo:

- **2255-bis**, che disciplina il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;
- **2255-ter**, volto a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado, sempre che non vi siano i motivi di impedimento di cui all'articolo 1051.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 8, è riportata al punto 5.a. dell'Annesso 1.

L'articolo 10 introduce disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze armate appartenente a più ruoli.

In particolare, il **comma 1** riporta le modifiche che incidono sulle norme del Codice. Nel dettaglio:



- la **lettera a)** rettifica l'articolo 1791 del Codice:
 - determinando nella misura percentuale del 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, la retribuzione base dei VFP1;
 - fissando al 74% tale misura percentuale per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

Gli oneri sono riportati ai punti 7.b. e 7.c. dell'Annesso 1;

- la **lettera b)** modifica l'articolo 1810 del Codice, applicando ai maggiori e ai tenenti colonnelli le disposizioni di carattere generale attualmente applicate ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti; La norma non presenta oneri;
- la **lettera c)** aggiunge al Codice gli articoli:
 - **1810-bis**, allo scopo di definire gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e ufficiali superiori. Nello specifico si provvede a determinare gli importi stipendiali in relazione al grado e anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale;
 - **1810-ter** definisce gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori. Al riguardo si osserva che l'istituto dell'indennità integrativa speciale è previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, le cui modalità di calcolo sono stabilite dalla norma istitutiva secondo formule percentuali di rivalutazione in base agli indici ISTAT;

Gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'Annesso 2 punti 2.e. e 2.f..

- la **lettera d)** sostituisce l'articolo 1811 del Codice conseguentemente alla ridefinizione dell'inquadramento stipendiale e alla discendente revisione degli anni per il c.d. abbattimento con valori differenziati. La normativa rivisitata disciplina una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione. Per le posizioni economiche considerate all'articolo 1810-bis, per le quali non è stato indicato un indice di abbattimento, l'inquadramento stipendiale è calcolato prendendo a riferimento il trattamento stipendiale iniziale (c.d. "piede di livello"). Gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'Annesso 2 punto 2.g.;
- la **lettera e)** inserisce l'articolo 1811-bis del Codice allo scopo di cristallizzare in un provvedimento chiaro ed espresso il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il comma 2, invece, prevede la non applicazione del meccanismo di progressione al compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a ufficiale o aspirante. Gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'Annesso 2 punto 2.h.;
- la **lettera f)** rivisita l'articolo 1813 del Codice, in tema di applicazione degli scatti per l'invalidità di servizio, rendendolo coerente al riordino delle figure del Tenente Colonnello e del Colonnello. La norma non presenta oneri;
- la **lettera g)** modifica l'articolo 1814 del Codice, adeguando le disposizioni in tema di scatti demografici al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali. La norma non presenta oneri;
- la **lettera h)** rimodula l'articolo 1815 del Codice per consentire l'adeguamento della disciplina in tema di incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (ossia con grado superiore a quello di capitano ed equiparato). La norma non presenta oneri;

- la **lettera i)** adegua l'articolo **1816** del Codice, in materia di incentivi in favore degli addetti al controllo del traffico aereo, al nuovo inquadramento del personale dirigente delle Forze armate. La norma non presenta oneri;
- la **lettera l)** rivisita l'articolo **1817** del Codice, rideterminando l'assegno pensionabile, per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, nel suo valore in relazione al grado e all'anzianità, in ragione della nuova architettura stipendiale delle posizioni economiche indicata all'articolo **1810-bis**. Gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'Annesso 2 punto 2.m.;
- la **lettera m)** integra l'articolo **1819** del Codice, aggiungendovi i **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, stabilendo le modalità e i criteri per l'attribuzione dell'indennità di posizione riservata ai generali, generali di corpo d'armata/divisione e gradi corrispondenti. La norma non presenta oneri;
- la **lettera n)** sostituisce l'articolo **1820** del Codice, con cui è istituita l'indennità dirigenziale, attribuita a tutto il personale militare a partire dal grado di maggiore in sostituzione del precedente istituto dell'indennità perequativa già previsto per la dirigenza e per il personale ad essa equiparato. L'indennità dirigenziale, che viene attribuita in ragione del grado rivestito, è gerarchizzata, pensionabile e ha effetto sull'indennità di buonuscita. Gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'Annesso 2 punto 2.o.;
- la **lettera o)** modifica l'articolo **1822** del Codice allo scopo di definire le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e superiori e che costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative. La disposizione riproduce quella contenuta nelle norme in materia previste dalla legge n. 85/1997 e dal Codice. Tale indennità è interamente computabile nella 13^a mensilità. Gli oneri derivanti dalla presente novella sono riportati nell'Annesso 2 punto 2.p.;
- la **lettera p)** rivisita l'articolo **1823** del Codice in tema di missioni e trasferimenti, applicando alla nuova dirigenza militare anche il regime di cui all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011 n. 183 per quanto concerne l'obbligo di fruizione di strutture dell'amministrazione militare per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale e fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio. La norma non presenta oneri;
- la **lettera q)** rimodula l'articolo **1824** del Codice, prevedendo l'applicazione giuridica della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare alla nuova dirigenza militare e sempreché il reddito lo permetta. La norma, pertanto, non presenta oneri;
- la **lettera r)** modifica l'articolo **1825** del Codice, confermando per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate l'orario di servizio articolato su 36 ore settimanali e prevedendo anche per loro il compenso per lavoro straordinario eccedente l'orario di servizio. La norma non presenta oneri;
- la **lettera s)** emenda l'articolo **1826** del Codice, con il quale alla nuova dirigenza militare sono attribuite le indennità di cui al comma 1 e sono altresì riconosciuti, con il **comma 1-bis**, i benefici economici di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti l'attribuzione dei compensi per i membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione difesa (c.d. "gettone di presenza"). La norma non presenta oneri in quanto il gettone viene attribuito in sostituzione del compenso per lavoro straordinario che ha importo più elevato;
- la **lettera t)** introduce l'articolo **1826-bis**, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario (una sorta di compenso forfettario giornaliero), nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento



economico accessorio, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali. Tale fondo è alimentato con risorse derivanti dalla riduzione di quello previsto dalla legge n. 86/2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge n. 244/2012 pari ad Euro 9.8 milioni a decorrere dal 2018 (revisione dello strumento militare);

- la **lettera u)** modifica l'articolo **1870** del Codice conseguentemente all'abrogazione dell'indennità perequativa e dell'assegno di valorizzazione dirigenziale in essa richiamati, da non conteggiare ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria. In sostituzione di questi istituti è stata inserita l'indennità dirigenziale, parimenti non conteggiata ai fini del calcolo dell'ausiliaria. La norma non presenta oneri;
- la **lettera v)**, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo **1802** del Codice sulla omogeneizzazione stipendiale, concetto ormai superato in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare dirigente. La norma disciplina il regime transitorio del personale militare percettore del trattamento economico di omogeneizzazione, prevedendo, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'omogeneizzazione stipendiale, che a tale personale venga attribuito un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali previsti a regime dalla presente legge di riordino. La norma non presenta oneri;
- la **lettera z)**, in ragione della nuova classe dirigente delle Forze armate, modifica al Libro VI del Codice, la rubrica del:
 - Titolo IV, sostituendo le parole "*non dirigente*" con le parole "*militare fino al grado di capitano*";
 - Titolo V, sostituendo le parole "*Personale dirigente*" con le parole "*Ufficiali generali e ufficiali superiori*". La norma non presenta oneri;

I **commi successivi al primo** del medesimo **articolo 10** riportano le modifiche operate su disposizioni di legge *extra codicem*. In particolare:

- il **comma 2** introduce una modifica all'**articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165** che, in materia di trattamento pensionistico, estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore", già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria. Lo scopo della norma è, pertanto, quello di introdurre per il personale delle F.A., come già avviene per i Carabinieri, una norma che consenta un rivalutazione del montante contributivo. La modifica è volta ad armonizzare il sistema previdenziale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, garantendo trattamenti omogenei a tutto il personale che opera nel medesimo Comparto. In particolare, l'attribuzione dell'incremento del montante individuale contributivo assume, per il personale militare, carattere compensativo alla ulteriore riduzione dell'indennità di ausiliaria, risolvendo una condizione di iniqua disparità tra le due categorie di personale che, invero, per un mero principio di equità ed uguaglianza, non trova congrua giustificazione. Trattandosi di norma alternativa al trattamento di ausiliaria non presenta oneri aggiuntivi;
- il **comma 3** sostituisce il **comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 681/1982** al fine di disporre il rinvio alle modalità di inquadramento stipendiale per gli ufficiali dal grado di maggiore o grado superiore previste con il meccanismo disciplinato dall'articolo 1811 del Codice in materia di abbattimento stipendiale. La norma non presenta oneri;



- il **comma 4** aggiunge il **comma 1-bis** all'**articolo 24 della legge n. 448/1998** prevedendo l'applicazione degli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali anche alle figure del Tenente Colonnello e del Maggiore, dirigenzializzate a decorrere dal 1° gennaio 2018. La norma non presenta oneri in quanto tutto il personale interessato è già destinatario di trattamento economico dirigenziale;
- il **comma 5** rimodula l'**articolo 5 della legge n. 231/1990**, abrogando i livelli di maggiore e tenente colonnello dalla omogeneizzazione stipendiale. La completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale supera, infatti, il concetto di "omogeneizzazione" e di "parziale omogeneizzazione" per gli ufficiali superiori. Si rende, pertanto, necessario abrogare le norme ritenute incompatibili con l'attuale struttura del trattamento economico. La norma non presenta oneri;
- il **comma 6** modifica l'**articolo 2 del decreto legislativo n. 193/2003**, inserendovi i **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, allo scopo di determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare, ad esclusione degli ufficiali generali e ufficiali superiori in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale. Nello specifico, la novella prevede rispettivamente:
 - la nuova tabella, con decorrenza 1° ottobre 2017, relativa ai parametri stipendiali del personale delle Forze armate, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
 - per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità dalla nomina a ufficiale inferiore a tredici anni, l'attribuzione di uno specifico parametro stipendiale (pari a 154), ma relativamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.

Gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell'Annesso 1 punto 6.a.;

- il **comma 7** ridetermina l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185;
Gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell'Annesso 1 punto 6.d.;
- il **comma 8** istituisce le misure per compenso straordinario per le figure del caporal maggiore capo scelto +5 anni di anzianità di grado, del sergente maggiore capo con +4 anni di anzianità di grado e del Primo Luogotenente. Gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell'Annesso 1 punto 6.g.;
- il **comma 9** fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 nelle misure vigenti per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, per il grado di luogotenente. La norma non comporta oneri;
- il **comma 10** attribuisce un assegno funzionale, nella misura annua lorda di euro 1.707,69, cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
- il **comma 11** ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente;
- il **comma 12** ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente.
- il **comma 13** ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente;



- il **comma 14** ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente;
- il **comma 15** sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I risparmi derivanti dal provvedimento sono stati considerati nel calcolo degli oneri relativi all'indennità dirigenziale come specificato nell'Annesso 2 punto 2.y.;
- il **comma 16** specifica che il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è corrisposto fino al mese di settembre 2017;

L'**articolo 11** riporta le disposizioni transitorie di coordinamento e finali, allo scopo di garantire una coerente armonizzazione rispetto alla disciplina normativa vigente. In particolare:

- il **comma 1** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le **tabelle 1, 2 e 3** del Codice, afferenti i criteri, le modalità e i requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono sostituite con le nuove tabelle allegate al presente decreto. Gli effetti economici delle differenti permanenze nel grado ai fini dell'avanzamento sono state tenute in considerazione per tutti gli sviluppi degli oneri specificati negli annessi 1 e 2;
- il **comma 2** stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2018 per alcune disposizioni sul trattamento economico per alcune delle norme contemplate dall'articolo 10, comma 1;
- il **comma 3** prevede che la modifica apportata all'articolo 1791 del Codice, relativa alla retribuzione base dei volontari in ferma ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- il **comma 4** disciplina che le modifiche apportate dall'articolo 10, comma 3 e 5, del presente decreto alle disposizioni normative afferenti rispettivamente all'istituto dell'abbattimento (decreto-legge 27 settembre 192 n. 681 e successive modificazioni) ed all'omogeneizzazione stipendiale non più prevista per gli ufficiali superiori (articolo 5 legge 8 agosto 1990, n. 231), avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- il **comma 5** prevede, a decorrere dall'anno 2017, un adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, come meglio individuata e ripartita nella tabella allegata al presente decreto. Per effetto di tale provvedimento le consistenze medie del personale militare nel 2017, dovranno essere complessivamente inferiori di 1.498 unità rispetto al livello fissato per l'anno 2016, con:
 - decrementi nelle categorie di: Ufficiali, 1° Marescialli, Marescialli, Graduati e Volontari in ferma quadriennale;
 - incrementi nelle categorie di: Sergenti e Volontari in ferma annuale.

Il saldo delle variazioni moltiplicato per i costi medi unitari delle categorie genera un minor onere di circa 145 milioni delle risorse presenti in bilancio sulla base degli stanziamenti per l'anno 2017. Tale adeguamento consentirà di avere, pertanto, un risparmio, il cui ammontare è:

- destinato, nel limite del 50% come integrazione/copertura finanziaria per il provvedimento del riordino dei ruoli di cui trattasi, così come era già stabilito dall'articolo 1 della legge n. 244/2012;
- iscritto, per il rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, e saranno destinati al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il



mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, in aderenza alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

La dimostrazione dei risparmi è riportata nell'Annesso 3.

- il **comma 6** introduce l'articolo **2262-bis** del Codice, dettando disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale. In particolare, la disposizione è volta a far in modo che al personale militare che, a seguito dell'emanazione del presente decreto, percepisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente, gli venga attribuito un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento di riordino; è previsto, inoltre, che ai capitani e gradi corrispondenti che, alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano maturato un'anzianità pari a 13 anni dalla nomina a ufficiale, è corrisposto un assegno *una tantum* di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore. Per gli ufficiali in servizio, che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad ufficiale è invece corrisposto un assegno *una tantum* di 180 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull'equo indennizzo. La norma non presenta oneri in quanto già coperta a legislazione vigente;
- il **comma 7** riporta una disposizione transitoria sull'inquadramento stipendiale degli ufficiali superiori e ufficiali generali, che salvaguarda, al 1° gennaio 2018, l'inquadramento stipendiale tenendo conto degli anni di servizio effettivamente prestato e di ogni altro periodo computabile ai fini stipendiali (classi e scatti). La quantificazione degli oneri è riportata nell'Annesso 2 punto 2.x.;
- il **comma 8** in maniera omologa a quanto disciplinato al comma 3 per gli ufficiali, prevede che al personale militare in servizio al 31 dicembre 2016, che consegue il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo luogotenente, è corrisposto per il 2017 un assegno *una tantum*, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado. Gli oneri sono riportati al punto 6.e. dell'Annesso 1;
- il **comma 9** apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 195/1995. Nello specifico adegua la disposizione alla nuova classe dirigente militare, caratterizzata dagli ufficiali generali e ufficiali superiori;
- il **comma 10** prevede e chiarisce che l'indennità perequativa e quella di posizione sono corrisposte in relazione al grado rivestito;
- il **comma 11** prevede una norma di salvaguardia che stabilisce un'attività di monitoraggio da parte della ragioneria generale dello stato sulle spese previste dal provvedimento di riordino e la possibilità di coprire le eventuali maggiori spese riscontrate attraverso un DPCM proposto dal Ministro dell'economie e delle finanze mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsioni di spesa delle amministrazioni interessate, compresa la riduzione delle facoltà assunzionali;
- il **comma 12** apporta le seguenti modifiche:
 - sostituisce, all'articolo 1000, comma 1, la parola "subalterni", ove ricorre, con "sottotenenti e tenenti";
 - sopprime, agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, 1259, comma 1, 1260, comma 1 e 1262, comma 1, la parola "subalterni";
 - sostituisce, all'articolo 1698, comma 2, le parole "ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)", con "sottotenenti e tenenti";
 - sopprime all'articolo 691, comma 2, il secondo e terzo periodo.

L'articolo 12 riporta il riepilogo degli oneri e le disposizioni relative alla copertura finanziaria. Tali elementi sono riepilogati al punto 2 dell'Annesso 3.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



1 MAR. 2017



CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO RELATIVI AL PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA (COMPRESA LA CAPITANERIA DI PORTO) E AERONAUTICA PER GLI UFFICIALI INFERIORI, IL RUOLO MARESCIALLI, IL RUOLO SERGENTI, IL RUOLO GRADUATI ED IL PERSONALE DI TRUPPA.

Al fine di determinare gli oneri derivanti dai provvedimenti di riordino sono stati elaborati gli sviluppi delle consistenze medie per ogni grado e posizione economica per il periodo 2017-2026. A tal fine la banca dati di riferimento è stata tratta dall'elenco del personale pagato da NoiPA nell'anno 2016, integrato con elementi degli annuari delle Forze Armate (es. data di decorrenza del grado).

Per determinare lo sviluppo decennale delle consistenze medie sono stati adottati i seguenti criteri:

- si è proceduto all'aggiornamento dei gradi già attribuiti o maturati ma non ancora recepiti nelle banche dati di riferimento;
- gli sviluppi di carriera per il decennio in esame sono stati effettuati tenendo conto delle nuove permanenze in ogni grado e qualifica fissate nel presente provvedimento e decorrenti dal 1° gennaio 2017;
- le immissioni nei gradi iniziali di ogni ruolo sono state desunte dai reclutamenti autorizzati nel triennio 2017-2019 e con un'estrapolazione statistica per gli anni successivi;
- le cessazioni sono state determinate con i seguenti criteri:
 - o è stato presunto il collocamento in quiescenza al limite dell'età ordinamentale ad eccezione di quanto previsto al successivo punto;
 - o è stato considerato l'anticipo delle fuoriuscite, rispetto al limite di età, determinato dagli strumenti di agevolazione dell'esodo previsti nel COM (contingenti di collocamento anticipato in ausiliaria di cui all'art. 2230 del COM e, a decorrere dal 2020, è stato effettuato un calcolo prudenziale dei contingenti di personale non dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'art. 2209-septies del COM). Le fuoriuscite così calcolate sono state dedotte da quelle previste per limite d'età nell'anno di riferimento.
 - o è stato considerato il transito ad altri ruoli (dal ruolo Graduati al ruolo Sergenti e al ruolo Marescialli, dal ruolo Sergenti al ruolo Marescialli e così via), sulla base delle riserve di posti definite nei reclutamenti autorizzati nel triennio 2017-2019 e con un'estrapolazione statistica per gli anni successivi;

I conteggi degli oneri sono stati effettuati moltiplicando il costo "lordo stato" di ogni qualifica economica per le consistenze medie espresse in "anni persona";

Per l'anno 2017 si è tenuto conto della decorrenza dei provvedimenti, in particolare:

- le norme relative agli avanzamenti di grado sono efficaci dal 01/01/2017;
- le norme relative all'attribuzioni delle Qualifiche Speciali sono efficaci dal 01/10/2017;
- le norme relative alla revisione dei parametri sono efficaci dal 01/10/2017;

Ulteriori differenti decorrenze sono eventualmente specificate in ogni singolo provvedimento.

Nell'applicare i suddetti criteri sono state considerate le norme da applicare nei periodi transitori.

Applicando i suddetti criteri lo sviluppo dal 2017 al 2026 delle consistenze medie del personale per ogni grado/posizione economica fino al grado di Capitano è riportato in tabella 1.

Tabella 1. – Sviluppo delle consistenze del personale militare non dirigente delle Forze Armate comprese le Capitanerie di Porto.

GRADO/ QUALIFICA ECONIMICA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitano	6.342	6.082	5.832	5.608	5.348	5.101	5.004	5.076	5.206	5.323
Tenente	2.254	2.387	2.517	2.616	2.750	2.864	2.886	2.869	2.864	2.859
Sottotenente	1.065	1.071	1.060	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Primo Luogotenente	11.775	12.184	12.725	12.808	14.203	17.280	18.856	18.655	17.379	15.813
Luogotenente	1.570	5.245	8.267	10.087	9.345	6.576	4.381	3.139	2.612	1.972
Primo Maresciallo (con 8 anni grado)	6.858	4.146	2.025	1.061	1.102	1.141	1.197	1.240	1.158	4.736
1° Maresciallo	18.715	20.955	19.212	17.747	16.464	15.099	13.613	12.194	11.055	6.738
Maresciallo capo +10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maresciallo capo	10.279	6.078	5.957	5.657	5.283	4.901	4.528	4.327	4.286	4.333
Maresciallo ordinario	2.500	2.788	3.017	3.168	3.260	3.399	3.595	3.685	3.715	3.792
Maresciallo	994	975	1.038	1.090	1.104	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sergente maggiore capo Q.S.	3.851	4.432	5.330	6.128	7.163	8.025	8.825	9.566	10.654	11.731
Sergente maggiore capo +4	3.395	3.747	3.639	3.547	3.486	4.321	4.008	3.920	3.825	3.792
Sergente maggiore capo	3.509	3.841	3.840	3.806	3.135	2.240	2.886	3.719	3.829	3.249
Sergente maggiore	4.704	5.052	5.323	5.074	5.253	5.047	4.517	3.636	3.139	3.279
Sergente	4.746	3.740	3.285	3.466	3.589	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Caporal maggiore capo scelto Q.S.	4.587	7.447	9.769	11.529	15.190	18.641	19.820	21.999	26.834	32.039
Caporal maggiore capo scelto +5	5.115	5.917	7.044	6.463	4.981	6.365	10.392	11.470	10.274	8.963
Caporal maggiore capo scelto	15.917	17.325	16.996	19.320	20.900	18.892	16.306	15.333	13.430	10.642
Caporal maggiore capo	17.253	15.011	14.510	13.290	11.267	9.546	7.724	6.201	5.232	4.890
Caporal maggiore scelto	13.974	11.945	10.084	8.568	7.597	7.255	7.222	7.227	7.225	7.225
1° Caporal maggiore (VSP)	1.479	1.440	1.447	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
1° Caporal maggiore (VFP4 Raff.)	4.146	4.451	4.817	5.202	5.205	4.952	4.688	4.466	4.466	4.466
VFP4	7.294	7.079	6.624	6.079	5.941	6.124	6.631	7.928	7.928	7.928
VFP1 Raff.	8.859	7.350	7.383	7.635	7.960	7.835	7.835	7.835	7.585	7.585
VFP1	7.319	9.056	9.265	9.615	9.090	9.215	9.215	8.715	8.965	8.965
	168.500	169.744	171.006	172.073	172.125	172.028	171.338	170.409	168.870	167.529

1- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE – NORME COMUNI A PIÙ CATEGORIE – ART. 1.

a. Modifica del periodo di permanenza in ausiliaria con parificazione a 5 anni per tutti gli ufficiali.

La norma interessa il personale che cessa per limiti ordinamentali a 61 anni e che nella precedente previsione normativa poteva rimanere nella posizione di ausiliaria fino al sessantacinquesimo anno di età. In particolare, il personale che cesserà con i seguenti gradi/ruolo/arma/corpo, beneficerà dell'estensione di un anno del trattamento economico connesso con la posizione di ausiliaria: Generale di Divisione delle Armi Varie, Ammiraglio di Divisione del Corpo di stato Maggiore, Generale di divisione Aerea, Brigadier Generale del corpo degli ingegneri, Contrammiraglio del Genio Navale , Brigadier Generale del Corpo del Genio Aeronautico, tutti Colonnelli dei corpi e del ruolo speciale.

Gli oneri sono stati determinati moltiplicando l'importo dell'indennità di ausiliaria per il numero di personale che annualmente sarà interessato dal provvedimento.

Nella tabella 1 è riportata l'indennità di ausiliaria in godimento ai gradi interessati dal provvedimento, in tabella 2 i contingenti e gli oneri per il personale la cui permanenza in ausiliaria è stata aumentata da 4 a 5 anni

Tabella 1. Importi indennità di ausiliaria

GRADO	Trattamento di ausiliaria	Oneri a carico amministrazione	Oneri lordo Stato
Generale Divisione	3.250	1.247,35	4.497,35
Generale di Brigata	2.600	997,88	3.597,88
Colonnello	2.600	997,88	3.597,88

Tabella 2. Contingenti ed oneri del personale la cui permanenza in ausiliaria è stata aumentata da 4 a 5 anni.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Contingenti G.D.	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
Contingenti G.B.	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
Contingenti Col.	26	33	28	25	31	26	33	28	25	31
Oneri G.D.	13.492	8.995	8.995	13.492	8.995	8.995	13.492	8.995	8.995	13.492
Oneri G.B.	3.598	7.196	3.598	3.598	7.196	3.598	3.598	7.196	3.598	3.598
Oneri Col.	93.545	118.730	100.741	89.947	111.534	93.545	118.730	100.741	89.947	111.534
Totale oneri	110.635	134.921	113.333	107.037	127.725	106.137	135.820	116.931	102.540	128.624

Gli importi sono calcolati indicativamente su personale retributivo, senza il calcolo della cd. "pro-rata" (la quota c contributivo che viene aggiunta dal 1/1/2012); con la quota pro-rata, aumentando la pensione annua, l'ausiliaria tende verso lo zero. Pertanto nel calcolo effettuato in tabella 2 gli oneri sono stati sovrastimati negli anni iniziali mentre la previsione di spesa risulta più accurata negli anni successivi al 2021.

2- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI – ARTT. 2 E 3.

a. Integrazione del contingente massimo di personale da collocare in soprannumero all'organico.

Gli oneri derivanti dall'incremento di 10 unità aggiuntive di Ufficiali in soprannumero agli organici da destinare a favore di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri con conseguente innalzamento del limite complessivo a 155 unità, è stato determinato moltiplicando le unità aggiuntive distinte per grado e posizione economica per il relativo costo medio unitario. È previsto che le posizioni in soprannumero vengano ricoperte n. 2 Generali di Brigata e n. 8 Colonnelli.

In tabella 3 è riportato il Costo Medio Unitario per posizione economica ed in tabella 4 sono riportati gli oneri complessivi.

Tabella 3. Costo Medio Unitario Generale di Brigata e Colonnello +25

Grado	CMU 2017
Generale di Brigata	138.591,16
Colonnello + 25 anni	123.864,27

Tabella 4. Oneri complessivi per incremento posizioni soprannumerarie agli organici.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Brigata	277.182	277.182	277.182	277.182	277.182	277.182	277.182	277.182	277.182	277.182
Colonnello + 25 anni	990.914	990.914	990.914	990.914	990.914	990.914	990.914	990.914	990.914	990.914
Totale	1.268.096									

b. Modifica del grado apicale del direttore e del vice direttore delle bande musicali.

Gli oneri derivanti dalla modifica del grado apicale del maestro direttore di banda da Tenente Colonnello a Colonnello e del vice direttore di banda da Capitano a Maggiore sono stati determinati moltiplicando le unità che rivestiranno tale grado per la differenza di retribuzione spettante tra i diversi gradi/posizione economica, come specificato nelle tabelle 5 e 6.

Tabella 5. Differenza retribuzione "lordo Stato" tra il Colonnello+25 e il Tenente Colonnello+25

Qualifica/posiz.economica	Colonnello + 25 anni	Ten. Col. + 25 anni	Δ Col.+25 – Ten.Col.+25
Livello	4 ^a cl. Gen. B.	4 ^a cl. Gen. B.	
Stipendio	33.837,39	33.837,39	
R.I.A.	8.120,97	8.120,97	
tredicesima mensilità	3.496,53	3.496,53	
I.I.S.	11.914,35	11.914,35	
Assegno pensionabile			
Importo aggiuntivo pensionabile	3.370,28	3.370,28	
Indennità Posizione Perequativa			
Valor. dirigenz.le	13.214,75	1.752,00	
Assegno Funzionale			
Indennità' Operative	15.500,00	15.000,00	
TOTALE	89.454,27	77.491,52	
IRAP	7.604,00	6.587,00	
Contributi Prev. Assist.	3.930,00	3.179,00	
Cassa Statali Amministrazione	22.876,00	19.981,00	
Totale Lordo Stato	123.864,27	107.238,52	16.625,75

Tabella 6. Differenza retribuzione "lordo Stato" tra il Maggiore +13 e il Capitano

Qualifica/posiz.economica	Maggiore + 13 anni	Capitano	Δ Col.+25 – Ten.Col.+25
Livello -Parametro	iniz. Col. -2	144,5	
Stipendio	23.990,96	24.955,16	
R.I.A.	-	292,01	
tredicesima mensilità	1.999,25	2.103,93	
I.I.S.	11.162,83		
Assegno pensionabile	2.597,38	3.510,39	
Importo aggiuntivo pensionabile			
Indennità Posizione Perequativa Valor. dirigenz.le	1.752,00		
Assegno Funzionale	9.400,00	7.500,00	
Indennità' Operative		202,76	
TOTALE	50.902,42	38.564,25	
IRAP	4.327,00	3.278,00	
Contributi Prev. Assist.	2.004,00	1.764,00	
Cassa Statali Amministrazione	13.189,00	10.238,00	
Totale Lordo Stato	70.422,42	53.844,25	16.578,17

Lo sviluppo decennale degli oneri complessivi è riportato nella tabella 7 nella quale la differenza di retribuzione è moltiplicata per le unità complessive (maestro direttore e vice direttore delle bande EI-MM-AM). Nel determinare gli oneri del 2017 è stato considerato che le promozioni decorreranno dal 01/07/2017.

Tabella 7. Oneri per la modifica del grado apicale del maestro direttore e del maestro direttore delle bande musicali

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Consist. Direttore Di Banda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Oneri Direttore di Banda	24.939	49.877	49.877	49.877	49.877	49.877	49.877	49.877	49.877	49.877
Consist. Vice Direttore Di Banda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Oneri Vice Direttore di Banda	24.868	49.735	49.735	49.735	49.735	49.735	49.735	49.735	49.735	49.735
Oneri Direttore e Vice Direttore banda	49.807	99.612								

3- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI MARESCIALLI – ARTT. 4 E 5.

a. Modifica delle modalità di avanzamento dal grado di Maresciallo Capo e (e gradi corrispondenti) al grado di 1° Maresciallo (avanzamento a scelta “per terzi”).

Per determinare gli oneri derivanti dal presente provvedimento è stato considerato l’incremento delle consistenze nel grado di 1° Maresciallo, per il periodo 2017-2026, derivante dalle modalità di avanzamento previste nel riordino delle carriere rispetto a quelle che, nello stesso periodo, si sarebbero avute in assenza di tale provvedimento.

A tal fine è stato determinato il numero totale dei Marescialli Capo e gradi equivalenti che alla data del 31/12/2016 erano inseriti nell’aliquota di valutazione e non promossi; per essi è stata prevista un’aliquota straordinaria per la quale le promozioni avverranno in tre scaglioni, rispettivamente: con decorrenza 01/1/2017 per il primo terzo; 01/04/2017 per il secondo terzo e 01/07/2017 per l’ultimo terzo.

Al fine di armonizzare e raccordare i due differenti tipi di avanzamento è stato necessario prevedere un periodo transitorio che interesserà i marescialli capo e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nel corso del 2009.

Al termine del periodo transitorio si applicheranno le disposizioni per gli avanzamenti a scelta dei sottufficiali come disposto dall’art. 1273 del COM.

Il riepilogo delle tempistiche della promozione a 1° Maresciallo è riportato nella Tabella 8.

Tabella 8. Tempistiche e modalità di promozione da Maresciallo Capo a 1° Maresciallo

Anzianità Mar.Ca.	Perm. inser. Aliq.	Aliquota	Promozione	VIGENTE		TRANSITORIO			REGIME								
				1/1/15	1/1/16	ALIQUOTA STRAORDINARIA			1/7/18	1/7/19	1/7/20	1/7/21	1/7/22	1/7/23	1/7/24	1/7/25	
						1/1/17	1/4/17	1/7/17									
2007	8	2015	2016			ALIQUOTA ORDINARIA											
2008	8	2016	2017			ALIQUOTA ORDINARIA											
Fino al 2008	8	STRAORDINARIA	2017			1^	2^	3^	Avanzamento a Concorso Anz. fino 2012								
2009	8	2017	2017					1^	2^	3^	Avanzamento a Concorso Anz. fino 2013						
2010	8	2018	2018						1^	2^	3^	Avanzamento a Concorso Anz. fino 2014					
2011	8	2019	2019							1^	2^	3^					
2012	8	2020	2020								1^	2^	3^				
2013	8	2021	2021									1^	2^	3^			
2014	8	2022	2022										1^	2^	3^		
2015	8	2023	2023											1^	2^	3^	
2016	8	2024	2024												1^	2^	
2017	8	2025	2025													1^	

Sulla base di dette tempistiche sono state definite le aliquote e sono state determinate il numero di promozioni che si prevede verranno attribuite a partire dal 2017.

L’onere derivante dalla differente modalità di avanzamento al grado di 1° Maresciallo è stato determinato moltiplicando l’incremento delle consistenze espresse in anni persona nella qualifica economica di 1° Maresciallo (rispetto a quelle che si sarebbero rilevate in assenza del presente provvedimento) per:

- la differenza tra la retribuzione del 1° Maresciallo (al lordo degli oneri riflessi) e quella del Maresciallo Capo per le promozioni attribuite in prima valutazione e solo per il primo anno;
- la differenza della retribuzione al lordo degli oneri riflessi del 1° Maresciallo e quella del Maresciallo Capo con 10 anni per tutto il rimanente personale e per tutto il personale inserito nell'aliquota straordinaria.

L'incremento dell'andamento delle consistenze, espresse in anni/persona, determinato dalle suddette modalità di avanzamento, è riportato nella tabella 9, mentre la differenza tra le retribuzioni lorde ed il calcolo degli oneri complessivi sono riportati rispettivamente nelle tabelle 10 – 11 e 12.

Tabella 9. Incremento consistenze medie 1° Maresciallo

PRIMO MARESCIALLO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Consist. medie 1° M.llo Riordino	18.715	20.955	19.212	17.747	16.464	15.099	13.613	12.194	11.055	6.738
Consist. medie 1° M.llo precedente	15.360	15.068	14.815	14.590	13.576	11.604	9.595	7.799	6.060	4.294
Incremento Consist. medie 1° M.llo	3.355	5.887	4.397	3.157	2.888	3.495	4.018	4.395	4.995	2.444

Tabella 10. Differenza retribuzione "lordo Stato" tra 1° Maresciallo e Maresciallo Capo

Importi "lordo dipendente" compresa 13ª mensilità	1° Maresciallo +25 a. serv.	Maresciallo Capo +25 a. serv.	Δ Retribuzione Lgt - 1 M.llo
Stipendio annuo	24.883,17	23.947,69	
Importo aggiuntivo pens.le	3.434,99	3.352,70	
Indennità di vacanza contrattuale	186,68	179,66	
Indennità operativa di campagna	5.413,07	4.867,72	
Assegno funzionale	1.981,85	1.981,85	
Retribuzione annuale lorda	35.899,76	34.329,62	
Contributi Prev. Assist.	11.004,37	10.537,30	
IRAP	3.051,48	2.918,02	
Totale Lordo Stato	49.955,61	47.784,94	2.170,67

Tabella 11. Differenza retribuzione "lordo Stato" tra 1° Maresciallo e M.llo Capo+10

Importi "lordo dipendente" compresa 13ª mensilità	1° Maresciallo +25 a. serv.	Maresciallo Capo +10 grado +25 a. serv.	Δ 1° M.llo - M.llo Capo+10
Stipendio annuo	24.883,17	24.883,17	
Importo aggiuntivo pens.le	3.434,99	3.434,99	
Indennità di vacanza contrattuale	186,68	186,68	
Indennità operativa di campagna	5.413,07	4.867,72	
Assegno funzionale	1.981,85	1.981,85	
Retribuzione annuale lorda	35.899,76	35.354,41	
Contributi Prev. Assist.	11.004,37	10.872,39	
IRAP	3.051,48	3.005,12	
Totale Lordo Stato	49.955,61	49.231,92	723,69

Tabella 12. Oneri per promozione "per terzi" al grado di 1° Maresciallo

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Δ Oneri 1° M.llo - MC+10	2.427.980	4.260.363	3.182.065	2.284.689	2.090.017	2.529.297	2.907.786	3.180.618	3.614.832	1.768.698
Δ Oneri 1° M.llo - MC	0	327.771	716.321	609.958	499.254	471.035	531.814	269.163	232.262	158.459
Totale oneri	2.427.980	4.588.134	3.898.386	2.894.648	2.589.271	3.000.332	3.439.601	3.449.781	3.847.093	1.927.157

b. Istituzione del grado di Luogotenente e della qualifica di 1° Luogotenente; modalità e permanenze per l'avanzamento dal grado di 1° Maresciallo al grado di Luogotenente e per l'attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente.

- 1) Dal 1° gennaio 2017 i primi marescialli in servizio ai quali è stata conferita la qualifica di Luogotenente, assumono il grado di Luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.

Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, è stato definito un periodo "transitorio" per l'avanzamento al grado di Luogotenente.

È stata prevista un'aliquota straordinaria per i primi marescialli che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati e se idonei promossi sotto la stessa data.

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026 i primi marescialli che maturano le permanenze minime nel grado previste dalla lettera b), comma 1, articolo 1278 del codice saranno promossi, nell'ordine di merito del proprio ruolo, nel limite del numero di promozioni pari al 75% della rispettiva aliquota.

Dal 1° gennaio 2027 il numero di promozioni a regime al grado di Luogotenente è pari a 1/47 dell'organico complessivo dei Marescialli.

- 2) Dal 1° gennaio 2017 è introdotta la qualifica di "primo Luogotenente" da attribuire ai Luogotenenti in possesso di determinati requisiti.

La qualifica è attribuita, al termine del periodo transitorio, dopo 4 anni di permanenza nel grado di luogotenente.

Ai primi marescialli luogotenenti che al 1° gennaio 2017 hanno assunto il grado di Luogotenente in pari data viene attribuita la qualifica di Primo Luogotenente.

I luogotenenti promossi al 01/01/2017 che non avevano precedentemente conseguito la qualifica di "luogotenente" saranno inseriti in un'aliquota di valutazione straordinaria al 31/12/2017 e se idonei riceveranno la qualifica di primo luogotenente in data 01/01/2018.

Nel periodo transitorio, al fine di assicurare un progressivo avvicinamento alle permanenze previste a regime, è stata modulata la permanenza nel grado di 1° Maresciallo e in quello di Luogotenente in maniera da assicurare al personale promosso in prima valutazione, la somma delle due permanenze, ai fini dell'attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente pari a 12 anni.

- 3) Le permanenze nel grado di 1° Maresciallo previste per l'inserimento in aliquota di avanzamento al grado di Luogotenente e le permanenze nel grado di Luogotenente per l'attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente sono riportate nella tabella 13.

Tabella 13. Permanenze per la promozione al grado di Luogotenente e l'attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente

1° Mar.	Perm.	Lgt.	Perm.	1° Lgt.	VIGENTE							Trans.		REGIME										
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Grado 1/1/17	Qualifica 1/10/17	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2001	9	2011	0	1/10/17								Lgt	1° Lgt											
2002	9	2012	0	1/10/17								Lgt	1° Lgt											
		2013	0	1/10/17									Lgt	1° Lgt										
2003	10	2014	0	1/10/17								Lgt	1° Lgt											
		2015	0	1/10/17									Lgt	1° Lgt										
2004	11	2016	0	1/10/17								Lgt	1° Lgt											
2005	11	1/1/17	0	1/10/17								Lgt	1° Lgt											
1°Mar. residui		1/1/17	1	2018								Lgt		1° Lgt										
2006	11	1/1/17	1	2018								Lgt		1° Lgt										
2007	10	1/1/17	2	2019								Lgt			1° Lgt									
2008	9	1/1/17	3	2020								Lgt				1° Lgt								
2009	8	1/1/17	4	2021								Lgt					1° Lgt							
2010	8	2018	4	2022										Lgt				1° Lgt						
2011	8	2019	4	2023											Lgt					1° Lgt				
2012	8	2020	4	2024												Lgt						1° Lgt		
2013	8	2021	4	2025													Lgt							1° Lgt

Per determinare gli oneri derivanti dalla modifica delle modalità e delle permanenze per l'avanzamento dal grado di 1° Maresciallo al grado di Luogotenente è stato considerato l'incremento delle consistenze nel grado di Luogotenente, per il periodo 2017-2026, da esso derivante rispetto a quelle che, nello stesso periodo, si sarebbero avute in assenza di tale provvedimento.

Per determinare l'andamento delle consistenze nel grado di Luogotenente sono stati considerati i 1° Marescialli che alle date riportate in tabella 10 potevano essere inseriti nell'aliquota di avanzamento. Alle aliquote di personale così determinate è stata applicata la percentuale del 75% prevista per l'avanzamento al grado di Luogotenente ed è stato attribuito il grado con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno di permanenza nel grado di primo Maresciallo o a diversa data definita per il periodo transitorio, di cui alla precedente tabella 10. È stato inoltre sottratto, per ogni anno: il personale che fuoriesce per limiti di età, i contingenti di Sottufficiali che beneficeranno del collocamento anticipato in ausiliaria ed il personale che, a decorrere dal 2020, si prevede fuoriesca a seguito degli strumenti che verranno attivati per facilitare l'esodo del personale al fine del raggiungimento dei limiti organici imposti dal 1° gennaio 2025 (Aspettativa per riduzione quadri per i non dirigenti, Transiti ad altre amministrazioni, ecc.).

L'incremento di unità di personale che riveste il grado di Luogotenente, espresso in anni persona, è stato moltiplicato per la differenza di trattamento economico spettante al Luogotenente rispetto a quella prevista per il 1° Maresciallo.

L'incremento dell'andamento delle consistenze determinato dalle suddette modalità di avanzamento è riportato nella Tabella 14, mentre la differenza tra le retribuzioni lorde ed il calcolo degli oneri complessivi sono riportati rispettivamente nelle tabelle 15 e 16.

Tabella 14. Incremento consistenze medie Luogotenente (compresi i 1° Luogotenenti)

SVILUPPO CONS. LGT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cons. LGT riordino	11.775	12.184	12.725	12.808	14.203	17.280	18.856	18.655	17.379	15.813
Cons. 1° LGT riordino	1.570	5.245	8.267	10.087	9.345	6.576	4.381	3.139	2.612	1.972
Cons. LGT pre-riordino	10.227	12.223	12.733	12.797	12.835	12.760	11.694	10.950	9.894	8.699
Δ Cons. LGBT	3.118	5.206	8.259	10.098	10.713	11.096	11.543	10.844	10.097	9.086

Tabella 15. Differenza di costo tra Luogotenente e 1° Maresciallo+8

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	1° M.llo Luogotenente +25 a. serv.	1° Maresciallo +8 a. grado +25 a. serv.	Δ Retribuzione Lgt - 1 M.llo
Stipendio annuo	26.005,74	25.350,92	
Importo aggiuntivo pens.le	3.434,99	3.434,99	
Indennità di vacanza contrattuale	195,00	190,19	
Indennità operativa di campagna	5.413,07	5.413,07	
Assegno funzionale	1.981,85	1.981,85	
Retribuzione annuale lorda	37.030,65	36.371,02	
Contributi Prev. Assist.	11.382,55	11.161,96	
IRAP	3.147,61	3.091,54	
Totale Lordo Stato	51.560,81	50.624,52	936,29

Tabella 16. Oneri per nuova modalità promozione al grado di Luogotenente

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri per anno	1.459.676	4.874.326	7.732.819	9.454.656	10.030.475	10.389.074	10.823.512	10.208.370	9.567.948	8.700.007

Gli oneri relativi all'attribuzione della qualifica di Primo Luogotenente, compresi quelli derivanti dalle modalità previste nel periodo transitorio, derivanti dall'attribuzione dell'incremento dei parametri stipendiali, sono inclusi negli oneri complessivi inerenti la revisione dei parametri di cui al successivo Punto 5.a..

c. Concorso straordinario per il ruolo Marescialli riservato al personale appartenente ai ruoli Sergenti e Graduati arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958

Per determinare l'onere derivante dal provvedimento è necessario in primo luogo determinare l'entità di personale del ruolo Sergenti e del Ruolo Graduati che accederà al concorso e transiterà nel Ruolo Marescialli. Il totale dei posti a concorso è di 5.600 unità complessive, di cui, dall'analisi dei dati rilevati dai rispettivi ruoli è emerso che 2.100 verranno ricoperti da personale proveniente dal ruolo Sergenti e 3.500 verranno ricoperti da personale proveniente dal ruolo Graduati.

Gli oneri verranno determinati moltiplicando i contingenti di personale del ruolo Sergenti e del ruolo Graduati per la differenza di stipendio spettante tra il grado rivestito e il grado di Maresciallo.

I conteggi sono stati effettuati tenendo conto di tutto il personale che potenzialmente potrebbe partecipare al concorso per il transito al ruolo Marescialli. Qualora a consuntivo dovessero essere accertati transiti in numero inferiore rispetto a quelli stimati, la minore spesa potrà essere destinata al bilancio della difesa secondo i principi fissati nella Legge 244/2012.

L'immissione in ruolo, e i relativi oneri associati, è prevista a decorrere dal 1/1/2018 per il personale proveniente dal ruolo Sergenti e dal 1/7/2018 per il personale proveniente dal ruolo Graduati.

- **Transito personale proveniente dal ruolo Sergenti**

Nel determinare la differenza del trattamento economico si è tenuto conto che il personale arruolato nel grado di Sergente negli anni 1996 e 1997 riveste attualmente il grado di Sergente Maggiore Capo, e che agli stessi, alla luce delle disposizioni riportate negli articolo 8 (disposizioni transitorie per il ruolo Sergenti), verrà attribuita la Qualifica Speciale secondo lo sviluppo riportato nella Tabella 17 (in cui si tiene conto delle permanenze e delle modalità di avanzamento per il suddetto personale definite nel periodo transitorio con i criteri fissati nella successiva tabella 32).

Tabella 17. Sviluppo Carriera ruolo Sergenti ex 958/86

SERGENTE		Sergente Maggiore		Sergente Maggiore Capo					Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale			
1996	1997	2003	2004		2010	2011	2012	2013	2017	2017	2017	2018
1° Corso	2° Corso	1° Corso	2° Corso	1° TERZO	1° Corso	2° Corso			1° Corso	2° Corso		
				2° TERZO		1° Corso	2° Corso			1° Corso	2° Corso	
				3° TERZO			1° Corso	2° Corso			1° Corso	2° Corso

Tenuto conto dello sviluppo di carriera sopra analizzato, sono stati confrontati gli emolumenti spettanti in funzione dello sviluppo di carriera con e senza il transito al ruolo Marescialli, e, quando presenti, sono stati valorizzati gli oneri derivanti dal passaggio di ruolo.

Nella tabella 18 si riportano i contingenti di personale ed il relativo sviluppo di carriera che si avrà per il personale interessato dal transito al ruolo Marescialli. Tali contingenti, al fine di definire gli oneri aggiuntivi derivanti dal provvedimento sono stati moltiplicati per il differenziale delle competenze spettanti, determinato nelle tabelle 19 e 20. Nel determinare i differenziali si è tenuto conto delle modifiche alle tabelle dei parametri di cui alla successiva tabella 41.

Tabella 18. Contingenti Ruolo Sergenti interessati dal concorso per il transito al ruolo Marescialli e sviluppo di carriera.

Progressione carriera attuale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sergenti Maggiori Capo Q.S.	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sergenti Maggiori Capo	-	0								
Totale	-	2.100								
Progressione carriera futura	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Maresciallo	-	2.100	2.100							
Maresciallo Ordinario	-			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Personale destinatario di assegno ad-personam	-									
Personale destinatario di benefici economici	-	2.100								

Tabella 19. Differenza di retribuzione tra Maresciallo e Serg. Magg. Capo (+17 serv.)

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	Maresciallo	Sergente Maggiore Capo +17 a. serv.	Δ Retribuzione M.llo - SMC
Stipendio annuo	23.152,61	23.059,01	93,60
Importo aggiuntivo pens.le	3.235,96	3.280,55	Ass. ad personam
Indennità di vacanza contrattuale	169,39	168,74	0,65
Indennità operativa di campagna	2.517,84	4.531,93	Ass. ad personam
Assegno funzionale	1.981,85	1.950,26	31,59
Retribuzione annuale lorda	31.057,65	32.990,49	125,84
Contributi Prev. Assist.	9.671,46	10.130,49	39,17
IRAP	2.639,90	2.804,19	10,70
Totale Lordo Stato	43.369,01	45.925,17	175,71

Tabella 20. Differenza di retribuzione tra Maresciallo Ordinario e Sergente Maggiore Capo QS (25 anni serv.)

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	Maresciallo Ordinario (17 anni serv.)	Caporal Maggiore Capo Scelto QS (25 anni serv.)	Δ Retribuzione M.llo Ordinario – CMCS+5
Stipendio annuo	24.041,29	24.041,29	-
Importo aggiuntivo pens.le	3.292,64	3.280,55	12,09
Indennità di vacanza contrattuale	173,94	171,86	2,08
Indennità operativa di campagna	4.196,27	4.867,72	
Assegno funzionale	1.981,85	3.269,76	
Retribuzione annuale lorda	33.685,99	35.631,18	14,17
Contributi Prev. Assist.	10.390,25	10.860,99	3,43
IRAP	2.863,31	3.028,65	1,20
Totale Lordo Stato	46.939,55	49.520,82	18,80

Gli oneri complessivi per concorso per transito dal ruolo Sergenti ex 958/86 al ruolo Marescialli sono riportati nella tabella 21.

Tabella 21. Riepilogo oneri per concorso per transito nel ruolo Marescialli dal ruolo Sergenti ex 958/86

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri Δ M.llo – SMC Q.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri Δ M.llo - SMC	0	52.713	52.713	-	-	-	-	-	-	-
Oneri Δ M.llo Ord. – SMC				39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
Oneri per anno	-	52.713	52.713	39.480						

È inoltre necessario introdurre specifiche previsioni che da un lato incentivino la partecipazione al concorso di cui all'articolo 2296-ter, dall'altro evitino penalizzazioni per il personale che successivamente all'immissione nel ruolo marescialli arrivi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto permanendo nel ruolo sergenti. In tal senso si prevede l'accantonamento, per gli anni 2018, 2019 e 2020 nel limite massimo di 4.300.000 euro annui, esclusivamente per il personale proveniente dal ruolo sergenti in quanto quello proveniente dal ruolo graduati è percettore di trattamento economico più favorevole con il transito nel ruolo marescialli.

- Transito personale proveniente dal ruolo Graduati

Nel determinare la differenza del trattamento economico si è tenuto conto che il personale arruolato nel grado di Primo Caporal Maggiore negli anni 1996, 1997 e 1998 riveste attualmente il grado di Caporal Maggiore Capo Scelto, e che agli stessi, alla luce delle disposizioni riportate negli articolo 10 (disposizioni transitorie per il ruolo Graduati), verrà attribuita la Qualifica Speciale secondo lo sviluppo riportato nella Tabella 22 (in cui si tiene conto delle permanenze e delle modalità di avanzamento per il suddetto personale definite nel periodo transitorio con i criteri fissati nella tabella 36).

Tabella 22. Sviluppo Carriera ruolo Graduati ex 958/86

Primo caporal maggiore			Caporal maggiore capo scelto +5			Caporal maggiore capo scelto Q.S.		
1996	1997	1998	2012	2013	2014	2017	2017	2018

1° corso EI	2° corso EI 3° corso EI		1° corso EI	2° corso EI 3° corso EI		1° corso EI	2° corso EI 3° corso EI	
1° corso AM	2° corso AM	3° corso AM	1° corso AM	2° corso AM	3° corso AM	1° corso AM	2° corso AM	3° corso AM
1° corso MM	2° corso MM	3° corso MM	1° corso MM	2° corso MM	3° corso MM	1° corso MM	2° corso MM	3° corso MM
1° corso CP	2° corso CP	3° corso CP	1° corso CP	2° corso CP	3° corso CP	1° corso CP	2° corso CP	3° corso CP

Tenuto conto dello sviluppo di carriera sopra analizzato, gli oneri sono determinati dal confronto con lo sviluppo di carriera che verrà determinato dal transito nel ruolo Marescialli, come specificato nella tabella 23.

Tabella 23. Contingenti Ruolo Graduati interessati dal concorso per il transito al ruolo Marescialli e sviluppo di carriera.

Progressione carriera attuale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S.		2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Caporal Maggiore Capo Scelto +5		600	0	0	0	0	0	0	0	0
Progressione carriera futura	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Maresciallo		3.500	3.500	-	-	-	-	-	-	-
Maresciallo Ordinario		-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personale destinatario di assegno ad-personam		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ M.llo – CMCS Q.S.		2.900	3.500							
Δ M.llo – CMCS+5		600	-							
Δ M.llo Ordinario – CMCS Q.S.				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personale destinatario di benefici economici	-	3.500								

Gli oneri sono determinati moltiplicando il personale destinatario di benefici economici per il differenziale del trattamento economico come determinato nella tabelle 24, 25, e 26. Nel determinare i differenziali si è tenuto conto delle modifiche alle tabelle dei parametri di cui alla successiva tabella 41.

Tabella 24. Differenza di retribuzione tra Maresciallo e Caporal Maggiore Capo Scelto+5 (17 anni serv.)

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	Maresciallo	Caporal Maggiore Capo Scelto+5 (17 anni serv.)	Δ Retribuzione M.llo – CMCS+5
Stipendio annuo	23.152,61	21.702,59	1.450,02
Importo aggiuntivo pens.le	3.235,96	3.177,98	57,98
Indennità di vacanza contrattuale	169,39	159,25	6,63
Indennità operativa di campagna	2.517,84	3.860,48	Ass. ad-personam
Assegno funzionale	1.981,85	1.569,10	412,75
Retribuzione annuale lorda	31.057,65	30.472,91	1.927,38
Contributi Prev. Assist.	9.671,46	9.394,96	601,42
IRAP	2.639,90	2.590,20	163,83
Totale Lordo Stato	43.369,01	42.458,07	2.692,63

Tabella 25. Differenza di retribuzione tra Maresciallo e Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S. (17 anni serv.)

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	Maresciallo	Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S. (17 anni serv.)	Δ Retribuzione M.llo – CMCS Q.S.
---	-------------	---	----------------------------------

Stipendio annuo	23.152,61	22.263,93	888,68
Importo aggiuntivo pens.le	3.235,96	3.177,98	57,98
Indennità di vacanza contrattuale	169,39	159,25	6,63
Indennità operativa di campagna	2.517,84	3.860,48	Ass. ad-personam
Assegno funzionale	1.981,85	1.569,10	412,75
Retribuzione annuale lorda	31.057,65	31.030,74	1.372,80
Contributi Prev. Assist.	9.671,46	9.582,21	414,95
IRAP	2.639,90	2.637,61	116,69
Totale Lordo Stato	43.369,01	43.250,56	1.900,13

Tabella 26. Differenza di retribuzione tra Maresciallo Ordinario e Caporal Maggiore Capo Q.S. (25 anni serv.)

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	Maresciallo Ordinario	Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S. (25 anni serv.)	Δ Retribuzione M.llo Ordinario – CMCS Q.S.
Stipendio annuo	24.041,29	22.263,93	1.777,36
Importo aggiuntivo pens.le	3.292,64	3.177,98	114,66
Indennità di vacanza contrattuale	173,94	159,25	14,69
Indennità operativa di campagna	4.196,27	4.196,27	-
Assegno funzionale	1.981,85	1.569,10	412,75
Retribuzione annuale lorda	33.685,99	31.366,53	2.319,46
Contributi Prev. Assist.	10.390,25	9.663,47	726,78
IRAP	2.863,31	2.666,16	197,15
Totale Lordo Stato	46.939,55	43.696,16	3.243,39

Gli oneri complessivi per concorso per transito dal ruolo Graduati ex 958/86 al ruolo Marescialli sono riportati nella tabella 27.

Tabella 27. Riepilogo oneri per concorso per transito nel ruolo Marescialli dal ruolo Sergenti ex 958/86

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Δ M.llo – CMCS Q.S.		2.755.189	6.650.455							
Δ M.llo – CMCS+5		807.789								
Δ M.llo Ordinario – CMCS Q.S.				11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865
Oneri per anno	-	3.562.978	6.650.455	11.351.865						

L'onere complessivo del provvedimento è riportato nella tabella 28.

Tabella 28. Oneri complessivi per concorso per transito nel ruolo Marescialli dal ruolo Sergenti ex 958/86 e dal ruolo Graduati ex 958/86

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri Sergenti		52.713	52.713	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
Oneri Graduati		3.562.978	6.650.455	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865
Accantonamento Sergenti		4.300.000	4.300.000	4.300.000						
Totale Oneri	-	7.915.691	11.003.168	15.691.345	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865	11.351.865

4- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI SERGENTI. – ARTT. 6 E 7.

a. Riduzione degli anni di permanenza nel grado di Sergente per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore (e gradi equivalenti).

Gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di Sergente a quello di Sergente Maggiore sono determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il Sergente ed il Sergente Maggiore (a parità di anzianità assoluta) per il periodo di anticipo.

Al fine di armonizzare la progressiva riduzione della permanenza nei gradi di Sergente ed evitare scavalcamenti tra personale di corsi differenti è stato previsto un periodo transitorio che interesserà i Sergenti che hanno rivestito il grado nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012; ai Sergenti con anzianità 2010 verrà attribuita anzianità da Sergente Maggiore al 01/01/2017, a quelli con anzianità 2011 verrà attribuita anzianità da Sergente Maggiore al 02/01/2017, a quelli con anzianità 2012 verrà attribuita anzianità da Sergente Maggiore al 03/01/2017.

Il riepilogo delle tempistiche della promozione a Sergente Maggiore è riportato nella tabella 29.

Tabella 29. Tempistiche e permanenze per la promozione da Sergente a Sergente Maggiore.

	Serg.	Anz.	Promoz.	VIGENTE			TRANSITORIO			REGIME						
				2014	2015	2016	1/1/17	2/1/17	3/1/17	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Art. 1285 COM	2008	7	2015													
	2009	7	2016													
	2010	7	2017													
	2011	6	2017													
	2012	5	2017													
	2013	5	2018													
	2014	5	2019													
	2015	5	2020													
	2016	5	2021													

Il numero dei Sergenti, espresso in anni persona, che beneficeranno di una riduzione della permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento, espresso in anni persona, è riportato nella tabella 30 mentre la differenza tra le retribuzioni lorde ed il calcolo degli oneri complessivi sono riportati rispettivamente nelle tabelle 31 e 32.

Tabella 30. Contingenti annuali dei Sergenti con riduzione della permanenza per l'avanzamento

Promoz. Antic. per anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anticipo 1° anno	1.146	681	583	495	698	720	720	720	720	720
Anticipo 2° anno	897	1.146	681	583	495	698	720	720	720	720
Tot. Serg. anticipatari	2.043	1.827	1.264	1.078	1.193	1.418	1.440	1.440	1.440	1.440

Tabella 31. Differenza di retribuzione tra Serg. Magg.+10 e Serg.+10

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	Sergente Maggiore	Sergente +10 a. serv.	Δ Retribuzione SE - SM
Stipendio annuo	21.749,39	21.001,11	
Importo aggiuntivo pens.le	3.210,09	3.161,34	
Indennità di vacanza contrattuale	163,15	157,56	
Indennità operativa di campagna	2.937,35	2.937,35	
Assegno funzionale	-	-	
Retribuzione annuale lorda	28.059,98	27.257,36	
Contributi Prev. Assist.	8.815,38	8.551,48	
IRAP	2.385,10	2.316,88	
Totale Lordo Stato	39.260,46	38.125,72	1.134,74

Tabella 32. Oneri per la riduzione della permanenza nel grado di Sergente per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri per anno	2.318.274	2.073.170	1.434.311	1.223.250	1.353.745	1.609.061	1.634.026	1.634.026	1.634.026	1.634.026

b. Riduzione degli anni di permanenza nel grado di Sergente Maggiore per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore Capo (e gradi equivalenti) ed attribuzione della Qualifica Speciale.

Gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di Sergente Maggiore a quello di Sergente Maggiore Capo sono determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il Sergente Maggiore ed il Sergente Maggiore Capo (a parità di anzianità assoluta) per il periodo di anticipo.

Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, è stato definito, per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore Capo e per l'attribuzione della Qualifica Speciale, un periodo "transitorio". In particolare, è stata modulata la permanenza nel grado di Sergente Maggiore e in quello di Sergente Maggiore Capo in maniera da assicurare un progressivo avvicinamento alle permanenze previste a regime e garantire, per il personale promosso in prima valutazione, la somma delle tre permanenze nel grado di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore capo, ai fini dell'attribuzione della Qualifica Speciale pari a 17 anni (periodo previsto a regime dal presente Decreto Legislativo).

Il riepilogo delle tempistiche delle promozioni a Sergente Maggiore Capo e della successiva attribuzione della Qualifica Speciale è riportato nella Tabella 33.

Tabella 33. Tempistiche e permanenze per la promozione a Sergente Maggiore Capo e per l'attribuzione della Qualifica Speciale.

Anzianità Serg.	permanenza	Anzianità SM	Permanenza per ins. Aliq.	Promozione SMC	permanenza	Qualifica Speciale SMC 1 ^a val.	Qualifica Speciale SMC 2 ^a val.	Qualifica Speciale SMC 3 ^a val.
1996	7	2003	7	2010	7	01/10/2017	2018	2019
1997	7	2004	7	2011	6	01/10/2017	2018	2019
1998	7	2005	7	2012	5	01/10/2017	2018	2019
1999	7	2006	7	2013	4	01/10/2017	2018	2019
2000	7	2007	7	2014	3	01/10/2017	2018	2019
2001	7	2008	7	2015	3	2018	2019	2020
2002	7	2009	7	2016	3	2019	2020	2021

Anzianità Serg.	permanenza	Anzianità SM	Permanenza per ins. Aliq.	Promozione SMC	permanenza	Qualifica Speciale SMC 1 ^a val.	Qualifica Speciale SMC 2 ^a val.	Qualifica Speciale SMC 3 ^a val.
2003	7	2010	7	2017	3	2020	2021	2022
2004	7	2011	6	2017	4	2021	2022	2023
2005	7	2012	5	2017	5	2022	2023	2024
2006	7	2013	4	2017	6	2023	2024	2025
2007	7	2014	4	2018	6	2024	2025	2026
2008	7	2015	4	2019	6	2025	2026	2027
2009	7	2016	4	2020	6	2026	2027	2028
2010	7	2017	4	2021	6	2027	2028	2029
2011	6	2017	4	2021	7	2028	2029	2030
2012	5	2017	4	2021	8	2029	2030	2031
2013	5	2018	4	2022	8	2030	2031	2032
2014	5	2019	4	2023	8	2031	2032	2033
2015	5	2020	4	2024	8	2032	2033	2034
2016	5	2021	4	2025	8	2033	2034	2035
2017	5	2022	4	2026	8	2034	2035	2036
2018	5	2023	4	2027	8	2035	2036	2037

Il numero dei Sergenti Maggiori, espresso in anni persona, che beneficeranno di una riduzione della permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento, espresso in anni persona, è riportato nella tabella 34 mentre la differenza tra le retribuzioni lorde è riportato nella tabella 35.

Tabella 34. Contingenti annuali dei Sergenti Maggiore con riduzione della permanenza per l'avanzamento

Promoz. Antic. per anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anticipo 1° anno	906	1013	922	1101	728	1014	1136	673	574	485
Anticipo 2° anno	980	906	1013	922	1101	728	1014	1136	673	574
Anticipo 3° anno	932	980	906	1013	922	1101	728	1014	1136	673
Tot. Serg. Magg. anticipatari	2.043	1.827	1.264	1.078	1.193	1.418	1.440	1.440	1.440	1.440

Tabella 35. Differenza di retribuzione tra Serg. Magg.+17 e Serg. Magg. Capo+17

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	Sergente Maggiore Capo +17 a. serv.	Sergente Maggiore +17 a. serv.	"Δ Retribuzione
Stipendio annuo	22.497,80	21.749,39	
Importo aggiuntivo pens.le	3.280,55	3.210,09	
Indennità di vacanza contrattuale	168,74	163,15	
Indennità operativa di campagna	4.531,93	3.860,48	
Assegno funzionale	1.950,26	1.950,26	
Retribuzione annuale lorda	32.429,28	30.933,37	
Contributi Prev. Assist.	9.942,43	9.510,74	
IRAP	2.756,49	2.629,34	
Totale Lordo Stato	45.128,20	43.073,45	2.054,75

Nella Tabella 36 sono riportati gli oneri complessivi annuali per l'anticipo della promozione a SMC.

Tabella 36. Oneri per la riduzione della permanenza nel grado di Sergente Maggiore per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore Capo

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri per anno	5.790.286	5.956.720	5.837.545	6.238.221	5.652.617	5.841.654	5.913.571	5.800.559	4.896.469	3.558.827
Oneri per anno	5.790.286	5.956.720	5.837.545	6.238.221	5.652.617	5.841.654	5.913.571	5.800.559	4.896.469	3.558.827

Gli oneri relativi all'attribuzione della Qualifica Speciale, compresi quelli derivanti dalle modalità previste nel periodo transitorio, sono inclusi negli oneri complessivi inerenti la revisione dei parametri stipendiali di cui al successivo Punto 6.a..

5- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI GRADUATI – ARTT. 8 E 9.

a. Riduzione degli anni di permanenza nel grado di Caporal Maggiore Capo per l'avanzamento al grado di Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi equivalenti).

Gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di Caporal Maggiore Capo a quello di Caporal Maggiore Capo Scelto (riduzione di 1 anno a regime) sono determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il Caporal Maggiore Capo e il di Caporal Maggiore Capo Scelto (a parità di anzianità assoluta) per il periodo di anticipo.

Al fine di armonizzare la progressiva riduzione della permanenza nel grado di Caporal Maggiore Capo ed evitare scavalcamenti tra personale di corsi differenti è stato previsto un periodo transitorio che interesserà i Caporal Maggiore Capo che hanno rivestito il grado nel corso degli anni 2012 e 2013 con attribuzione delle anzianità riportate nella tabella 37.

Tabella 37. Tempistiche e permanenze per la promozione da Caporal Maggiore Capo a Caporal Maggiore Capo Scelto per il periodo transitorio.

2012		2013		2014	2015	2016	Promozione C.le Mag. Ca. SC.	Permanenza nel grado	
1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.				2017	minima	massima
							1° gen.	4 anni e 6 mesi	5 anni
							1° aprile	4 anni e 3 mesi	4 anni 9 mesi
							1° luglio	4 anni	4 anni e 6 mesi
							31 dicembre	4 anni	4 anni e 6 mesi

Il numero dei Caporal Maggiore Capo, espresso in anni persona, che beneficeranno di una riduzione della permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento, espresso in anni persona, è riportato nella tabella 38 mentre la differenza tra le retribuzioni lorde è riportato nella tabella 39.

Tabella 38. Contingenti annuali dei Caporal Maggiore Capo con riduzione della permanenza per l'avanzamento

Promoz. Antic. per anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anticipo 1 anno	3.923	4.317	2.925	5.032	3.557	3.458	3.142	2.784	2.048	1.482

Tabella 39. Differenza di retribuzione tra CMCS (+17 serv.) e CMC (+17 serv.)

Importi "lordo dipendente" compresa 13 ^a mensilità	CMCS+17 a. serv.	CMC +17 a. serv.	Δ Retribuzione CMCS - CMC
Stipendio annuo	20.860,71	20.205,90	
Importo aggiuntivo pensionabile	3.177,98	3.177,98	
Indennità di vacanza contrattuale	156,52	151,58	
Indennità operativa di campagna	3.860,48	2.937,35	
Assegno funzionale	1.569,10	1.569,10	
Retribuzione annuale lorda	29.624,79	28.041,91	
Contributi Prev. Assist.	9.111,33	8.667,31	
IRAP	2.518,11	2.383,56	
Totale Lordo Stato	41.254,23	39.092,78	2.161,45

Gli oneri complessivi annui sono riportati in Tabella 40.

Tabella 40. Oneri per la riduzione della permanenza nel grado di Caporal Maggiore Capo per l'avanzamento a Caporal Maggiore Capo Scelto

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri per anno	8.479.368	9.330.980	6.322.241	10.876.416	7.688.278	7.474.294	6.791.276	6.017.477	4.426.650	3.203.269

La qualifica speciale è attribuita all'ottavo anno di permanenza nel grado di Caporal Maggiore Capo Scelto. È stato definito, per l'attribuzione della Qualifica Speciale, un periodo "transitorio". In particolare, al personale che alla data del 01/01/2017 riveste il grado di CMCS da almeno 7 anni è attribuita la Qualifica Speciale con decorrenza 01/10/2017; al personale che, alla data del 30/09/2017 riveste il grado di CMCS da meno di sette anni verrà attribuita la Qualifica Speciale al raggiungimento del settimo anno di permanenza nel grado.

Gli oneri relativi all'attribuzione della Qualifica Speciale, compresi quelli derivanti dalle modalità previste nel periodo transitorio, sono inclusi negli oneri complessivi inerenti la revisione dei parametri stipendiali di cui al successivo Punto 6.a..

6- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA MODIFICA DELLE NORME DI TRATTAENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE CONNESSE CON IL RIORDINO DEI RUOLI – ART. 10.

a. Revisione della tabella dei parametri stipendiali.

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare il sistema parametrico in seguito alle nuove progressioni di carriera, al fine di valorizzare il grado di Luogotenente, la qualifica di Primo Luogotenente e le qualifiche Speciali per i Gradi di Sergente Maggiore Capo e Caporal Maggiore Capo Scelto. In tale ambito è stato rivisto complessivamente il sistema parametrico apportando le seguenti modifiche:

- inserimento di un parametro per il Primo Luogotenente;
- inserimento di un parametro per il Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale;
- inserimento di un parametro per il Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale;
- maturazione del parametro correlato all'anzianità nel grado di Sergente Maggiore Capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni);
- maturazione del parametro correlato all'anzianità nel grado di Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni);
- revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni grado/qualifica.

Nella tabella 41 sono riportati i nuovi parametri e, per ogni grado/qualifica economica, l'incremento unitario a favore dell'amministrato e l'onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione derivante dall'incremento parametrico, tenendo conto delle permanenze per gli avanzamenti fissati anche nel periodo transitorio per l'attribuzione dei gradi, delle qualifiche e dei parametri stipendiali correlati alla permanenza nel grado.

Nella stessa tabella sono riportati gli effetti che l'incremento parametrico ha sulla sugli emolumenti corrisposti al personale volontario in ferma prefissata, la cui paga è calcolata in misura percentuale rispetto a quella prevista per il Primo Caporal Maggiore.

Nella tabella 42 sono riportati gli oneri complessivi del provvedimento ottenuti moltiplicando l'“incremento lordo annuo amministrazione” per ogni grado/posizione economica riportato nella tabella 40 per lo sviluppo delle consistenze medie riportano nella tabella 1.

Si è tenuto conto dell'incremento della percentuale dal 60% al 64% per la determinazione della paga dei volontari in ferma prefissata annuale con meno di 12 mesi di servizio, e dell'incremento della percentuale dal 70% al 74% per la determinazione della paga dei volontari in rafferma annuale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale, il cui costo complessivo è specificato ai successivi punti 5.b. e 5.c..

Nel calcolare gli oneri per l'anno 2017 si è tenuto conto che il provvedimento sarà efficace dalla data del 01 ottobre 2017 pertanto sono stati considerati gli oneri per tre mesi e per i ratei di tredicesima mensilità.

Tabella 41. Tabella dei parametri ed oneri unitari connessi all'incremento dei parametri per grado/posizione economica

Gradi/Posizioni Economiche FA	PARAMETRI ATTUALI	INCREMENTO PARAMETRI	PARAMETRI FUTURI	VALORE PUNTO PARAMETRALE	IMPORTO LORDO ANNUO DIP. X 12 MENS.	NUOVO IMPORTO LORDO ANNUO DIP. X 12 MENS.	INCR. ANNUO LORDO DIP. X 12 MENS.	INCREMENTO ANNUO LORDO DIP. 13^ MENS.	INCREMENTO ANNUO LORDO DIP. COMPLESSIVO	ONERI A CARICO AMM.NE	INCREMENTO LORDO ANNUO AMM.NE
Tenente Colonnello	150	4	154	170,7	25.605,00	26.287,80	682,80	56,90	739,70	310,75	1.050,45
Maggiore	150	4	154	171,7	25.755,00	26.441,80	686,80	57,23	744,03	312,57	1.056,60
Capitano	144,5	6	150,5	172,7	24.955,15	25.991,35	1.036,20	86,35	1.122,55	471,58	1.594,13
Tenente	139	9	148	172,7	24.005,30	25.559,60	1.554,30	129,53	1.683,83	707,37	2.391,20
Sottotenente	133,25	3,5	136,75	172,7	23.012,28	23.616,73	604,45	50,37	654,82	275,09	929,91
Primo Luogotenente	139	9	148	172,7	24.005,30	25.559,60	1.554,30	129,53	1.683,83	707,37	2.391,20
Luogotenente	139	4,5	143,5	172,7	24.005,30	24.782,45	777,15	64,76	841,91	353,69	1.195,60
Primo Maresciallo (con 8 anni grado)	135,5	4,5	140	172,7	23.400,85	24.178,00	777,15	64,76	841,91	353,69	1.195,60
1° Maresciallo	133	4,5	137,5	172,7	22.969,10	23.746,25	777,15	64,76	841,91	353,69	1.195,60
Maresciallo capo +10	133	3,5	136,5	172,7	22.969,10	23.573,55	604,45	50,37	654,82	275,09	929,91
Maresciallo capo	128	5,5	133,5	172,7	22.105,60	23.055,45	949,85	79,15	1.029,00	432,28	1.461,29
Maresciallo ordinario	124	7	131	172,7	21.414,80	22.623,70	1.208,90	100,74	1.309,64	550,18	1.859,82
Maresciallo	120,75	4	124,75	172,7	20.853,53	21.544,33	690,80	57,57	748,37	314,39	1.062,76
Sergente maggiore capo Qual. Spec.	122,5	8,5	131	172,7	21.155,75	22.623,70	1.467,95	122,33	1.590,28	668,08	2.258,36
Sergente maggiore capo +4	120,25	5,5	125,75	172,7	20.767,18	21.717,03	949,85	79,15	1.029,00	432,28	1.461,29
Sergente maggiore capo	120,25	4	124,25	172,7	20.767,18	21.457,98	690,80	57,57	748,37	314,39	1.062,76
Sergente maggiore	116,25	5,25	121,5	172,7	20.076,38	20.983,05	906,67	75,56	982,23	412,64	1.394,87
Sergente	112,25	4,5	116,75	172,7	19.385,58	20.162,73	777,15	64,76	841,91	353,69	1.195,60
Caporal maggiore capo scelto Qual. Spec.	113,5	8	121,5	172,7	19.601,45	20.983,05	1.381,60	115,13	1.496,73	628,78	2.125,51
Caporal maggiore capo scelto+5	111,5	5,5	117	172,7	19.256,05	20.205,90	949,85	79,15	1.029,00	432,28	1.461,29
Caporal maggiore capo scelto	111,5	5	116,5	172,7	19.256,05	20.119,55	863,50	71,96	935,46	392,99	1.328,44
Caporal maggiore capo	108	4	112	172,7	18.651,60	19.342,40	690,80	57,57	748,37	314,39	1.062,76
Caporal maggiore scelto	104,5	4	108,5	172,7	18.047,15	18.737,95	690,80	57,57	748,37	314,39	1.062,76
Primo caporal maggiore	101,25	4	105,25	172,7	17.485,88	18.176,68	690,80	57,57	748,37	314,39	1.062,76
Primo caporal maggiore (VFP4 Raff.)	101,25	4	105,25	172,7	17.485,88	18.176,68	690,80	57,57	748,37	314,39	1.062,76
VFP4 (74% del Primo caporal maggiore)	101,25	4	105,25	127,798	12.939,55	13.450,74	511,19	42,60	553,79	232,65	786,44
VFP1 Raff. (74% del Primo caporal magg.)	101,25	4	105,25	127,798	12.939,55	13.450,74	511,19	42,60	553,79	232,65	786,44
VFP1 (64% del Primo caporal maggiore)	101,25	4	105,25	110,528	11.190,96	11.633,07	442,11	36,84	478,95	201,21	680,16

Tabella 42. Sviluppo decennale degli oneri complessivi connessi all'incremento dei parametri per grado/posizione economica

Gradi/Posizioni Economiche FA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitano	2.527.498	9.695.518	9.296.985	8.939.899	8.525.425	8.131.674	7.977.043	8.091.820	8.299.058	8.485.571
Tenente	1.347.441	5.707.794	6.018.650	6.255.379	6.575.800	6.848.396	6.901.003	6.860.352	6.848.396	6.836.440
Sottotenente	247.589	995.935	985.706	989.425	989.425	989.425	989.425	989.425	989.425	989.425
Primo Luogotenente	7.039.095	29.134.379	30.428.019	30.626.488	33.962.212	41.319.934	45.088.465	44.607.834	41.556.663	37.812.044
Luogotenente	469.273	6.270.922	9.884.025	12.060.017	11.172.881	7.862.265	5.237.923	3.752.988	3.122.907	2.357.723
Primo Maresciallo (con 8 anni grado)	2.049.856	4.956.957	2.421.090	1.268.532	1.317.551	1.364.180	1.431.133	1.482.544	1.384.505	5.662.361
1° Maresciallo	5.593.913	25.053.797	22.969.866	21.218.312	19.684.357	18.052.364	16.275.702	14.579.146	13.217.357	8.055.952
Maresciallo capo +10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maresciallo capo	3.755.147	8.881.713	8.704.897	8.266.511	7.719.989	7.161.776	6.616.716	6.322.997	6.263.084	6.331.764
Maresciallo ordinario	1.162.389	5.185.184	5.611.083	5.891.917	6.063.020	6.321.535	6.686.061	6.853.445	6.909.239	7.052.446
Maresciallo	264.095	1.036.187	1.103.140	1.158.403	1.173.282	1.169.031	1.169.031	1.169.031	1.169.031	1.169.031
Sergente maggiore capo Qual. Spec.	2.174.232	10.009.031	12.037.035	13.839.202	16.176.600	18.123.302	19.929.987	21.603.428	24.060.519	26.492.768
Sergente maggiore capo +4	1.240.269	5.475.449	5.317.630	5.183.191	5.094.053	6.314.229	5.856.846	5.728.252	5.589.430	5.541.207
Sergente maggiore capo	932.302	4.082.044	4.080.981	4.044.847	3.331.739	2.380.572	3.067.112	3.952.388	4.069.291	3.452.893
Sergente maggiore	1.640.363	7.046.866	7.424.875	7.077.553	7.327.234	7.039.892	6.300.612	5.071.735	4.378.486	4.573.768
Sergente	1.418.579	4.471.544	3.927.546	4.143.949	4.291.008	4.304.160	4.304.160	4.304.160	4.304.160	4.304.160
Caporal maggiore capo scelto Qual. Spec.	2.437.430	15.828.680	20.764.117	24.505.016	32.286.512	39.621.651	42.127.628	46.759.117	57.035.962	68.099.247
Caporal maggiore capo scelto+5	1.868.623	8.646.446	10.293.318	9.444.310	7.278.680	9.301.103	15.185.713	16.760.983	15.013.281	13.097.532
Caporal maggiore capo scelto	5.286.212	23.015.299	22.578.241	25.665.545	27.764.488	25.096.971	21.661.614	20.369.038	17.841.008	14.137.305
Caporal maggiore capo	4.583.930	15.953.023	15.420.582	14.124.021	11.974.066	10.145.064	8.208.724	6.590.147	5.560.337	5.196.874
Caporal maggiore scelto	3.712.736	12.694.614	10.716.826	9.105.689	8.073.754	7.710.291	7.675.220	7.680.534	7.678.409	7.678.409
Primo caporal maggiore	392.954	1.530.368	1.537.807	1.535.682	1.535.682	1.535.682	1.535.682	1.535.682	1.535.682	1.535.682
Primo caporal maggiore (VFP4 RAFF.)	1.101.546	4.730.325	5.119.293	5.528.454	5.531.642	5.262.765	4.982.198	4.746.266	4.746.266	4.746.266
VFP4 (74% Primo caporal maggiore)	1.434.072	5.567.202	5.209.372	4.780.763	4.672.235	4.816.153	5.214.877	6.234.889	6.234.889	6.234.889
VFP1 Raff. (74% Primo caporal maggiore)	1.741.766	5.780.327	5.806.280	6.004.462	6.260.055	6.161.750	6.161.750	6.161.750	5.965.140	5.965.140
VFP1 (64% Primo caporal maggiore)	1.244.529	6.159.561	6.301.715	6.539.772	6.182.686	6.267.707	6.267.707	5.927.625	6.097.666	6.097.666
TOTALE ONERI PER ANNO	55.665.839	227.909.166	233.959.080	238.197.341	244.964.376	253.301.873	256.852.332	258.135.575	259.870.191	261.906.564

b. Incremento della percentuale per la determinazione della paga del volontario in ferma prefissata annuale con meno di 12 mesi di servizio dal 60% al 64%.

Per determinare gli oneri derivanti dall'aumento della percentuale per la determinazione della paga dei volontari in ferma prefissata annuale con meno di 12 mesi di servizio dal 60% al 64% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente, è stato moltiplicato lo sviluppo decennale della forza bilanciata prevista per il Volontari in Ferma prefissata annuale (non in rafferma) delle Forze armate compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto riportati nella tabella 1 per la differenza di costo come determinata nella tabella 43.

Tabella 43. Differenza di costo per Incremento paga VFP1

Importi "lordo dipendente" 12 mensilità	1° Caporal Maggiore	Paga VFP1 calcolata al 60%	Paga VFP1 calcolata al 64%	Δ Oneri incremento paga VFP1
Stipendio annuo	17.485,88	11.503,87	12.270,79	
Importo aggiuntivo pens.le	2.984,88			
Indennità di vacanza contrattuale	131,16			
Indennità operativa di campagna	1.800,00	557,76	557,76	
Assegno funzionale	-	-	-	
Retribuzione annuale lorda	22.401,92	12.061,63	12.828,55	
Contributi Prev. Assist.	7.049,20	2.918,91	3.104,51	
IRAP	1.904,16	1.025,24	1.090,43	
Totale Lordo Stato	31.355,28	16.005,78	17.023,49	1.017,71

Lo sviluppo annuale degli oneri è riportato nella tabella 44.

Tabella 44. Oneri per l'incremento della percentuale per la determinazione della paga del volontario in ferma prefissata annuale con meno di 12 mesi di servizio dal 60% al 64% del VFP iniziale

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri per anno	7.448.619	9.216.382	9.429.083	9.785.282	9.250.984	9.378.198	9.378.198	8.869.343	9.123.770	9.123.770

c. Incremento della percentuale per la determinazione della paga dei volontari in rafferma annuale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale dal 70% al 74%.

Per determinare gli oneri derivanti dall'aumento della percentuale per la determinazione della paga dei volontari in rafferma annuale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale dal 70% al 74% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente, è stato moltiplicato lo sviluppo decennale della forza bilanciata prevista per il Volontari in Ferma prefissata annuale (non in rafferma) delle Forze armate compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto riportati nella tabella 1 per la differenza di costo come determinata nella tabella 45.

Tabella 45. Differenza di costo per incremento paga VFP1 Raff. e VFP4

Importi "lordo dipendente" 12 mensilità	1° Caporal Maggiore	Paga VFP4 calcolata al 70%	Paga VFP4 calcolata al 74%	Δ Oneri incremento paga VFP4
Stipendio annuo	17.485,88	12.388,78	13.096,71	
Importo aggiuntivo pens.le	2.984,88			
Indennità di vacanza contrattuale	131,16			
Indennità operativa di campagna	1.800,00	669,31	669,31	
Assegno funzionale	-	-	-	
Retribuzione annuale lorda	22.401,92	13.058,09	13.766,02	
Contributi Prev. Assist.	7.049,20	3.160,06	3.331,38	
IRAP	1.904,16	1.109,94	1.170,11	
Totale Lordo Stato	31.355,28	17.328,09	18.267,51	939,42

Lo sviluppo annuale degli oneri è riportato nella tabella 46.

Tabella 46. Oneri per l'incremento della percentuale per la determinazione della paga del volontario volontari in rafferma annuale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale dal 70% al 74%

Sviluppo oneri	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Incremento al 74% VFP4	6.852.129	6.650.154	6.222.718	5.710.734	5.581.094	5.753.008	6.229.294	7.447.722	7.447.722	7.447.722
Incremento al 74% VFP1 Raff.	8.322.322	6.904.737	6.935.738	7.172.472	7.477.783	7.360.356	7.360.356	7.360.356	7.125.501	7.125.501
Incremento VFP4/1R	15.174.451	13.554.891	13.158.456	12.883.206	13.058.877	13.113.364	13.589.650	14.808.077	14.573.222	14.573.222

d. Importo aggiuntivo pensionabile attribuito al grado di Luogotenente

Per determinare l'onere annuale dell'importo aggiuntivo pensionabile attribuito ai Luogotenenti sono state moltiplicate le consistenze annuali determinate in tabella 1 (è stato sommato il personale nel grado Luogotenente e 1° Luogotenente) per l'incremento annuo dell'assegno pensionabile, pari a €160,43 (lordo stato), come determinato nella Tabella 48.

Tabella 47. Costo unitario Importo aggiuntivo pensionabile Luogotenente

	Importo mensile	Importo aggiuntivo pens.le con 13 ^a	Oneri riflessi	Retribuzione lordo stato
Importo aggiuntivo pensionabile Luogotenente	273,53	3.555,89	1.162,78	4.718,67
Importo aggiuntivo pensionabile 1° M.llo/LGT art.4 D.P.R. 185/2010	264,23	3.434,99	1.123,24	4.558,23
Δ Importo aggiuntivo pensionabile Luogotenente - 1° M.llo Lgt				€ 160,43

Gli oneri complessivi annui sono riportati in Tabella 48. Nella determinazione degli oneri per l'anno 2017 si è tenuto conto che la norma ha efficacia a decorrere dal 01/10/2017.

Tabella 48. Oneri complessivi per attribuzione dell'Importo Aggiuntivo Pensionabile ai Luogotenenti

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Consistenze LGT	13.345	17.429	20.992	22.895	23.548	23.856	23.254	21.853	20.113	17.991
Oneri per anno	535.235	2.796.134	3.367.747	3.673.045	3.777.806	3.827.218	3.730.639	3.505.877	3.226.729	2.886.296

e. Una Tantum per il personale che riveste il grado o la qualifica apicale.

Il contributo straordinario sarà corrisposto per il 2017 quale assegno una tantum, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado al personale che riveste il grado e la qualifica apicale del ruolo dei marescialli, dei sergenti e dei graduati.

L'onere è stato determinato moltiplicando le unità di personale destinatario riportato nella tabella 49, per l'importo unitario di fianco a ciascuno indicato.

Tabella 49. Oneri complessivi per attribuzione dell'assegno una tantum apicali

Grado/ qualifica	Destinatari	Importo lordo dipendente	Contributi	IRAP	Importo unitario annuo lordo	Importo totale
Luogotenente +8	2.451	1.500,00	363,00	127,50	1.990,50	4.878.716
Luogotenente +4	2.592	1.300,00	314,60	110,50	1.725,10	4.471.459
Serg. Magg. Capo +8	-	1.200,00	290,40	102,00	1.592,40	-
Cle Magg. Ca. Sc. +12	-	1.000,00	242,00	85,00	1.327,00	-
Cle Magg. Ca. Sc. +8	3.711	800,00	193,60	68,00	1.061,60	3.939.598
TOTALE						13.289.772

f. Una Tantum

Il contributo straordinario, sarà attribuito a tutto il personale militare in servizio destinatario del trattamento economico di cui Legge 208/2015 alla data di cessazione dello stesso.

Nella tabella 50 è riportata la determinazione del costo unitario lordo stato del contributo e l'onere complessivo.

Tabella 50. Oneri complessivi per attribuzione dell'assegno una tantum

Importo lordo amministrato	Contributo 24,2%	IRAP	Importo lordo stato	Destinatari	Onere Complessivo
350	84,7	29,75	464,45	168.500	78.259.825

L'importo unitario lordo amministrato pari a 350,00 euro determina un onere unitario lordo stato. La presente previsione comporta un onere complessivo riferito all'anno 2017 pari a 78.259.825. La relativa quantificazione è avvenuta moltiplicando le unità di personale destinatarie del provvedimento, espresse in anni persona, riportate in tabella 1 nell'anno 2017 pari a 186.500 unità per l'importo pro-capite lordo annuo di 464,45 Euro.

g. Adeguamento degli importi orari per il compenso per lavoro straordinario.

Al fine di determinare gli oneri connessi con l'adeguamento del compenso per il lavoro straordinario per le figure economiche di primo luogotenente, sergente maggiore +4 anni di anzianità nel grado e caporal maggiore capo scelto con 5 anni di anzianità nel grado sono state moltiplicati i differenziali di costo come determinati in tabella 51 per una media di 80 ore di straordinario pro-capite, per il numero medio delle consistenze.

Tabella 51 Determinazione del costo annuale del compenso per l'adeguamento per lavoro straordinario.

Gradi/qualifiche	Unità	Feriale diurno			Ore annuali	Onere Lordo dipendente	Onere Lordo stato
		vigente	riordino	Diff.za			
Primo Luogotenente	11.775	14,38	14,83	0,45	120	635.850	843.773
Sergente maggiore capo +4	3.395	12,44	12,59	0,15	120	61.110	81.093
Caporal maggiore capo scelto +5	5.115	11,54	11,59	0,05	120	30.690	40.726
						727.650	965.592

7- RIEPILOGO DEGLI ONERI PER LA MODIFICA DELLE NORME CONNESSE CON IL RIORDINO DEI RUOLI

ANNESSO 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tab. 2 -Ausiliaria 5 anni	110.635	134.921	113.333	107.037	127.725	106.137	135.820	116.931	102.540	128.624
Tab. 4 -Incremento soprannumeri CC	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096
Tab. 7 -Direttore e vice delle Bande	49.807	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612
Tab. 12 -Promozioni 1° Maresciallo	2.427.980	4.588.134	3.898.386	2.894.648	2.589.271	3.000.332	3.439.601	3.449.781	3.847.093	1.927.157
Tab. 16 -Promozioni Luogotenente	2.919.352	4.874.326	7.732.819	9.454.656	10.030.475	10.389.074	10.823.512	10.208.370	9.567.948	8.700.007
Tab. 28 -Transito M.Ili ex 958/95	0	7.915.691	11.003.168	15.691.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345
Tab. 32 -Avanzamento a SM	2.318.274	2.073.170	1.434.311	1.223.250	1.353.745	1.609.061	1.634.026	1.634.026	1.634.026	1.634.026
Tab. 36 -Avanzamento a SMC	5.790.286	5.956.720	5.837.545	6.238.221	5.652.617	5.841.654	5.913.571	5.800.559	4.896.469	3.558.827
Tab. 40 -Avanzamento a CMCS	8.479.368	9.330.980	6.322.241	10.876.416	7.688.278	7.474.294	6.791.276	6.017.477	4.426.650	3.203.269
Tab. 42 -Incremento Parametri	55.665.839	227.909.166	233.959.080	238.197.341	244.964.376	253.301.873	256.852.332	258.135.575	259.870.191	261.906.564
Tab. 44 -Incremento paga VFP1 AL 64%	7.448.619	9.216.382	9.429.083	9.785.282	9.250.984	9.378.198	9.378.198	8.869.343	9.123.770	9.123.770
Tab. 46 -Incremento paga VFP4 AL 74%	15.174.451	13.554.891	13.158.456	12.883.206	13.058.877	13.113.364	13.589.650	14.808.077	14.573.222	14.573.222
Tab. 48 -Imp. Agg. Pens LGT	535.235	2.796.134	3.367.747	3.673.045	3.777.806	3.827.218	3.730.639	3.505.877	3.226.729	2.886.296
Tab. 49 -Una Tantum apicali	13.289.772									
Tab. 50 -Una tantum	78.259.825									
Tab. 51 -Incremento stanziamento compenso per lavoro straordinario	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592
TOTALE ANNESSO 1	194.703.132	290.683.815	298.589.469	313.357.747	312.218.799	321.765.850	326.013.270	326.270.661	324.993.284	321.366.407

1. CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO RELATIVI AL PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA (COMPRESA LA CAPITANERIA DI PORTO) E AERONAUTICA PER GLI UFFICIALI GENERALI E PER GLI UFFICIALI SUPERIORI.

Al fine di determinare gli oneri derivanti dai provvedimenti di riordino sono stati elaborati gli sviluppi delle consistenze medie per ogni grado e posizione economica per il periodo 2018-2027. A tal fine la banca dati di riferimento è stata tratta dall'elenco del personale pagato da NoiPA nell'anno 2016, integrato con elementi degli annuari delle Forze Armate (es. data di decorrenza del grado rivestito e data di nomina ad ufficiale).

Per determinare lo sviluppo decennale delle consistenze medie sono stati adottati i seguenti criteri:

- si è proceduto all'aggiornamento dei gradi già attribuiti o maturati ma non ancora recepiti nelle banche dati di riferimento;
- gli sviluppi di carriera per il decennio in esame sono stati effettuati tenendo conto delle nuove permanenze in ogni grado fissate nel presente provvedimento e decorrenti dal 1° gennaio 2018;
- le immissioni nei gradi iniziali di ogni ruolo sono state desunte dai reclutamenti autorizzati nel triennio 2017-2019 e con un'estrapolazione statistica per gli anni successivi;
- le cessazioni sono state determinate con i seguenti criteri:
 - o è stato presunto il collocamento in quiescenza al limite dell'età ordinamentale ad eccezione di quanto previsto al successivo punto;
 - o è stato considerato l'anticipo delle fuoriuscite, rispetto al limite di età, determinato dagli strumenti di agevolazione dell'esodo previsti nel COM (contingenti di collocamento anticipato in ausiliaria di cui all'art. 2230 del COM). Le fuoriuscite così calcolate sono state dedotte da quelle previste per limite d'età nell'anno di riferimento.
 - o È stata considerata, su base statistica, un'aliquota di personale che cessa dal servizio a domanda essendo in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Applicando i suddetti criteri lo sviluppo dal 2017 al 2026 delle consistenze medie del personale per ogni grado/anzianità dal grado di Maggiore è riportato in tabella 1.

Tabella 1. – Sviluppo delle consistenze del personale militare non dirigente delle Forze Armate comprese le Capitanerie di Porto.

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	2.040	2.089	2.116	2.122	2.122	2.104	2.096	2.052	2.007	2.000
Colonnello e gradi corrispondenti	55	77	72	56	55	52	61	67	81	72
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	5.715	6.019	6.146	6.229	5.967	5.636	5.569	5.947	5.971	6.372
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 18 anni da ufficiale	1.728	1.315	1.190	1.199	1.161	1.386	1.680	1.951	2.418	2.449
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	278	244	266	263	263	315	298	251	304	406
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	395	526	726	928	1.406	1.607	1.661	1.107	607	283
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	1.994	2.466	3.084	3.810	4.184	4.084	3.367	2.798	1.924	1.359
Maggiore e gradi corrispondenti	141	188	156	218	356	377	447	501	482	515
	12.816	13.394	14.226	15.295	15.984	16.031	15.649	15.144	14.264	13.926

2. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA MODIFICA DELLE NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GENERALI E DEGLI UFFICIALI SUPERIORI CONNESSE CON IL RIORDINO DEI RUOLI

a. Art. 10, comma 3

Art. 4. Decreto Legge 681/1982 (cancellazione doppio sistema temporizzazione e abbattimento)

La previsione reca la modifica dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 681/1982 al fine di disporre il rinvio alle modalità di inquadramento stipendiale per gli Ufficiali Superiori e per gli Ufficiali Generali previste con il meccanismo disciplinato dall'art. 1811 del COM.

La norma non presenta oneri.

b. Art. 10, comma 4

Adeguamenti annuali dirigenza LEGGE 448/1998 Art. 24

La norma estende il meccanismo di revisione di adeguamento retributivo anche ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli in considerazione del loro inquadramento nella carriera dirigenziale.

La norma non presenta oneri in quanto tutto il personale interessato è già destinatario di trattamento economico dirigenziale.

c. Art. 10, comma 5

L 231/1990 Art. 5 Omogeneizzazione stipendiale

La completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale supera il concetto di "omogeneizzazione" e di "parziale omogeneizzazione" per gli ufficiali superiori.

Si rende pertanto necessario abrogare le norme ritenute ormai incompatibili con l'attuale struttura del trattamento economico.

La norma non presenta oneri.

d. Art. 10, comma 1, lett. b)

1810 Principio di onnicomprensività

La norma mira ad estendere ai maggiori e ai tenenti colonnelli le disposizioni di carattere generale attualmente applicate ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti.

La norma non presenta oneri.

e. Art. 10, comma 1, lett. c)

Attribuzione degli importi stipendiali iniziali agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori (art. 1810 bis COM).

L'adozione del provvedimento di riordino e la strutturazione della carriera degli ufficiali a connotazione dirigenziale, ha consentito l'abrogazione del meccanismo della cd "omogeneizzazione stipendiale".

Per ciascun grado e per alcuni in relazione all'anzianità dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, sono stati inseriti i rispettivi importi stipendiali annui lordi iniziali riportati nella tabella 2.

Tabella 2. Importi annui lordi stipendio (Art. 1810 Bis – COM)

Grado	Importi "loro dipendente"
Generale e gradi corrispondenti	53.906,05
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	48.381,53
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	39.587,41
Generale di Brigata e corrispondenti	33.837,38
Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	33.837,38
Colonnello e gradi corrispondenti	26.100,00
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	33.837,38
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 18 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	26.100,00
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	23.290,00
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	19.040,00
Maggiore e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	33.837,38
Maggiore e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	23.290,00
Maggiore e gradi corrispondenti	17.050,00

Gli oneri relativi ai nuovi importi stipendiali sono riportati nella tabella 3, ove sono compresi anche i riflessi derivanti dall'applicazione dei successivi articoli che hanno apportato modifiche agli indici di abbattimento ed alle modalità di progressione economica (Art. 1811, 1811 bis del COM).

I conteggi degli oneri sono stati effettuati per ciascuno grado determinando lo stipendio annuo lordo in base alla legislazione vigente e analoga determinazione è stata effettuata con le modalità previste dal provvedimento di riordino.

Con particolare riferimento alla voce "stipendio" sono state rilevate le anzianità complessive del personale ed in base a tale parametro sono stati simulati i relativi inquadramenti stipendiali del personale interessato in base alle suddette modalità (vigente e derivante dal riordino).

Sul totale così ottenuto sono stati aggiunti gli oneri a carico dello Stato tenendo conto degli effetti dei singoli istituti retributivi ai fini pensionistici e di buonuscita.

Tabella 3. – Oneri nuovi importi stipendiali derivanti dall’applicazione degli art. 1810 bis, 1811 e 1811 bis del COM per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle FA comprese le CCPP. (*)

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Corpo d’armata e gradi corrispondenti		89.627	89.627	89.627	89.627	89.627	89.627	89.627	89.627	89.627
Generale di Divisione e gradi corrispondenti		133.805	133.805	133.805	133.805	133.805	133.805	133.805	133.805	133.805
Generale di Brigata e gradi corrispondenti		339.812	339.812	339.812	339.812	339.812	339.812	339.812	339.812	339.812
Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale		2.291.815	2.388.379	2.341.981	2.333.552	2.346.775	2.421.107	2.267.628	2.305.005	2.251.764
Colonnello e gradi corrispondenti		68.826	69.363	60.629	62.086	56.279	61.728	63.138	68.026	64.213
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale		4.508.856	4.981.734	5.214.874	5.071.910	4.851.337	5.036.168	5.146.094	4.516.985	5.165.858
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 18 anni da ufficiale		300.425	272.193	268.970	264.462	308.189	377.635	438.040	544.098	546.867
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 13 anni da ufficiale		-280.239	-313.413	-300.884	-350.277	-418.761	-393.694	-355.336	-487.745	-848.752
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale		292.526	378.305	512.471	712.621	980.952	890.776	897.372	466.282	470.679
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale		579.068	786.559	815.154	750.792	278.604	503.764	589.046	494.883	388.712
Maggiore e gradi corrispondenti		-1.752.716	-1.468.376	-2.082.836	-3.431.825	-3.636.588	-4.289.024	-4.833.369	-4.661.512	-4.976.712
	0	6.571.805	7.657.988	7.393.603	5.976.565	5.330.031	5.171.704	4.775.857	3.809.266	3.625.873

(*) Nei prospetti allegati sono stati riportati gli sviluppi dei conteggi effettuati per la determinazione degli oneri riportati nel presente annesso relativi all'anno 2018.
In particolare sono stati riportati:

- All. 1 all'annesso 2 quantificazione degli oneri relativi agli ufficiali generali;
- All.2 all'annesso 2 quantificazione degli oneri relativi agli ufficiali nel grado di Colonnello;
- All. 3 all'annesso 2 quantificazione degli oneri relativi agli ufficiali nel grado di Tenente Colonnello;
- All. 4 all'annesso 2 quantificazione degli oneri relativi agli ufficiali nel grado di Maggiore.

Analogo procedimento di sviluppo è stato adottato per gli anni successivi oggetto della presente relazione tecnica.

f. Art. 10, comma 1, lett. c)

Art. 1810-ter Indennità integrativa speciale

L'indennità integrativa speciale è istituito previsto per la generalità dei dipendenti pubblici e le modalità di calcolo sono previste dalla norma istitutiva secondo formule percentuali di rivalutazione in base agli indici ISTAT. La norma in esame determina gli importi, attualmente non definiti, dei maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli che, in precedenza destinatari della c.d. omogeneizzazione, acquisivano l'indennità prevista per i gradi superiori. Per ragioni di ordine sistematico sono stati riportati anche i valori relativi agli ufficiali generali

Tabella 4. Importi annui lordi Indennità Integrativa Speciale (Art. 1810 Ter – COM)

Grado	Importi annui "lordo dipendente"
Generale e gradi corrispondenti	12.411,36
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	12.022,44
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	11.402,88
Generale di Brigata e corrispondenti	10.997,76
Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	10.997,76
Colonnello e gradi corrispondenti	10.439,64
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	10.997,76
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	10.439,64
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	9.145,00
Maggiore e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	10.997,76
Maggiore e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	10.439,64
Maggiore e gradi corrispondenti	9.145,00

Gli oneri relativi ai nuovi importi stipendiali sono riportati nella tabella 5.

Tabella 5. – Oneri nuovi importi indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle FA comprese le CCPP (art. 1810 ter del COM).

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonnello e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 18 anni da ufficiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 13 anni da ufficiale	-	70.051	57.274	35.975	34.948	75.041	11.448	9.540	15.411	8.366
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	-	56.456	136.229	190.925	217.467	171.862	172.449	165.410	159.691	158.078
Maggiore e gradi corrispondenti	-	1.862.532	1.545.505	2.159.744	3.526.922	3.734.970	4.428.466	4.963.449	4.775.214	5.102.148
	0	1.989.039	1.739.008	2.386.644	3.779.337	3.981.873	4.612.363	5.138.399	4.950.316	5.268.592

g. Art. 10, comma 1, lett. d)

Art. 1811 COM Attribuzione stipendiale

La ridefinizione dell'inquadramento stipendiale comporta la revisione degli anni per il c.d. abbattimento con valori differenziati. La previsione normativa in esame disciplina una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione e per garantire l'equiordinazione tra le forze armate e le forze di polizia. Per le posizioni economiche considerate all'articolo 1810 bis, per le quali non è stato indicato un indice di abbattimento nel presente articolo, l'inquadramento stipendiale è effettuato nel c.d. "piede di livello" per il maggiore con meno di 13 anni dalla nomina ad ufficiale e con il metodo di cui all'art. 4 comma 1 del D.l. n. 681 del 1982 per il generale e gradi corrispondenti.

Tabella 6. Indici di abbattimento Ufficiali Esercito e Marina (Art. 1811 – COM)

Grado e anzianità	ESERCITO E MARINA
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	28
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	26
Generale di Brigata e corrispondenti	24
Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	24
Colonnello e gradi corrispondenti	19
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	24
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	19
Maggiore e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	24
Maggiore e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	15

Tabella 6 bis. Indici di abbattimento Ufficiali Aeronautica militare (Art. 1811 – COM)

Grado e anzianità	AERONAUTICA
Generale di Squadra aerea e gradi corrispondenti	26
Generale di Divisione aerea e gradi corrispondenti	25
Generale di Brigata aerea e corrispondenti	24
Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	24
Colonnello e gradi corrispondenti	19
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	24
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	19
Maggiore e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	24
Maggiore e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	15

Gli oneri relativi al presente articolo sono stati riportati nella precedente tabella 4 in quanto le modalità di attribuzione stipendiale sono strettamente connesse e non scindibili da quanto posto in essere per la quantificazione degli oneri connessi con i nuovi importi stipendiali.

h. Art. 10, comma 1, lett. e)

Art. 1811 bis. Progressione economica

La norma si pone l'obiettivo di cristallizzare in un provvedimento chiaro ed espresso il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare dirigenzializzato. Il comma 2, invece, prevede la non applicazione del meccanismo di progressione al compimento dei 23 anni dalla nomina a Ufficiale per i Maggiori, i Tenenti Colonnelli e i Colonnelli ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a Ufficiale o aspirante.

Gli oneri relativi al presente articolo sono stati riportati nella precedente tabella 4 in quanto le modalità di attribuzione stipendiale sono strettamente connesse e non scindibili da quanto posto in essere per la quantificazione degli oneri connessi con i nuovi importi stipendiali.

i. Art. 10, comma 1, lett. f)

Art. 1813 Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato.

La norma non presenta oneri

j. Art. 10, comma 1, lett. g)

Art. 1814 Scatti demografici

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato.

La norma non presenta oneri.

k. Art. 10, comma 1, lett. h)

Art. 1815. Incentivi agli ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente effettivo

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato.

La norma non presenta oneri

l. Art. 10, comma 1, lett. i)

Art. 1816. Incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico aereo

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato.

La norma non presenta oneri

m. Art. 10, comma 1, lett. l)

Art. 1817. Assegno pensionabile al personale dirigente

L'assegno pensionabile è stato rideterminato nel suo valore in relazione al grado e alla anzianità da Ufficiale in considerazione della nuova architettura delle posizioni economiche indicata all'articolo 1810 bis. I valori annui lordi sono riportati nella successiva tabella 7.

Tabella 7. Importi mensili lordi Assegno Pensionabile per ufficiali generali e ufficiali superiori (Art. 1817 – COM)

Grado	Importi mensili "lordo dipendente"
Generale e gradi corrispondenti	345,94
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	345,94
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	293,93
Generale di Brigata e corrispondenti	259,26
Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	259,26
Colonnello e gradi corrispondenti	211,36
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	259,26
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	211,36
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	199,81
Maggiore e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	259,26
Maggiore e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	211,36
Maggiore e gradi corrispondenti	199,81

Gli oneri relativi ai nuovi importi stipendiali sono riportati nella tabella 8.

Tabella 8. – Oneri relativi all’Assegno pensionabile per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle FA comprese le CCPP (Art.1817 COM).

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Colonnello e gradi corrispondenti	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 18 anni da ufficiale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 13 anni da ufficiale	-	43.976	35.906	30.810	31.098	31.679	22.413	23.139	30.480	21.269
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	-	82.539	168.195	230.195	247.990	193.955	201.248	194.713	188.860	187.879
Maggiore e gradi corrispondenti	-	-180.001	-149.589	-207.488	-337.810	-357.662	-423.521	-474.370	-456.370	-487.464
	-	-53.485	54.513	53.518	-58.720	-132.026	-199.858	-256.516	-237.028	-278.314

n. Art. 10, comma 1, lett. m)

Art. 1819 Indennità di posizione

La previsione riproduce all'interno del COM la disciplina di carattere generale prevista in materia di indennità di posizione stabilendo che gli importi dell'indennità sono aggiornati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa e le modalità e i criteri per l'attribuzione sono fissati con Decreto del Ministro della Difesa.

La norma prevede, inoltre, che fino all'emanazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e del Decreto ministeriale di cui sopra, l'indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.

La norma non presenta oneri in quanto gli aggiornamenti futuri saranno disposti previa apposita copertura finanziaria.

o. Art. 10, comma 1, lett. n)

Art. 1820 Indennità perequativa

L'indennità perequativa è abrogata a seguito della istituzione della indennità dirigenziale.

Attribuzione dell'indennità dirigenziale agli ufficiali dal grado di maggiore fino al grado di Generale di Brigata (nuovo art. 1820 COM).

L'adozione del provvedimento di riordino e la strutturazione della carriera degli ufficiali a connotazione dirigenziale, hanno consentito l'abrogazione degli istituti dell'indennità perequativa e della indennità di valorizzazione dirigenziale agli ufficiali che rivestono il grado di Tenente Colonnello e Maggiore.

In sostituzione di tali istituti, previsti dalle norme istitutive con carattere transitorio, è stata istituita una indennità dirigenziale che ha mantenuto gli importi vigenti dell'indennità perequativa per gradi di Generale di Brigata e di Colonnello, mentre è stata rivista negli importi prevedendone la differenziazione verticalizzata in relazione al grado anche per i gradi di Maggiore e Tenente Colonnello.

Gli importi della nuova indennità sono riportati nella Tabella 9

Tabella 9. Importi annui lordi per tredici mensilità dell'indennità dirigenziale

Grado	Importi "lordo dipendente" compresa 13^a mensilità
Generale di Brigata e corrispondenti	21.658,21
Colonnello e corrispondenti	13.214,75
Tenente Colonnello e corrispondenti	3.004,84
Maggiore e corrispondenti	2.872,69

Gli oneri relativi ai nuovi importi dell'indennità dirigenziale sono riportati nella tabella 10.

Tabella 10. – Oneri relativi all’Indennità dirigenziale per gli ufficiali dal grado di maggiore al grado di generale di brigata e corrispondenti delle FA comprese le CCPP (Art.1820 COM).

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonnello e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	7.540.848	7.699.959	7.803.945	7.475.700	7.060.697	6.976.757	7.450.330	7.480.399	7.982.788
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 18 anni da ufficiale	-	1.647.486	1.490.880	1.502.156	1.470.835	1.736.437	2.104.772	2.444.292	3.029.369	3.068.207
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 13 anni da ufficiale	-	305.693	333.256	329.497	329.497	394.645	373.347	314.463	380.864	508.653
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	-	589.485	813.623	1.040.003	1.575.695	1.800.954	1.861.471	1.240.607	680.261	317.156
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	-	2.705.353	3.298.200	4.064.754	4.236.220	4.033.375	3.418.114	3.091.993	2.295.180	1.700.092
Maggiore e gradi corrispondenti	-	210.690	174.828	244.311	398.967	422.501	500.950	561.467	540.174	577.157
	-	12.999.555	13.810.746	14.984.666	15.486.914	15.448.609	15.235.411	15.103.152	14.406.247	14.154.053

p. Art. 10, comma 1, lett. o)

Art. 1822. Indennità operative

La norma mira a definire le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori che costituisce base di calcolo per tutte le indennità operative.

La disposizione riproduce quella contenuta nelle norme in materia previste dalla legge 85/1997 e dal COM che viene così modificato.

Gli importi mensili lordi in relazione ai diversi gradi ed anzianità sono riportati nella tabella 11

Tabella 11. Importi mensili lordi Indennità di Impiego operativo di base per ufficiali generali e ufficiali superiori (Art. 1822 – COM)

Grado	Importi mensili "lordo dipendente"
Generale e gradi corrispondenti	685,65
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	685,65
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	685,65
Generale di Brigata e corrispondenti	640,44
Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore e gradi corrispondenti con 23 anni dalla nomina ad ufficiale o aspirante	640,44
Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore e gradi corrispondenti con 25 anni di servizio complessivamente prestato	595,23
Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore e gradi corrispondenti con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	550,02
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	371,85
Maggiore e gradi corrispondenti	343,44

Il comma 3 dell'art. 1822 prevede il riallineamento delle misure delle indennità di impiego operativo di base per il calcolo delle maggiorazioni e delle indennità supplementari che risentono del mancato aggiornamento delle base di calcolo negli anni in cui sono state adeguate per il personale concertato ed il relativo aggiornamento è intervenuto successivamente al DPCM di adeguamento annuale del trattamento economico fisso e continuativo del personale dirigente ed omogeneizzato. Tale disallineamento interessa il personale che non avendo i 20 anni di servizio prestato con percezione della relativa indennità non può optare per il cd. "trascinamento" che viene calcolato sulla base già allineata.

Gli importi mensili lordi in relazione ai diversi gradi ed anzianità sono riportati nella tabella 12

Tabella 12 Oneri connessi al riallineamento della indennità di impiego operativo di base per il calcolo delle relative maggiorazioni

Grado /anzianità da ufficiale	misure mensili		Diff. 13 ^a mens.	Destinatari operative aggiornate in concertazione				
	allineata	da DPCM di estens.		Enti centr.	Truppe Alpine	COMFOR PAT	Spazio Aereo	Onere totale
GENERALE DI CORPO D'ARMATA	685,65	639,72	597,09	0	0	0	0	0
GENERALE DI DIVISIONE	685,65	639,72	597,09	7	0	0	0	4.180
GENERALE DI BRIGATA	640,44	597,54	557,70	11	2	1	0	7.808
COLONNELLO +25 anni di servizio (<i>NON omog.to</i>)	595,23	555,36	518,31	0	0	0	0	0
COLONNELLO	550,02	513,18	478,92	4	3	0	0	3.352
COLONNELLO +25 anni nomina ad ufficiale	640,44	597,54	557,70	39	11	1	0	28.443
COLONNELLO +23 anni nomina ad ufficiale	640,44	597,54	557,70	4	8	0	0	6.692
TENENTE COLONNELLO +25 anni nomina ad ufficiale	640,44	597,54	557,70	10	30	3	0	23.981
TENENTE COLONNELLO +15 anni nomina ad ufficiale	550,02	513,18	478,92	81	40	20	40	86.685
MAGGIORE +25 anni nomina ad ufficiale	640,44	597,54	557,70	6	0	0	1	3.904
MAGGIORE +15 anni nomina ad ufficiale	550,02	513,18	478,92	13	30	5	35	39.750
CAPITANO +15 anni nomina ad ufficiale	550,02	513,18	478,92	13	8	7	21	23.467

Gli oneri relativi ai nuovi importi dell'indennità di impiego operativo di base sono riportati nelle tabelle 13 e 14.

Tabella 13. – Oneri relativi all’Indennità di Impiego Operativo di base per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle FA comprese le CCPP (Art.1822 COM).

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di Corpo d’armata e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	68.177	70.528	74.054	56.422	28.211	23.509	36.439	55.247	68.177
Colonnello e gradi corrispondenti	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 23 anni da ufficiale	-	1.431.710	1.255.391	1.186.039	929.789	618.292	717.031	1.262.444	1.323.568	1.452.869
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 18 anni da ufficiale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti + 13 anni da ufficiale	-	224.672	199.194	208.459	199.194	303.424	180.664	150.554	243.202	132.024
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	-	351.806	730.467	1.305.172	1.699.947	1.775.142	1.562.984	1.364.254	1.436.764	1.651.607
Maggiore e gradi corrispondenti	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	2.076.365	2.255.580	2.773.724	2.885.352	2.725.069	2.484.188	2.813.691	3.058.781	3.304.677

Tabella 14

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GENERALE DI CORPO D' ARMATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERALE DI DIVISIONE	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
GENERALE DI BRIGATA	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808
COLONNELLO +25 anni di servizio (NON omog.to)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLONNELLO	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352
COLONNELLO +25 anni nomina ad ufficiale	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443
COLONNELLO +23 anni nomina ad ufficiale	6.692	6.692	6.692	6.692	6.692	6.692	6.692	6.692	6.692	6.692
TENENTE COLONNELLO +25 anni nomina ad ufficiale	23.981	23.981	23.981	23.981	23.981	23.981	23.981	23.981	23.981	23.981
TENENTE COLONNELLO +15 anni nomina ad ufficiale	86.685	86.685	86.685	86.685	86.685	86.685	86.685	86.685	86.685	86.685
MAGGIORE +25 anni nomina ad ufficiale	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904
MAGGIORE +15 anni nomina ad ufficiale	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
CAPITANO +15 anni nomina ad ufficiale	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
	228.262									

TABELLA 15 - RIEPILOGO ONERI LORDO DIPENDENTE PER 13 MENSILITA' DEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI DI CUI ALLE TABELLE N. 3, 5, 8, 10, 13, 14

ISTITUTO RETRIBUTIVO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Importi stipendiali	-	6.571.806	7.657.988	7.393.602	5.976.564	5.330.031	5.171.703	4.775.858	3.809.265	3.625.873
Ind. Integrativa Speciale	-	1.989.039	1.739.007	2.386.645	3.779.337	3.981.874	4.612.363	5.138.399	4.950.316	5.268.592
Indennità di impiego operativo	-	2.304.627	2.483.842	3.001.986	3.113.614	2.953.331	2.712.450	3.041.953	3.287.043	3.532.939
Assegno Pensionabile	-	-53.485	54.512	53.518	-58.721	-132.026	-199.859	-256.516	-237.027	-278.314
Indennità dirigenziale	-	12.999.555	13.810.746	14.984.666	15.486.914	15.448.609	15.235.411	15.103.153	14.406.245	14.154.053
	-	23.811.542	25.746.095	27.820.417	28.297.708	27.581.819	27.532.068	27.802.847	26.215.842	26.303.143

TABELLA 16 - RIEPILOGO ONERI A CARICO DELLO STATO SUGLI ISTITUTI DI CUI ALLA TABELLA N. 15

ISTITUTO RETRIBUTIVO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Importi stipendiali	-	2.760.816	3.217.121	3.106.052	2.510.755	2.239.146	2.172.632	2.006.338	1.600.272	1.523.229
Ind. Integrativa Speciale	-	718.242	627.955	861.817	1.364.718	1.437.855	1.665.524	1.855.476	1.787.559	1.902.488
Indennità di impiego operativo	-	753.613	812.217	981.650	1.018.152	965.739	886.972	994.719	1.074.863	1.155.271
Assegno Pensionabile	-	-17.490	17.825	17.500	-19.202	-43.173	-65.354	-83.881	-77.508	-91.009
Indennità dirigenziale	-	6.054.622	6.437.706	6.991.452	7.232.181	7.214.867	7.111.646	7.042.077	6.706.338	6.580.886
	-	10.269.803	11.112.824	11.958.471	12.106.604	11.814.434	11.771.420	11.814.729	11.091.524	11.070.865

TABELLA 17 – TOTALE ONERI A BILANCIO DEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI DI CUI ALLE TABELLE N. 3, 5, 8, 10, 13, 14

ISTITUTO RETRIBUTIVO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Importi stipendiali	-	9.332.622	10.875.109	10.499.655	8.487.319	7.569.177	7.344.335	6.782.195	5.409.537	5.149.102
Ind. Integrativa Speciale	-	2.707.281	2.366.963	3.248.462	5.144.055	5.419.728	6.277.887	6.993.874	6.737.875	7.171.080
Indennità di impiego operativo	-	3.058.240	3.296.059	3.983.636	4.131.766	3.919.070	3.599.422	4.036.672	4.361.906	4.688.210
Assegno Pensionabile	-	-70.975	72.337	71.019	-77.923	-175.199	-265.213	-340.397	-314.535	-369.323
Indennità dirigenziale	-	19.054.177	20.248.453	21.976.119	22.719.095	22.663.476	22.347.057	22.145.230	21.112.584	20.734.939
TOTALE	-	34.081.345	36.858.921	39.778.891	40.404.312	39.396.252	39.303.488	39.617.574	37.307.367	37.374.008

q. Art. 10, comma 1, lett. p)

Art. 1823 Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato.

La norma non presenta oneri

r. Art. 10, comma 1, lett. q)

Art. 1824 Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori.

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato.

La norma non presenta oneri

s. Art. 10, comma 1, lett. r)

Art. 1825 Compenso per lavoro straordinario-agli ufficiali generali e ufficiali superiori

Le modifiche si rendono necessarie per consentire l'applicazione degli istituti previsti al personale con il grado superiore a quello di capitano ed equiparato.

La norma non presenta oneri

t. Art. 10, comma 1, lett. s)

Art. 1826 Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori

La norma in esame necessita degli aggiornamenti relativi alla nuova configurazione della carriera degli ufficiali "dirigenzializzati". Inoltre, si è ritenuto opportuno disciplinare specificatamente l'attribuzione del c.d. gettone per i membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione difesa che rivestano il grado da maggiore in poi.

Oneri non quantificabili e comunque rientranti negli ordinari stanziamenti di bilancio relativi alla specifica esigenza.

u. Art. 10, comma 1, lett. t)

Art. 1826-bis Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e superiori.

Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio.

In fase di prima applicazione il fondo è alimentato con le risorse derivanti da:

- a) riduzione del fondo di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 86 art. 3, pari a euro 7 milioni;
- b) quota parte delle risorse disponibili a seguito dei provvedimenti di riduzione delle consistenze di cui all'art. 11 comma 5 del presente decreto pari a euro 9,8 milioni dal 2018.

Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti.

Le disponibilità del fondo possono essere integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato

nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.

TABELLA 16 – Fondo ulteriori istituti economici

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Riduzione del fondo Legge 86/2001	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Risparmi derivanti art.11 comma 5	-	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
TOTALE	-	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000

v. Art. 10, comma 1, lett. u)

Art. 1870 Calcolo dell'indennità di ausiliaria

La modifica della norma si rende necessaria in considerazione dell'abrogazione degli istituti in essa richiamati da non conteggiare ai fini dell'ausiliaria, tra i quali l'indennità perequativa e l'assegno di valorizzazione dirigenziale. In sostituzione di questi istituti è stata inserita l'indennità dirigenziale che comunque parimenti non dovrà essere conteggiata ai fini del calcolo dell'ausiliaria.

La norma non presenta oneri

w. Art. 11, comma 6

Norma transitoria sull'omogeneizzazione

La completa revisione del trattamento economico degli ufficiali generale e degli ufficiali superiori supera il concetto di omogeneizzazione e di parziale omogeneizzazione.

- Comma 1. Prevede l'attribuzione, al personale che si trovi a percepire in base alla nuova disciplina un trattamento inferiore a quello in godimento, di un assegno ad personam fino al primo inquadramento stipendiale che determina, per promozione al grado superiore o per raggiungimento di una certa anzianità nel grado, la percezione di un trattamento economico superiore;
- Comma 2. Definisce gli emolumenti da considerare ai fini dell'attribuzione degli assegni ad personam;

La norma non presenta oneri in quanto già coperta dagli stanziamenti di bilancio;

- Comma 3. Prevede un periodo transitorio per salvaguardare gli ufficiali che alla data di entrata in vigore del provvedimento ~~rivestono il grado di Capitano~~ e non hanno ancora maturato i 13 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale. Per tale personale è prevista l'attribuzione di un assegno "una tantum" di riordino nella misura di 650,00 euro mensili lordi dal compimento del 13° anno dalla nomina ad ufficiale fino al raggiungimento del grado di Maggiore. Tale assegno non è cumulabile con l'eventuale assegno funzionale per gli ufficiali provenienti da carriere inferiori e con l'assegno perequativo di cui al successivo comma 3.

La norma non presenta oneri in quanto già coperta dagli stanziamenti di bilancio;

- Comma 4. Prevede un periodo transitorio per salvaguardare gli ufficiali che alla data di entrata in vigore del provvedimento ~~rivestono il grado di Capitano~~ e non hanno ancora maturato i 15 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale. Per tale personale è prevista l'attribuzione di un ulteriore assegno "una tantum" di riordino nella misura di 180,00 euro mensili lordi dal compimento del 15° anno dalla nomina ad ufficiale fino al raggiungimento del grado di Maggiore.

La norma non presenta oneri aggiuntivi in quanto già coperta dagli stanziamenti di bilancio (indennità di impiego operativo).

- Comma 5. Specifica gli effetti ai fini pensionistici e previdenziali degli assegni di cui ai commi precedenti.

x. Art. 11, comma 7

Norma transitoria sull'inquadramento stipendiale

La norma chiarisce i periodi da computare ai fini del servizio complessivo da utilizzare per il primo inquadramento stipendiale a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino. A tale fine sono considerati validi tutti i periodi di servizio effettivo complessivamente prestato anteriormente al 1° gennaio 2018 a cui vanno aggiunti i servizi computabili ai sensi della normativa vigente e ridotti i periodi di detrazione di anzianità di cui all'articolo 858 del COM nonché i periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. La presente disposizione non crea disallineamenti e oneri aggiuntivi in quanto il personale promosso e omogeneizzato nel periodo precedente è stato inquadrato con le medesime modalità.

Per effetto di tale disposizione tutti gli ufficiali generali e ufficiali superiori devono essere inquadrati con le modalità previste dalla stessa.

Sono stati pertanto calcolati gli oneri riflessi connessi a tale operazione evidenziando il maggiore costo derivante rispetto all'applicazione della normativa precedentemente vigente.

Per la quantificazione degli oneri di cui al presente articolo sono stati considerati gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori che alla data del 01 gennaio 2011 avevano un'anzianità di servizio superiore ai 25 anni dalla nomina a ufficiale e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non sono stati interessati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento da nuovi inquadramenti stipendiali.

In relazione alle proiezioni delle consistenze del personale interessato il relativo onere ha carattere decrescente in ragione del progressivo collocamento in quiescenza del medesimo entro l'anno 2023.

Nelle tabelle successive è riportato per ciascun anno il numero di ufficiali interessati dal provvedimento e la relativa quantificazione degli oneri.

Tabella 17 – Destinatari

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di corpo d'armata e corrispondenti		10	5	-	-	-	-			
Generale di divisione e corrispondenti		29	15	-	-	-	-			
Brigadiere Generale e corrispondenti		98	82	70	54	39	22			
Colonnello + 25 anni e corrispondenti		766	676	565	431	302	158			
Tenente Colonnello + 25 anni e corrispondenti		907	849	727	564	399	204			
TOTALE		1810	1627	1362	1049	740	384	0	0	0

Tabella 18 – Importi lordo dipendente per 13 mensilità

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di corpo d'armata e corrispondenti	-	43.989	21.994	-	-	-	-			
Generale di divisione e corrispondenti	-	127.567	65.983	-	-	-	-			
Brigadiere Generale e corrispondenti	-	431.088	360.706	307.920	237.538	171.556	96.775			
Colonnello + 25 anni e corrispondenti	-	3.369.526	2.973.629	2.485.356	1.895.908	1.328.456	695.020			
Tenente Colonnello + 25 anni e corrispondenti	-	3.989.765	3.734.632	3.197.971	2.480.957	1.755.145	897.367			
TOTALE	-	7.961.935	7.156.944	5.991.247	4.614.403	3.255.157	1.689.162	0	0	0

Tabella 19 – Oneri a carico dello stato

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di corpo d'armata e corrispondenti	-	18.480	9.240	-	-	-	-			
Generale di divisione e corrispondenti	-	53.591	27.719	-	-	-	-			
Brigadiere Generale e corrispondenti	-	181.100	151.533	129.357	99.790	72.070	40.655			
Colonnello + 25 anni e corrispondenti	-	1.415.538	1.249.222	1.044.098	796.471	558.084	291.978			
Tenente Colonnello + 25 anni e corrispondenti	-	1.676.100	1.568.919	1.343.468	1.042.250	737.336	376.984			
TOTALE	-	3.272.739	2.969.673	2.516.923	1.938.511	1.367.491	709.617	0	0	0

Tabella 20 – Importo lordo a bilancio

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generale di corpo d'armata e corrispondenti	-	62.468	31.234	-	-	-	-	-		
Generale di divisione e corrispondenti	-	181.158	93.702	-	-	-	-	-		
Brigadiere Generale e corrispondenti	-	612.188	512.239	437.277	337.328	243.626	137.430	-		
Colonnello + 25 anni e corrispondenti	-	4.785.064	4.222.850	3.529.453	2.692.380	1.886.540	986.998	-		
Tenente Colonnello + 25 anni e corrispondenti	-	5.665.866	5.303.550	4.541.438	3.523.207	2.492.481	1.274.351	-		
TOTALE	-	11.306.744	10.163.575	8.508.168	6.552.915	4.622.647	2.398.779	0	0	0

y. Art. 10, comma 12

Abrogazione Assegno di valorizzazione dirigenziale

L'indennità di valorizzazione dirigenziale è abrogata a seguito della istituzione della indennità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge n. 289/2002.

La norma non presenta oneri

z. Art. 10, comma 7, 8, 9, 10, 11

- D.P.R. 185/2010, art. 6 - Lavoro straordinario
- D.P.R. 52/2009, art. 8. - Assegno funzionale

È stato inserito il comma 2-bis con il quale a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai capitani con 10 anni dalla nomina ad ufficiale è attribuito un assegno funzionale annuale di euro 1.707,69 cumulabile con l'assegno funzionale previsto per gli ufficiali provenienti da carriere diverse.

L'onere annuo è stato stimato considerando un numero medio di ufficiali nel grado di Capitano e corrispondenti, aventi un'anzianità pari a 10, 11 e 12 anni dalla nomina ad ufficiale, pari a 535 unità per ciascun anno.

L'onere complessivo ammonta ad euro 4.108.848 inclusi gli oneri a carico dello stato per ciascun anno dal 2018 al 2026.

- D.P.R. 52/2009, art. 9, tabella 1 - Indennità di impiego operativo ed altre
- D.P.R. n. 171/2007, art. 9, comma 3, tabella 2 - compensi forfettari di impiego
- D.P.R. n. 52/2009, art. 13, comma 2, tabella 4 - compensi forfettari di guardia

Le norme modificano le tabelle allegate ai vari provvedimenti di concertazione prevedendo le nuove denominazioni per il personale apicale dei ruoli sottufficiali e graduati attribuendo gli stessi importi già previsti nelle precedenti denominazioni ed espungendo i gradi di maggiore e tenente colonnello e gradi corrispondenti per le denominazioni dei gradi senza alcun intervento sui compensi.

Le norme non comportano oneri.

DIMOSTRAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALL'INCREMENTO STIPENDIALE DEGLI UFFICIALI GENERALI

Riduzione 1 anno abbattimento	p.l.	dest	IMPORTO CLASSE BIENNALE	INCR.MEDIO PRO-CAPITE ANNUO 12 mens.	IMPORTO LORDO DIP.TE (13 MENS.)	ONERI STATO (42,01%)	TOTALE Tab. 3	TOTALE
GEN.C.A.	48.382	57	2.903	1.451	1.572	37.652	89.627	127.279
GEN. D.	39.587	104	2.375	1.188	1.287	56.212	133.805	190.017
GEN. B.	33.837	309	2.030	1.015	1.100	142.755	339.812	482.567

RUOLI NORMALI/SPECIALI

NOMINA DIRETTA F.A.

CAPITANERIE

COL. +23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	70.754.638,33	29.724.023,56
IIS	18.927.144,96	6.834.592,05
OP/PENS	13.163.434,56	4.304.443,10
ASS.PENS.	5.354.237,52	1.750.835,67
ASS.DIRIG.	20.993.155,15	8.057.172,95

COL.+23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	10.839.466,31	4.553.659,80
IIS	2.837.422,08	1.024.593,11
OP/PENS	1.982.802,24	648.376,33
ASS.PENS.	802.668,96	262.472,75
ASS.DIRIG.	3.147.143,54	1.207.873,69

COL.+23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	4.371.789,50	1.836.588,77
IIS	1.209.753,60	436.842,02
OP/PENS	845.380,80	276.439,52
ASS.PENS.	803.542,74	262.758,48
ASS.DIRIG.	1.341.805,38	514.984,91

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	72.376.809,32	30.405.497,60
IIS	18.927.144,96	6.834.592,05
OP/PENS	13.226.366,88	4.325.021,97
ASS.PENS.	5.354.237,52	1.750.835,67
ASS.DIRIG.	20.993.155,15	8.057.172,95

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	11.109.489,68	4.667.096,61
IIS	2.837.422,08	1.024.593,11
OP/PENS	1.982.802,24	648.376,33
ASS.PENS.	802.668,96	262.472,75
ASS.DIRIG.	3.147.143,54	1.207.873,69

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	4.595.116,65	1.930.408,50
IIS	1.209.753,60	436.842,02
OP/PENS	845.380,80	276.439,52
ASS.PENS.	803.543,40	262.758,69
ASS.DIRIG.	1.341.805,38	514.984,91

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	1.622.171,00	681.474,04
IIS	-	-
OP/PENS	62.932,32	20.578,87
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	270.023,37	113.436,82
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	223.327,15	93.819,74
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	0,66	0,22
ASS.DIRIG.	-	-

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

COL. +23		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	2.291.815	962.791
TABELLA 5	IIS	-	-
TABELLA 8	OP/PENS	68.177	22.294
TABELLA 12	ASS.PENS.	1	0
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	-	-

COL.		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	377.291,68	158.500,23
IIS	135.715,32	49.006,80
OP/PENS	85.803,12	28.057,62
ASS.PENS.	32.972,16	10.781,90
ASS.DIRIG.	158.577,00	60.861,85

COL.		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	913.688,50	383.840,54
IIS	323.628,84	116.862,37
OP/PENS	204.607,44	66.906,63
ASS.PENS.	78.625,92	25.710,68
ASS.DIRIG.	378.145,15	145.132,11

COL		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	1.001.274,07	420.635,24
IIS	344.508,12	124.401,88
OP/PENS	217.807,92	71.223,19
ASS.PENS.	202.758,73	66.302,11
ASS.DIRIG.	402.541,62	154.495,47

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	380.016,00	159.644,72
IIS	135.715,32	49.006,80
OP/PENS	85.803,12	28.057,62
ASS.PENS.	32.972,16	10.781,90
ASS.DIRIG.	158.577,00	60.861,85

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	937.512,00	393.848,79
IIS	323.628,84	116.862,37
OP/PENS	204.607,44	66.906,63
ASS.PENS.	78.625,92	25.710,68
ASS.DIRIG.	378.145,15	145.132,11

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	1.038.258,00	436.172,19
IIS	344.508,12	124.401,88
OP/PENS	217.807,92	71.223,19
ASS.PENS.	202.758,73	66.302,11
ASS.DIRIG.	402.541,62	154.495,47

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

COL.		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	68.826	28.914
TABELLA 5	IIS	-	-
TABELLA 8	OP/PENS	-	-
TABELLA 12	ASS.PENS.	-	-
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	2.724,32	1.144,49
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	23.823,50	10.008,25
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	36.983,93	15.536,95
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

RUOLI NORMALI/SPECIALI

NOMINA DIRETTA F.A.

CAPITANERIE

T.COL. +23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	218.536.011,74	91.806.978,53
IIS	62.280.314,88	22.489.421,70
OP/PENS	42.352.067,52	13.849.126,08
ASS.PENS.	17.618.272,56	5.761.175,13
ASS.DIRIG.	9.158.377,85	2.994.789,56

T.COL. +23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	11.377.480,65	4.779.679,62
IIS	3.167.354,88	1.143.731,85
OP/PENS	2.092.921,20	684.385,23
ASS.PENS.	896.002,56	292.992,84
ASS.DIRIG.	465.762,46	152.304,32

T.COL. +23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	2.471.820,61	1.038.411,84
IIS	692.858,88	250.191,34
OP/PENS	452.706,48	148.035,02
ASS.PENS.	460.210,84	150.488,95
ASS.DIRIG.	101.885,54	33.316,57

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	222.844.208,51	93.616.852,00
IIS	62.280.314,88	22.489.421,70
OP/PENS	43.521.740,64	14.231.609,19
ASS.PENS.	17.618.272,56	5.761.175,13
ASS.DIRIG.	15.707.458,00	6.028.522,38

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	11.249.576,44	4.725.947,06
IIS	3.167.354,88	1.143.731,85
OP/PENS	2.213.360,64	723.768,93
ASS.PENS.	896.002,56	292.992,84
ASS.DIRIG.	798.825,34	306.589,17

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	2.453.548,66	1.030.735,79
IIS	692.858,88	250.191,34
OP/PENS	484.172,64	158.324,45
ASS.PENS.	460.211,22	150.489,07
ASS.DIRIG.	206.243,04	79.156,08

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	4.308.196,77	1.809.873,46
IIS	-	-
OP/PENS	1.169.673,12	382.483,11
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	6.549.080,16	3.033.732,83

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	- 127.904,21	- 53.732,56
IIS	-	-
OP/PENS	120.439,44	39.383,70
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	333.062,88	154.284,84

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	- 18.271,95	- 7.676,05
IIS	-	-
OP/PENS	31.466,16	10.289,43
ASS.PENS.	0,38	0,12
ASS.DIRIG.	104.357,50	45.839,51

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

TEN.COL. +23		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	4.508.856	1.894.170
TABELLA 5	IIS	-	-
TABELLA 8	OP/PENS	1.431.710	468.169
TABELLA 12	ASS.PENS.	0	0
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	7.568.709	3.503.345

T.COL.+18		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	25.897.860,52	10.879.691,21
IIS	9.395.676,00	3.392.778,60
OP/PENS	5.940.216,00	1.942.450,63
ASS.PENS.	2.282.688,00	746.438,98
ASS.DIRIG.	1.455.507,69	475.951,02

T.COL.+18		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	8.445.529,11	3.547.966,78
IIS	2.912.659,56	1.051.761,37
OP/PENS	1.841.466,96	602.159,70
ASS.PENS.	707.633,28	231.396,08
ASS.DIRIG.	451.207,38	147.544,81

T.COL.+18		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	4.062.104,64	1.706.490,16
IIS	1.419.791,04	512.686,54
OP/PENS	897.632,64	293.525,87
ASS.PENS.	835.611,74	273.245,04
ASS.DIRIG.	219.943,38	71.921,49

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	26.084.862,00	10.958.250,53
IIS	9.395.676,00	3.392.778,60
OP/PENS	5.940.216,00	1.942.450,63
ASS.PENS.	2.282.688,00	746.438,98
ASS.DIRIG.	2.496.329,19	958.091,14

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	8.506.512,00	3.573.585,69
IIS	2.912.659,56	1.051.761,37
OP/PENS	1.841.466,96	602.159,70
ASS.PENS.	707.633,28	231.396,08
ASS.DIRIG.	773.862,05	297.008,25

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	4.091.436,00	1.718.812,26
IIS	1.419.791,04	512.686,54
OP/PENS	897.632,64	293.525,87
ASS.PENS.	835.611,74	273.245,04
ASS.DIRIG.	445.223,08	170.876,62

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	187.001,48	78.559,32
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	1.040.821,50	482.140,13

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	60.982,89	25.618,91
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	322.654,66	149.463,44

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	29.331,36	12.322,11
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	225.279,69	98.955,13

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

TEN.COL. +18		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	300.425	126.209
TABELLA 5	IIS	-	-
TABELLA 8	OP/PENS	-	-
TABELLA 12	ASS.PENS.	-	-
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	1.721.152	791.439

RUOLI NORMALI/SPECIALI

NOMINA DIRETTA F.A.

CAPITANERIE

T.COL

T.COL

T.COL

ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE

ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	3.446.285,90	1.447.784,71
IIS	1.362.038,16	491.831,98
OP/PENS	799.282,80	261.365,48
ASS.PENS.	342.915,59	112.133,40
ASS.DIRIG.	219.943,38	71.921,49

ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	2.700.573,69	1.134.511,01
IIS	1.120.571,64	404.638,42
OP/PENS	603.785,88	197.437,98
ASS.PENS.	625.005,08	204.376,66
ASS.DIRIG.	174.660,92	57.114,12

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	3.293.206,00	1.383.475,84
IIS	1.419.791,04	512.686,54
OP/PENS	897.632,64	293.525,87
ASS.PENS.	344.939,52	112.795,22
ASS.DIRIG.	377.223,08	144.778,22

RIORDINO	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	2.594.971,80	1.090.147,65
IIS	1.127.481,12	407.133,43
OP/PENS	712.825,92	233.094,08
ASS.PENS.	663.574,03	216.988,71
ASS.DIRIG.	353.559,50	135.696,14

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	- 153.079,90	- 64.308,86
IIS	57.752,88	20.854,56
OP/PENS	98.349,84	32.160,40
ASS.PENS.	2.023,93	661,83
ASS.DIRIG.	157.279,69	72.856,73

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	- 105.601,89	- 44.363,35
IIS	6.909,48	2.495,01
OP/PENS	109.040,04	35.656,09
ASS.PENS.	38.568,95	12.612,05
ASS.DIRIG.	178.898,58	78.582,02

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

TEN.COL.		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	- 280.239	- 117.728
TABELLA 5	IIS	70.051	25.295
TABELLA 8	OP/PENS	224.672	73.468
TABELLA 12	ASS.PENS.	43.976	14.380
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	364.193	164.059

RUOLI NORMALI/SPECIALI

NOMINA DIRETTA F.A.

CAPITANERIE

MAGG+23		
ATTUALE	LORDO DIP.IT	RIT. AMM.NE
STIP	19.315.053,25	8.114.253,87
IIS	5.784.821,76	2.088.899,14
OP/PENS	4.042.457,28	1.321.883,53
ASS.PENS.	1.636.449,12	535.118,86
ASS.DIRIG.	850.663,38	278.166,93

MAGG +23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

MAGG +23		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

RIORDINO		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	19.585.077,44	8.227.691,03
IIS	5.784.821,76	2.088.899,14
OP/PENS	4.042.457,28	1.321.883,53
ASS.PENS.	1.636.449,12	535.118,86
ASS.DIRIG.	1.394.803,04	535.325,41

RIORDINO		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

RIORDINO		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	270.024,19	113.437,16
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	544.139,65	257.158,48

DIFFERENZA		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

MAGG. +23		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	292.526	122.890
TABELLA 5	IIS	-	-
TABELLA 8	OP/PENS	-	-
TABELLA 12	ASS.PENS.	-	-
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	589.485	278.588

MAGG.+13		
ATTUALE	LORDO DIP.IT	RIT. AMM.NE
STIP	58.531.546,30	24.589.102,60
IIS	22.724.033,76	8.205.648,59
OP/PENS	14.388.523,20	4.705.047,09
ASS.PENS.	5.493.990,98	1.796.535,05
ASS.DIRIG.	3.525.563,08	1.152.859,13

MAGG.+13		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	4.385.708,06	1.842.435,95
IIS	1.803.773,52	651.342,62
OP/PENS	915.419,52	299.342,18
ASS.PENS.	428.297,86	140.053,40
ASS.DIRIG.	281.398,15	92.017,20

MAGG.+13		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	1.505.428,82	632.430,65
IIS	621.370,08	224.376,74
OP/PENS	304.292,88	99.503,77
ASS.PENS.	340.670,84	111.399,37
ASS.DIRIG.	97.033,85	31.730,07

RIORDINO		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	58.783.494,20	24.694.945,91
IIS	22.758.415,20	8.218.063,73
OP/PENS	14.388.523,20	4.705.047,09
ASS.PENS.	5.529.177,60	1.808.041,08
ASS.DIRIG.	5.780.742,62	2.218.649,02

RIORDINO		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	4.604.433,00	1.934.322,30
IIS	1.816.497,36	655.937,20
OP/PENS	1.148.441,76	375.540,46
ASS.PENS.	441.319,68	144.311,54
ASS.DIRIG.	461.398,72	177.084,83

RIORDINO		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	1.569.280,20	659.254,61
IIS	626.378,40	226.185,24
OP/PENS	396.014,40	129.496,71
ASS.PENS.	368.652,24	120.549,28
ASS.DIRIG.	189.103,01	72.577,73

DIFFERENZA		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	251.947,90	105.843,31
IIS	34.381,44	12.415,14
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	35.186,62	11.506,02
ASS.DIRIG.	2.255.179,55	1.065.789,89

DIFFERENZA		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	218.724,94	91.886,35
IIS	12.723,84	4.594,58
OP/PENS	233.022,24	76.198,27
ASS.PENS.	13.021,82	4.258,14
ASS.DIRIG.	180.000,57	85.067,63

DIFFERENZA		
STIP	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	63.851,38	26.823,97
IIS	5.008,32	1.808,50
OP/PENS	91.721,52	29.992,94
ASS.PENS.	27.981,40	9.149,92
ASS.DIRIG.	92.069,16	40.847,67

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

MAGG.+13		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	579.068	243.266
TABELLA 5	IIS	56.456	20.386
TABELLA 8	OP/PENS	351.806	115.040
TABELLA 12	ASS.PENS.	82.539	26.990
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	2.737.853	1.291.014

RUOLI NORMALI/SPECIALI

NOMINA DIRETTA F.A.

CAPITANERIE

MAGG.-13		
ATTUALE	LORDO DIP.IT	RIT. AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

MAGG -13		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	2.609.928,75	1.096.431,07
IIS	-	-
OP/PENS	412.128,00	134.765,86
ASS.PENS.	326.748,00	106.846,60
ASS.DIRIG.	161.723,08	52.883,45

MAGG -13		
ATTUALE	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	2.296.737,30	964.859,34
IIS	-	-
OP/PENS	362.672,64	118.593,95
ASS.PENS.	550.672,32	180.069,85
ASS.DIRIG.	142.316,31	46.537,43

RIORDINO		
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

RIORDINO		
	LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
STIP	1.752.569,50	736.254,45
IIS	914.500,00	330.225,95
OP/PENS	412.128,00	134.765,86
ASS.PENS.	239.772,00	78.405,44
ASS.DIRIG.	265.171,68	101.772,89

RIORDINO		
STIP	1.536.205,00	645.359,72
IIS	804.760,00	290.598,84
OP/PENS	362.672,64	118.593,95
ASS.PENS.	471.493,44	154.178,35
ASS.DIRIG.	277.351,08	106.447,34

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	-	-
IIS	-	-
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	-	-
ASS.DIRIG.	-	-

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	- 857.359,25	- 360.176,62
IIS	914.500,00	330.225,95
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	- 86.976,00	- 28.441,15
ASS.DIRIG.	103.448,60	48.889,44

DIFFERENZA	LORDO DIP.TE	RIT. AMM.NE
STIP	- 760.532,30	- 319.499,62
IIS	804.760,00	290.598,84
OP/PENS	-	-
ASS.PENS.	- 79.178,88	- 25.891,49
ASS.DIRIG.	135.034,77	59.909,91

DATI RIEPILOGATIVI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA

MAGG.-13		LORDO DIP.TE	RIT.AMM.NE
TABELLA 3	STIP	- 1.752.716	- 736.316
TABELLA 5	IIS	1.862.532	672.560
TABELLA 8	OP/PENS	-	-
TABELLA 12	ASS.PENS.	- 180.001	- 58.860
TABELLA 10	ASS.DIRIG.	258.357	117.866

FORZE ARMATE - RN/RS

ANNI SERVIZIO		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Totale complessivo
COLONNELLO + 25 ANNI																	0
	accad	66	91	124	128	163	160	162	210	192	165	124	33	26	12	7	1.663
	TOTALE	66	91	124	128	163	160	162	210	192	165	124	33	26	12	7	1.663

33.837,38 ATTUALE	STIP	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,32
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
24 abbatt.		69.860,01	69.860,01	71.890,26	71.890,26	73.920,50	73.920,50	75.950,74	75.950,74	77.980,98	77.980,98	80.011,23	80.011,23	82.041,47	82.041,47	84.071,71

33.837,38 FUTURO	STIP	35.867,63	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,33	50.079,33
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
24 abbatt.		69.860,02	71.890,26	71.890,26	73.920,50	73.920,50	75.950,75	75.950,75	77.980,99	77.980,99	80.011,23	80.011,23	82.041,48	82.041,48	84.071,72	84.071,72

onere 0,23 184.752,43 0,45 259.871,57 0,63 324.839,50 0,66 426.351,88 0,82 334.990,80 0,55 66.998,17 0,12 24.362,97 0,03 - 1.622.170,81

ANNI SERVIZIO		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Totale complessivo
COLONNELLO + 23 ANNI																	0
	nom. Dir.																0
	accad	19	39														58
TOTALE		19	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58

33.837,38 ATTUALE	STIP	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
24 abbatt.		66.744,73	66.744,73	68.774,97	68.774,97	70.805,22	70.805,22	72.835,46	72.835,46	74.865,70	74.865,70	76.895,94	76.895,94	78.926,19	78.926,19	80.956,43

33.837,38 FUTURO	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
24 abbatt.		67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77

onere 20.615,82 42.316,69 - 62.932,51

ANNI SERVIZIO		20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale complessivo
COLONNELLO -23 AA UFF											0
	accad	0	0	0	0	13					13
	TOTALE	0	0	0	0	13					13

23.990,97		accad->	18 uff	19 uff	20 uff	21 uff	22 uff			
25.912,89 ATTUALE	STIP	25.912,89	27.467,66	27.467,66	29.022,44	29.022,44	30.577,21	30.577,21	32.131,98	32.131,98
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
19 abbatt.		57.687,32	59.242,09	59.242,09	60.796,87	60.796,87	62.351,64	62.351,64	63.906,41	63.906,41

26.100,00 FUTURO	STIP	26.100,00	27.666,00	27.666,00	29.232,00	29.232,00	30.798,00	30.798,00	32.364,00	32.364,00
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
19 abbatt.		57.874,43	59.440,43	59.440,43	61.006,43	61.006,43	62.572,43	62.572,43	64.138,43	64.138,43

ATTUALE	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE																	
STIP	29.724.023,56	70.754.638,33	3.010.173,32	4.583.611,49	4.699.335,33	4.850.926,80	6.508.281,67	6.388.497,34	6.797.252,89	8.811.253,75	8.445.810,05	7.258.118,01	5.706.335,76	1.518.621,61	1.249.276,07	576.588,96	350.555,26		
IIS	6.834.592,05	18.927.144,96	934.809,60	1.429.708,80	1.363.722,24	1.407.713,28	1.792.634,88	1.759.641,60	1.781.637,12	2.309.529,60	2.111.569,92	1.814.630,40	1.363.722,24	362.926,08	285.941,76	131.973,12	76.984,32		
OP/PENS	4.304.443,10	13.163.434,56	632.633,04	956.769,84	952.974,72	983.715,84	1.252.700,64	1.229.644,80	1.245.015,36	1.613.908,80	1.475.573,76	1.268.071,20	952.974,72	253.614,24	199.817,28	92.223,36	53.796,96		
ASS.PENS.	1.750.835,67	5.354.237,52	264.445,20	404.445,60	385.778,88	398.223,36	507.112,56	497.779,20	504.001,44	653.335,20	597.335,04	513.334,80	385.778,88	102.666,96	80.889,12	37.333,44	21.777,84		
ASS.DIRIG.	8.057.172,95	20.993.155,15	1.036.849,62	1.585.770,00	1.512.580,62	1.561.373,54	1.988.311,62	1.951.716,92	1.976.113,38	2.561.628,46	2.342.060,31	2.012.708,08	1.512.580,62	402.541,62	317.154,00	146.378,77	85.387,62		
	50.671.067,32	129.192.610,52																	

RIORDINO	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE																	
STIP	30.405.497,60	72.376.809,32	3.010.173,62	4.768.364,05	4.699.335,79	5.110.798,37	6.508.282,30	6.713.336,84	6.797.253,55	9.237.605,63	8.445.810,86	7.593.108,81	5.706.336,32	1.585.619,78	1.249.276,19	600.951,93	350.555,29		
IIS	6.834.592,05	18.927.144,96	934.809,60	1.429.708,80	1.363.722,24	1.407.713,28	1.792.634,88	1.759.641,60	1.781.637,12	2.309.529,60	2.111.569,92	1.814.630,40	1.363.722,24	362.926,08	285.941,76	131.973,12	76.984,32		
OP/PENS	4.325.021,97	13.226.366,88	653.248,80	999.086,40	952.974,72	983.715,84	1.252.700,64	1.229.644,80	1.245.015,36	1.613.908,80	1.475.573,76	1.268.071,20	952.974,72	253.614,24	199.817,28	92.223,36	53.796,96		
ASS.PENS.	1.750.835,67	5.354.237,52	264.445,20	404.445,60	385.778,88	398.223,36	507.112,56	497.779,20	504.001,44	653.335,20	597.335,04	513.334,80	385.778,88	102.666,96	80.889,12	37.333,44	21.777,84		
ASS.DIRIG.	8.057.172,95	20.993.155,15	1.036.849,62	1.585.770,00	1.512.580,62	1.561.373,54	1.988.311,62	1.951.716,92	1.976.113,38	2.561.628,46	2.342.060,31	2.012.708,08	1.512.580,62	402.541,62	317.154,00	146.378,77	85.387,62		
	51.373.120,23	130.877.713,84																	

COL. +23 702.052,90 1.685.103,32

ATTUALE	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE																	
STIP	158.500,23	377.291,68	-	-	-	-	377.291,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	49.006,80	135.715,32	-	-	-	-	135.715,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	28.057,62	85.803,12	-	-	-	-	85.803,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	10.781,90	32.972,16	-	-	-	-	32.972,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	60.861,85	158.577,00	-	-	-	-	158.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	307.208,41	790.359,28																	
RIORDINO	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE																	
STIP	159.644,72	380.016,00	-	-	-	-	380.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	49.006,80	135.715,32	-	-	-	-	135.715,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	28.057,62	85.803,12	-	-	-	-	85.803,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	10.781,90	32.972,16	-	-	-	-	32.972,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	60.861,85	158.577,00	-	-	-	-	158.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	308.352,89	793.083,60																	

COL. 1.144,49 2.724,32

FORZE ARMATE - NOMINA DIRETTA

ANNI SERVIZIO		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Totale complessivo
COLONNELLO + 25 ANNI	nom. Dir.				6	16	27	30	33	25	20	23	25	18	16	12	6	1	0
	TOTALE	0	0	0	6	16	27	30	33	25	20	23	25	18	16	12	6	1	258
																			0
24 abbatt.																			
ATTUALE	33.837,38 STIP	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,32	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	
	OP/PIENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	
24 abbatt.		67.829,77	67.829,77	69.860,01	69.860,01	71.890,26	71.890,26	73.920,50	73.920,50	75.950,74	75.950,74	77.980,98	77.980,98	80.011,23	80.011,23	82.041,47	82.041,47	84.071,71	
FUTURO	33.837,38 STIP	33.837,38	35.867,63	35.867,63	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,33		
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76		
	OP/PIENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28		
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12		
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23		
24 abbatt.		67.829,77	69.860,02	69.860,02	71.890,26	71.890,26	73.920,50	73.920,50	75.950,75	75.950,75	77.980,99	77.980,99	80.011,23	80.011,23	82.041,48	82.041,48	84.071,72		
onere		-	-	-	12.181,48	0,06	54.816,66	0,12	66.998,15	0,10	40.604,94	0,10	50.756,16	0,08	32.483,96	0,06	12.181,49	0,00	270.023,37

ANNI SERVIZIO		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Totale complessivo
COLONNELLO + 23 ANNI	nom. Dir.																				0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 abbatt.																					
ATTUALE	33.837,38 STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,32	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	
	OP/PIENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	
24 abbatt.		66.744,73	66.744,73	66.744,73	66.744,73	68.774,97	68.774,97	70.805,22	70.805,22	72.835,46	72.835,46	74.865,70	74.865,70	76.895,94	76.895,94	78.926,19	78.926,19	80.956,43			
FUTURO	33.837,38 STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	
	OP/PIENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	
24 abbatt.		67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	67.829,77	
onere		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANNI SERVIZIO		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale complessivo
COLONNELLO -23 AA UFF	nom. Dir.	0	0	0	0	0	0	3	6	4	5		18
	assai	0	0	0	0	0	0	13					13
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	16	6	4	5		31
23.990,97													
ATTUALE	25.912,89 STIP	23.990,97	23.990,97	25.912,89	25.912,89	27.467,66	27.467,66	29.022,44	29.022,44	30.577,21	30.577,21	32.131,98	
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	
	OP/PIENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	
19 abbatt.		55.765,40	55.765,40	57.687,32	57.687,32	59.242,09	59.242,09	60.796,87	60.796,87	62.351,64	62.351,64	63.906,41	
FUTURO	26.100,00 STIP	26.100,00	26.100,00	26.100,00	27.666,00	27.666,00	29.232,00	29.232,00	30.798,00	30.798,00	32.364,00	32.364,00	
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	
	OP/PIENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	
19 abbatt.		57.874,43	57.874,43	57.874,43	59.440,43	59.440,43	61.006,43	61.006,43	62.572,43	62.572,43	64.138,43	64.138,43	

FORZE ARMATE - RN/RS

ANNI SERVIZIO		25 uff	26 uff	27 uff	28 uff	29 uff	30 uff	31 uff	32 uff	33 uff	34 uff	35 uff	36 uff	37 uff	38 uff	39 uff	Totale complessivo
TEN.COL. 25 ANNI																	0
																	0
	TOTALE		561	549	537	510	485	406	344	321	309	262	191	51	36	23	5

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,32
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
24	Abbatt.	57.248,77	57.248,77	59.279,01	59.279,01	61.309,26	61.309,26	63.339,50	63.339,50	65.369,74	65.369,74	67.399,98	67.399,98	69.430,23	69.430,23	71.460,47	71.460,47	73.490,71

33.837,38	STIP	33.837,38	35.867,63	35.867,63	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,33	50.079,33
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70
		58.405,24	60.435,49	60.435,49	62.465,73	62.465,73	64.495,97	64.495,97	66.526,21	66.526,21	68.556,46	68.556,46	70.586,70	70.586,70	72.616,94	72.616,94	74.647,19	74.647,19

ANNI SERVIZIO		21 uff	22 uff	23 uff	24 uff	25 uff											Totale complessivo
TENENTE COLONNELLO + 23 ANNI																	0
																	0
	TOTALE		498	580													1.078

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
24	Abbatt.	56.163,73	56.163,73	56.163,73	56.163,73	56.163,73	58.193,97	60.224,22	60.224,22	62.254,46	62.254,46	64.284,70	64.284,70	66.314,94	66.314,94	68.345,19	68.345,19	

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70
		58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24	58.405,24

ANNI SERVIZIO		13 uff	14 uff	15 uff	16 uff	17 uff	18 uff	19 uff	20 uff	21 uff	22 uff	23 uff	24 uff	25 uff	26 uff	27 uff	28 uff	Totale complessivo
TENENTE COLONNELLO + 18 aa Uff																	0	
																	0	
	TOTALE						13	0	117	349	421						900	

23.990,96	STIP	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	25.912,89	25.912,89	27.467,66	27.467,66	29.022,44	29.022,44	30.577,21	30.577,21	32.131,98	32.131,98	33.686,76	33.686,76	
	IIS	10.304,16	10.304,16	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	
19	Abbatt.	45.048,91	45.048,91	45.184,39	45.184,39	47.106,32	47.106,32	48.661,09	48.661,09	50.215,87	50.215,87	51.770,64	51.770,64	53.325,41	53.325,41	54.880,19	54.880,19	

26.100,00	STIP	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	27.666,00	27.666,00	29.232,00	29.232,00	30.798,00	30.798,00	32.364,00	32.364,00	33.930,00	33.930,00
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32
	ASS.DIRIG.	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70
		48.449,90	48.449,90	48.449,90	48.449,90	48.449,90	50.015,90	50.015,90	51.581,90	51.581,90	53.147,90	53.147,90	54.713,90	54.713,90	56.279,90	56.279,90

ANNI SERVIZIO		11 uff	12 uff	13 uff	14 uff	15 uff	16 uff	17 uff									Totale complessivo
TENENTE COLONNELLO -18 aa Uff																	0
																	0
	TOTALE			0	0	0	0	0								0	

23.990,96	STIP	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	25.912,89	25.912,89	27.467,66	27.467,66						
	IIS	10.304,16	10.304,16	10.304,16	10.304,16	10.304,16	10.304,16	10.439,64	10.439,64	10.439,64						
	OP/PENS	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24						
	ASS.PENS.	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32						
	ASS.DIR															

45.639,90 45.639,90 45.639,90 45.639,90 45.639,90 45.639,90 45.639,90 45.639,90 45.639,90 47.037,30 47.037,30

ANNI SERVIZIO		8 uff	9 uff	10 uff	11 uff	12 uff	15	16	17	18	19	20	21	Totale complessivo
		10	11	12	13	14								
TENENTE COLONNELLO -13 aa Uff														0
														0
														0
	TOTALE	0	0	0	0	0								0

26.099,29	STIP	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29
	IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OP/PENS	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20
	ASS.PENS.	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
		35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20
19	Abbatt.													
23.290,00	STIP	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	24.687,40
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32
	ASS.DIRIG.	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70
		45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	47.037,30

RIT. AMM.NE LORDO DIP.TE

STIP	91.806.978,53	218.536.011,74	-	-	36.972.751,63	39.317.005,32	20.351.153,83	19.327.911,46	19.365.132,57	16.210.812,01	14.433.672,81	13.468.630,74	13.592.475,55	11.525.011,63	8.789.597,83	2.346.960,68	1.729.766,87	1.105.128,83
IIS	22.489.421,70	62.280.314,88	-	-	11.646.627,84	12.416.471,04	5.905.797,12	5.608.857,60	5.333.913,60	4.465.090,56	3.783.229,44	3.530.280,96	3.398.307,84	2.881.413,12	2.100.572,16	560.885,76	395.919,36	252.948,48
OP/PENS	13.849.126,08	42.352.067,52	-	-	7.598.361,60	8.047.357,92	4.126.995,36	3.919.492,80	3.727.360,80	3.120.223,68	2.643.736,32	2.466.974,88	2.374.751,52	2.013.543,36	1.467.888,48	391.949,28	276.670,08	176.761,44
ASS.PENS.	5.761.175,13	17.618.272,56	-	-	3.294.676,08	3.512.454,48	1.670.671,44	1.586.671,20	1.508.893,20	1.263.114,72	1.070.225,28	998.669,52	961.336,08	815.113,44	594.223,92	158.667,12	112.000,32	71.555,76
ASS.DIRIG.	2.994.789,56	9.158.377,85	-	-	1.712.647,38	1.825.853,54	868.452,92	824.787,69	784.356,92	656.595,69	556.327,38	519.131,08	499.724,31	423.714,46	308.891,08	82.478,77	58.220,31	37.196,31
	136.901.491,00	349.945.044,55																

STIP	93.616.852,00	222.844.208,51	-	-	36.972.755,21	40.431.612,52	20.351.155,80	20.363.337,25	19.365.134,45	17.035.092,23	14.433.674,21	14.120.340,04	13.592.476,86	12.056.936,41	8.789.598,68	2.450.503,30	1.729.767,03	1.151.824,53
IIS	22.489.421,70	62.280.314,88	-	-	11.646.627,84	12.416.471,04	5.905.797,12	5.608.857,60	5.333.913,60	4.465.090,56	3.783.229,44	3.530.280,96	3.398.307,84	2.881.413,12	2.100.572,16	560.885,76	395.919,36	252.948,48
OP/PENS	14.231.609,19	43.521.740,64	-	-	8.138.711,52	8.676.681,12	4.126.995,36	3.919.492,80	3.727.360,80	3.120.223,68	2.643.736,32	2.466.974,88	2.374.751,52	2.013.543,36	1.467.888,48	391.949,28	276.670,08	176.761,44
ASS.PENS.	5.761.175,13	17.618.272,56	-	-	3.294.676,08	3.512.454,48	1.670.671,44	1.586.671,20	1.508.893,20	1.263.114,72	1.070.225,28	998.669,52	961.336,08	815.113,44	594.223,92	158.667,12	112.000,32	71.555,76
ASS.DIRIG.	6.028.522,38	15.707.458,00	-	-	2.937.347,35	3.131.506,28	1.489.476,42	1.414.586,54	1.345.244,06	1.126.121,83	954.152,49	890.357,41	857.073,02	726.709,16	529.776,53	141.458,65	99.853,17	63.795,08
	142.127.580,40	361.971.994,60																

5.226.089,40 12.026.950,05 T.COL.+23

STIP	10.879.691,21	25.897.860,52	-	-	-	-	-	336.867,57	-	3.213.716,62	10.128.830,44	12.218.445,89	-	-	-	-	-	-
IIS	3.392.778,60	9.395.676,00	-	-	-	-	-	135.715,32	-	1.221.437,88	3.643.434,36	4.395.088,44	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	1.942.450,63	5.940.216,00	-	-	-	-	-	85.803,12	-	772.228,08	2.303.483,76	2.778.701,04	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	746.438,98	2.282.688,00	-	-	-	-	-	32.972,16	-	296.749,44	885.175,68	1.067.790,72	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	475.951,02	1.455.507,69	-	-	-	-	-	21.024,00	-	189.216,00	564.413,54	680.854,15	-	-	-	-	-	-
	17.437.310,43	44.971.948,22																

STIP	10.958.250,53	26.084.862,00	-	-	-	-	-	339.300,00	-	3.236.922,00	10.201.968,00	12.306.672,00	-	-	-	-	-	-
IIS	3.392.778,60	9.395.676,00	-	-	-	-	-	135.715,32	-	1.221.437,88	3.643.434,36	4.395.088,44	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	1.942.450,63	5.940.216,00	-	-	-	-	-	85.803,12	-	772.228,08	2.303.483,76	2.778.701,04	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	746.438,98	2.282.688,00	-	-	-	-	-	32.972,16	-	296.749,44	885.175,68	1.067.790,72	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	958.091,14	2.496.329,19	-	-	-	-	-	36.058,09	-	324.522,79	968.020,99	1.167.727,32	-	-	-	-	-	-
	17.998.009,88	46.199.771,19																

560.699,45 1.227.822,97 T.COL.+18

		5 uff	6 uff	7 uff	8 uff	9 uff	10 uff	11 uff	12 uff					Totale complessivo	
		FA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TENENTE COLONNELLO															0
															0
															0
	TOTALE	0	0	0	0	1	0	2	2						5

26.099,29	STIP	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29
	IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OP/PENS	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20
	ASS.PENS.	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
		35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20	35.446,20

19		Abbatt.													
23.290,00	STIP	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	24.687,40
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32
	ASS.DIRIG.	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70	2.773,70
		45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	45.639,90	47.037,30

	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE																	
STIP	4.779.679,62	11.377.480,65	-	-	-	-	-	3.596.236,75	3.206.430,13	1.038.130,82	755.250,32	629.375,27	747.806,10	615.840,32	414.169,53	230.094,18	96.098,16	48.049,08	
IIS	1.143.731,85	3.167.354,88	-	-	-	-	-	1.077.780,48	912.814,08	285.941,76	197.959,68	164.966,40	186.961,92	153.968,64	98.979,84	54.988,80	21.995,52	10.997,76	
OP/PENS	684.385,23	2.092.921,20	-	-	-	-	-	690.225,12	580.371,12	199.817,28	138.335,04	115.279,20	130.649,76	107.593,92	69.167,52	38.426,40	15.370,56	7.685,28	
ASS.PENS.	292.992,84	896.002,56	-	-	-	-	-	304.889,76	258.222,96	80.889,12	56.000,16	46.666,80	52.889,04	43.555,68	28.000,08	15.555,60	6.222,24	3.111,12	
ASS.DIRIG.	152.304,32	465.762,46	-	-	-	-	-	158.488,62	134.230,15	42.048,00	29.110,15	24.258,46	27.492,92	22.641,23	14.555,08	8.086,15	3.234,46	1.617,23	
	7.053.093,86	17.999.521,75																	

STIP	4.725.947,06	11.249.576,44	-	-	-	-	-	3.559.692,72	2.991.224,68	1.090.917,24	755.250,39	659.828,97	747.806,17	644.263,78	414.169,57	240.245,42	96.098,17	50.079,33	
IIS	1.143.731,85	3.167.354,88	-	-	-	-	-	1.077.780,48	912.814,08	285.941,76	197.959,68	164.966,40	186.961,92	153.968,64	98.979,84	54.988,80	21.995,52	10.997,76	
OP/PENS	723.768,93	2.213.360,64	-	-	-	-	-	753.157,44	637.878,24	199.817,28	138.335,04	115.279,20	130.649,76	107.593,92	69.167,52	38.426,40	15.370,56	7.685,28	
ASS.PENS.	292.992,84	896.002,56	-	-	-	-	-	304.889,76	258.222,96	80.889,12	56.000,16	46.666,80	52.889,04	43.555,68	28.000,08	15.555,60	6.222,24	3.111,12	
ASS.DIRIG.	306.589,17	798.825,34	-	-	-	-	-	271.822,51	230.217,03	72.116,18	49.926,58	41.605,49	47.152,88	38.631,79	24.963,29	13.868,50	5.547,40	2.773,70	
	7.193.029,84	18.325.119,86																	

139.935,98 325.598,11 V.QUEST.+23

STIP	3.547.966,78	8.445.529,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.306.009,66	1.857.435,96	1.865.209,82	1.681.746,56	1.735.127,11	-	-	-	
IIS	1.051.761,37	2.912.659,56	-	-	-	-	-	-	-	-	469.783,80	668.136,96	636.818,04	574.180,20	563.740,56	-	-	-	
OP/PENS	602.159,70	1.841.466,96	-	-	-	-	-	-	-	-	297.010,80	422.415,36	402.614,64	363.013,20	356.412,96	-	-	-	
ASS.PENS.	231.396,08	707.633,28	-	-	-	-	-	-	-	-	114.134,40	162.324,48	154.715,52	139.497,60	136.961,28	-	-	-	
ASS.DIRIG.	147.544,81	451.207,38	-	-	-	-	-	-	-	-	72.775,38	103.502,77	98.651,08	88.947,69	87.330,46	-	-	-	
	5.580.828,74	14.358.496,29																	

STIP	3.573.585,69	8.506.512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315.440,00	1.870.848,00	1.878.678,00	1.693.890,00	1.747.656,00	-	-	-	
IIS	1.051.761,37	2.912.659,56	-	-	-	-	-	-	-	-	469.783,80	668.136,96	636.818,04	574.180,20	563.740,56	-	-	-	
OP/PENS	602.159,70	1.841.466,96	-	-	-	-	-	-	-	-	297.010,80	422.415,36	402.614,64	363.013,20	356.412,96	-	-	-	
ASS.PENS.	231.396,08	707.633,28	-	-	-	-	-	-	-	-	114.134,40	162.324,48	154.715,52	139.497,60	136.961,28	-	-	-	
ASS.DIRIG.	297.008,25	773.862,05	-	-	-	-	-	-	-	-	124.816,46	177.516,74	169.195,65	152.553,45	149.779,75	-	-	-	
	5.755.911,09	14.742.133,85																	

175.082,35 383.637,56 V.QUEST.+18

STIP	1.447.784,71	3.446.285,90	-	-	-	-	26.099,29	119.954,80	244.126,26	723.945,46	1.140.167,16	1.191.992,94	-	-	-	-	-	-	
IIS	491.831,98	1.362.038,16	-	-	-	-	-	51.520,80	82.433,28	288.516,48	459.344,16	480.223,44	-	-	-	-	-	-	
OP/PENS	261.366,48	799.282,80	-	-	-	-	-	4.462,20	22.311,00	44.622,00	133.866,00	290.410,56	-	-	-	-	-	-	
ASS.PENS.	112.133,40	342.915,59	-	-	-	-	-	3.267,48	11.988,95	25.717,28	73.673,08	111.598,08	-	-	-	-	-	-	
ASS.DIRIG.	71.921,49	219.943,38	-	-	-	-	-	1.617,23	8.086,15	16.172,31	48.516,92	71.158,15	-	-	-	-	-	-	
	2.385.037,05	6.170.465,83																	

STIP	1.383.475,84	3.293.206,00	-	-	-	-	23.290,00	116.450,00	232.900,00	698.700,00	1.086.245,60	1.135.620,40	-	-	-	-	-	-	
IIS	512.686,54	1.419.791,04	-	-	-	-	10.439,64	52.198,20	104.396,40	313.189,20	459.344,16	480.223,44	-	-	-	-	-	-	
OP/PENS	293.525,87	897.632,64	-	-	-	-	6.600,24	33.001,20	66.002,40	198.007,20	290.410,56	303.611,04	-	-	-	-	-	-	
ASS.PENS.	112.796,22	344.939,52	-	-	-	-	2.536,32	12.681,60	25.363,20	76.089,60	111.598,08	116.670,72	-	-	-	-	-	-	
ASS.DIRIG.	144.778,22	377.223,08	-	-	-	-	2.773,70	13.868,50	27.736,99	83.210,97	122.042,76	127.590,16	-	-	-	-	-	-	
	2.447.261,70	6.332.792,28																	

62.224,65 162.326,45 V.QUEST.

FORZE ARMATE - RN/RS

ANNI SERVIZIO		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Totale complessivo
MAGGIORE + 25 ANNI																			0
																			0
	TOTALE			60	49	39	28	29	21	23	16	8	11	5	6	1	2	2	300
33.837,38 ATTUALE	STIP	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,32	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	
24	Abbatt.	57.248,77	57.248,77	59.279,01	59.279,01	61.309,26	61.309,26	63.339,50	63.339,50	65.369,74	65.369,74	67.399,98	67.399,98	69.430,23	69.430,23	71.460,47	71.460,47	73.490,71	
33.837,38 FUTURO	STIP	33.837,38	35.867,63	35.867,63	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,33	50.079,33	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	
	ASS.DIRIG.	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	
		58.283,26	60.313,50	60.313,50	62.343,75	62.343,75	64.373,99	64.373,99	66.404,23	66.404,23	68.434,48	68.434,48	70.464,72	70.464,72	72.494,96	72.494,96	74.525,20	74.525,20	

ANNI SERVIZIO		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Totale complessivo
MAGGIORE + 23 ANNI																			0
																			0
	TOTALE			142	84														226
33.837,38 ATTUALE	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	
24	Abbatt.	57.248,77	57.248,77	57.248,77	57.248,77	59.279,01	59.279,01	61.309,26	61.309,26	63.339,50	63.339,50	65.369,74	65.369,74	67.399,98	67.399,98	69.430,23	69.430,23	71.460,47	
33.837,38 FUTURO	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	
	ASS.DIRIG.	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	
		58.283,26	58.283,26	58.283,26	58.283,26	58.283,26	58.283,26	62.343,75	64.373,99	64.373,99	66.404,23	66.404,23	68.434,48	68.434,48	70.464,72	70.464,72	72.494,96	72.494,96	

ANNI SERVIZIO		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale complessivo
MAGGIORE + 13 ANNI																			0
																			0
	TOTALE	0	0	152	102	309	431	331	414	248	193								2.180
23.990,96 25.912,89 ATTUALE	STIP	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	25.912,89	25.912,89	27.467,66	27.467,66	29.022,44	29.022,44	30.577,21	30.577,21	32.131,98	32.131,98	33.686,76	33.686,76	35.241,53	
	IIS	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	
	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	
	ASS.PENS.	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	
15	Abbatt.	42.431,54	42.431,54	44.910,50	44.910,50	47.106,32	47.106,32	48.661,09	48.661,09	50.215,87	50.215,87	51.770,64	51.770,64	53.325,41	53.325,41	54.880,19	54.880,19	56.434,96	
23.290,00 FUTURO	STIP	23.290,00	23.290,00	24.687,40	24.687,40	26.084,80	26.084,80	27.482,20	27.482,20	28.879,60	28.879,60	30.277,00	30.277,00	31.674,40	31.674,40	33.071,80	33.071,80	34.469,20	
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	
	ASS.DIRIG.	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	
		45.517,92	45.517,92	46.915,32	46.915,32	48.312,72	48.312,72	49.710,12	49.710,12	51.107,52	51.107,52	52.504,92	52.504,92	53.902,32	53.902,32	55.299,72	55.299,72	56.697,12	

ANNI SERVIZIO		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Totale complessivo
MAGGIORE -13														0
														0
	TOTALE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.099,29 ATTUALE	STIP	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	
	IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	4.121,2										

ATTUALE	RIT. AMM.NE	LORDO DIP.IT																		
STIP	8.114.253,87	19.315.053,25	-	-	6.956.965,33	4.599.853,44	1.478.016,76	1.061.140,24	1.157.915,14	838.490,28	965.042,08	671.333,62	351.908,75	483.874,53	230.094,18	276.113,02	48.049,08	96.098,16	100.158,64	
IIS	2.088.899,14	5.784.821,76	-	-	2.221.547,52	1.462.702,08	428.912,64	307.937,28	318.935,04	230.952,96	252.948,48	175.964,16	87.982,08	120.975,36	54.988,80	65.986,56	10.997,76	21.995,52	21.995,52	
OP/PENS	1.321.883,53	4.042.457,28	-	-	1.552.426,56	1.022.142,24	299.725,92	215.187,84	222.873,12	161.390,88	176.761,44	122.964,48	61.482,24	84.538,08	38.426,40	46.111,68	7.685,28	15.370,56	15.370,56	
ASS.PENS.	535.118,86	1.636.449,12	-	-	628.446,24	413.778,96	121.333,68	87.111,36	90.222,48	65.333,52	71.555,76	49.777,92	24.888,96	34.222,32	15.555,60	18.666,72	3.111,12	6.222,24	6.222,24	
ASS.DIRIG.	278.166,93	850.663,38	-	-	326.680,62	215.091,69	63.072,00	45.282,46	46.899,69	33.961,85	37.196,31	25.875,69	12.937,85	17.789,54	8.086,15	9.703,38	1.617,23	3.234,46	3.234,46	
	12.338.322,33	31.629.444,80																		
RIORDINO																				
STIP	8.227.691,03	19.585.077,44	-	-	6.956.966,00	4.699.335,79	1.478.016,90	1.117.987,14	1.157.915,26	881.125,46	965.042,17	703.817,57	351.908,79	506.207,25	230.094,21	288.294,51	48.049,08	100.158,65	100.158,65	
IIS	2.088.899,14	5.784.821,76	-	-	2.221.547,52	1.462.702,08	428.912,64	307.937,28	318.935,04	230.952,96	252.948,48	175.964,16	87.982,08	120.975,36	54.988,80	65.986,56	10.997,76	21.995,52	21.995,52	
OP/PENS	1.321.883,53	4.042.457,28	-	-	1.552.426,56	1.022.142,24	299.725,92	215.187,84	222.873,12	161.390,88	176.761,44	122.964,48	61.482,24	84.538,08	38.426,40	46.111,68	7.685,28	15.370,56	15.370,56	
ASS.PENS.	535.118,86	1.636.449,12	-	-	628.446,24	413.778,96	121.333,68	87.111,36	90.222,48	65.333,52	71.555,76	49.777,92	24.888,96	34.222,32	15.555,60	18.666,72	3.111,12	6.222,24	6.222,24	
ASS.DIRIG.	535.325,41	1.394.803,04	-	-	535.646,79	352.678,33	103.416,96	74.248,07	76.899,79	55.686,05	60.989,49	42.427,47	21.213,73	29.168,88	13.258,58	15.910,30	2.651,72	5.303,43	5.303,43	
	12.708.917,97	32.443.608,63																		

MAGG+23	370.595,64	814.163,84
---------	------------	------------

ATTUALE	RIT. AMM.NE	LORDO DIP.IT																		
STIP	24.589.102,60	58.531.546,30	-	-	3.646.625,92	2.447.077,92	8.007.083,01	11.168.455,59	9.091.796,59	11.371.612,65	7.197.564,33	5.601.330,30	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	8.205.648,59	22.724.033,76	-	-	1.566.250,56	1.051.036,56	3.225.848,76	4.499.484,84	3.455.520,84	4.322.010,96	2.589.030,72	2.014.850,52	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	4.705.047,09	14.388.523,20	-	-	1.003.236,48	673.224,48	2.039.474,16	2.844.703,44	2.184.679,44	2.732.499,36	1.636.859,52	1.273.846,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	1.796.535,05	5.493.990,98	-	-	364.464,08	244.574,58	783.722,88	1.093.153,92	839.521,92	1.050.036,48	629.007,36	469.509,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	1.152.859,13	3.525.563,08	-	-	245.819,08	164.957,54	499.724,31	697.026,46	535.303,38	669.533,54	401.073,23	312.125,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.449.192,46	104.663.657,32																		
RIORDINO																				
STIP	24.694.945,91	58.783.494,20	-	-	3.752.484,80	2.518.114,80	8.060.203,20	11.242.548,80	9.096.608,20	11.377.630,80	7.162.140,80	5.573.762,80	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	8.218.063,73	22.758.415,20	-	-	1.586.825,28	1.064.843,28	3.225.848,76	4.499.484,84	3.455.520,84	4.322.010,96	2.589.030,72	2.014.850,52	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	4.705.047,09	14.388.523,20	-	-	1.003.236,48	673.224,48	2.039.474,16	2.844.703,44	2.184.679,44	2.732.499,36	1.636.859,52	1.273.846,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	1.808.041,08	5.529.177,60	-	-	385.520,64	258.704,64	783.722,88	1.093.153,92	839.521,92	1.050.036,48	629.007,36	469.509,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	2.218.649,02	5.780.742,62	-	-	403.060,95	270.475,11	819.380,49	1.142.889,94	877.718,26	1.097.810,76	657.625,77	511.761,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	41.644.746,82	107.240.352,82																		

MAGG.+13	1.195.554,37	2.576.695,51
----------	--------------	--------------

ATTUALE	RIT. AMM.NE	LORDO DIP.IT																		
STIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIORDINO																				
STIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAGG.-13	-	-
----------	---	---

FORZE ARMATE - NOMINA DIRETTA

25 uff 26 uff 27 uff 28 uff 29 uff 30 uff

ANNI SERVIZIO		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Totale complessivo
MAGGIORE + 25 ANNI													0
													0
	TOTALE						0	0	0	0	0	0	0

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59
ATTUALE	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
	TOTALE	57.248,77	57.248,77	59.279,01	59.279,01	61.309,26	61.309,26	63.339,50	63.339,50	65.369,74	65.369,74	67.399,98

24 Abbatt.												
33.837,38	STIP	33.837,38	35.867,63	35.867,63	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60
FUTURO	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72
	TOTALE	58.283,26	60.313,50	60.313,50	62.343,75	62.343,75	64.373,99	64.373,99	66.404,23	66.404,23	68.434,48	68.434,48

23 uff 24 uff

ANNI SERVIZIO		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Totale complessivo
MAGGIORE + 23 ANNI													0
													0
	TOTALE						0	0					0

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35
ATTUALE	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
	TOTALE	57.248,77	57.248,77	57.248,77	57.248,77	59.279,01	59.279,01	61.309,26	61.309,26	63.339,50	63.339,50	65.369,74

24 Abbatt.												
33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36
FUTURO	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12	3.111,12
	ASS.DIRIG.	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72
	TOTALE	58.283,26	58.283,26	58.283,26	58.283,26	58.283,26	58.283,26	62.343,75	64.373,99	64.373,99	66.404,23	66.404,23

13 uff 14 uff 15 uff 16 uff 17 uff 18 uff 19 uff 20 uff

ANNI SERVIZIO		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Totale complessivo
MAGGIORE + 13 ANNI													0
													0
	TOTALE				49	45	50	19	4	2	5	0	174

23.990,96	STIP	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	25.912,89	27.467,66	27.467,66	29.022,44	29.022,44	30.577,21
ATTUALE	IIS	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
	TOTALE	42.431,54	42.431,54	42.431,54	42.431,54	42.431,54	47.106,32	48.661,09	48.661,09	50.215,87	50.215,87	51.770,64

15 Abbatt.												
23.290,00	STIP	23.290,00	23.290,00	24.687,40	24.687,40	26.084,80	27.482,20	27.482,20	28.879,60	28.879,60	30.277,00	30.277,00
FUTURO	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32	2.536,32
	ASS.DIRIG.	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72
	TOTALE	45.517,92	45.517,92	46.915,32	46.915,32	48.312,72	49.710,12	49.710,12	51.107,52	51.107,52	52.504,92	52.504,92

ANNI SERVIZIO		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totale complessivo
MAGGIORE -13													0
													0
	TOTALE			0	0	0	0	1	2	4	21	72	100
26.099,29	STIP	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	
	IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ATTUALE	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	
	ASS.PENS.	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	
		35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	35.105,28	
15	Abbatt.		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
17.050,00	STIP	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.561,50	17.561,50	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.561,50	17.561,50	
	IIS	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	
FUTURO	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	
	ASS.PENS.	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	
	ASS.DIRIG.	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	2.651,72	
		35.365,72	35.365,72	35.365,72	35.365,72	35.877,22	35.877,22	35.365,72	35.365,72	35.365,72	35.365,72	35.877,22	

ATTUALE	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE
---------	------------	--------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIORDINO	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE
----------	------------	--------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAGG +23	-	-	VQA+23
----------	---	---	--------

ATTUALE	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE
---------	------------	--------------

1.842.435,95	4.385.708,06	-	-	-	1.175.557,04	1.079.593,20	1.295.644,50	521.885,60	109.870,65	58.044,87	145.112,18	-
651.342,62	1.803.773,52	-	-	-	504.909,72	463.692,60	521.982,00	198.353,16	41.758,56	20.879,28	52.198,20	-
299.342,18	915.419,52	-	-	-	201.942,72	185.457,60	330.012,00	125.404,56	26.400,96	13.200,48	33.001,20	-
140.053,40	428.297,86	-	-	-	117.491,71	107.900,55	126.816,00	48.190,08	10.145,28	5.072,64	12.681,60	-
92.017,20	281.398,15	-	-	-	79.244,31	72.775,38	80.861,54	30.727,38	6.468,92	3.234,46	8.086,15	-
3.025.191,35	7.814.597,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIORDINO	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE
----------	------------	--------------

1.934.322,30	4.604.433,00	-	-	-	1.209.682,60	1.173.816,00	1.374.110,00	522.161,80	115.518,40	57.759,20	151.385,00	-
655.937,20	1.816.497,36	-	-	-	511.542,36	469.783,80	521.982,00	198.353,16	41.758,56	20.879,28	52.198,20	-
375.540,46	1.148.441,76	-	-	-	323.411,76	297.010,80	330.012,00	125.404,56	26.400,96	13.200,48	33.001,20	-
144.311,54	441.319,68	-	-	-	124.279,68	114.134,40	126.816,00	48.190,08	10.145,28	5.072,64	12.681,60	-
177.084,83	461.398,72	-	-	-	129.934,12	119.327,26	132.585,84	50.382,62	10.606,87	5.303,43	13.258,58	-
3.287.196,32	8.472.090,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAGG +13	262.004,97	657.493,41	VQA+13
----------	------------	------------	--------

ATTUALE	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE
---------	------------	--------------

1.096.431,07	2.609.928,75	-	-	-	-	-	-	26.099,29	52.198,58	104.397,15	548.085,04	1.879.148,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134.765,86	412.128,00	-	-	-	-	-	-	4.121,28	8.242,56	16.485,12	86.546,88	296.732,16
106.846,60	326.748,00	-	-	-	-	-	-	3.267,48	6.534,96	13.069,92	68.617,08	235.258,56
52.883,45	161.723,08	-	-	-	-	-	-	1.617,23	3.234,46	6.468,92	33.961,85	116.440,62
1.390.926,97	3.510.527,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIORDINO	RIT.AMM.NE	LORDO DIP.TE
----------	------------	--------------

736.254,45	1.752.569,50	-	-	-	-	-	-	17.050,00	34.100,00	68.200,00	368.791,50	1.264.428,00
330.225,95	914.500,00	-	-	-	-	-	-	9.145,00	18.290,00	36.580,00	192.045,00	658.440,00
134.765,86	412.128,00	-	-	-	-	-	-	4.121,28	8.242,56	16.485,12	86.546,88	296.732,16
78.405,44	239.772,00	-	-	-	-	-	-	2.397,72	4.795,44	9.590,88	50.352,12	172.635,84
101.772,89	265.171,68	-	-	-	-	-	-	2.651,72	5.303,43	10.606,87	55.686,05	190.923,61
1.381.424,59	3.584.141,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAGG -13	-	9.502,38	73.613,35	VQA-13
----------	---	----------	-----------	--------

CAPITANERIE DI PORTO

ANNI SERVIZIO		23 uff	24 uff	25 uff	26 uff	27 uff	28 uff	29 uff	30 uff	31 uff	32 uff	33 uff	34 uff	35 uff	Totale complessivo
COLONNELLO + 25 ANNI	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	nom. Dir.	15	13	16	15	19	12	9	4	4	1	1	2	1	110
	TOTALE	0	15	13	16	15	19	12	9	4	4	1	1	2	1

33.837,38	STIP	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
	23 abbatt.	74.053,83	74.053,83	76.084,07	76.084,07	78.114,31	78.114,31	80.144,56	80.144,56	82.174,80	82.174,80	84.205,04	84.205,04	86.235,28	86.235,28

33.837,38	STIP	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60	46.018,84	46.018,84	48.049,08	48.049,08	50.079,33	50.079,33
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
		76.084,08	76.084,08	78.114,32	78.114,32	80.144,57	80.144,57	82.174,81	82.174,81	84.205,05	84.205,05	86.235,30	86.235,30	88.265,54	88.265,54

ANNI SERVIZIO		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	Totale complessivo
COLONNELLO + 23 ANNI	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	nom. Dir.															0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59	43.988,59	46.018,84	46.018,84
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
	23 abbatt.	70.938,54	70.938,54	72.968,79	72.968,79	74.999,03	74.999,03	77.029,27	77.029,27	79.059,52	79.059,52	81.089,76	81.089,76	83.120,00	83.120,00

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38
	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
		72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59	72.023,59

ANNI SERVIZIO		15 uff	16 uff	17 uff	18 uff	19 uff	20 uff	21 uff	22 uff	Totale complessivo
COLONNELLO -23 AA UFF	20	21	22	23	24	25	26	27	28	0
	nom. Dir.	0	0	0	0	2	3	12	16	33
	accad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	2	3	12	16	33

25.912,89	STIP	25.912,89	25.912,89	27.467,66	27.467,66	29.022,44	29.022,44	30.577,21	30.577,21	32.131,98
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
	19 abbatt.	61.295,20	61.295,20	62.849,98	62.849,98	64.404,75	64.404,75	65.959,52	65.959,52	67.514,30

26.100,00	STIP	26.100,00	27.666,00	27.666,00	29.232,00	29.232,00	30.798,00	30.798,00	32.364,00	32.364,00
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20
	ASS.DIRIG.	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23	12.198,23
		61.482,31	63.048,31	63.048,31	64.614,31	64.614,31	66.180,31	66.180,31	67.746,31	67.746,31

19		Abbat.										
FUTURO	STIP	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	24.687,40	24.687,40
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20
	ASS.DIRIG.	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70
		49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	51.145,18	51.145,18

		5 uff	6 uff	7 uff	8 uff	9 uff	10 uff	11 uff	12 uff					Totale complessivo	
		FA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TENENTE COLONNELLO															0
															0
															0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0

ATTUALE	STIP	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29
	IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OP/PENS	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20
	ASS.PENS.	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
		38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36	38.436,36

19		Abbat.											
FUTURO	STIP	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	24.687,40
	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20
	ASS.DIRIG.	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70	3.273,70
		49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	49.747,78	51.145,18

STIP	1.038.411,84	2.471.820,61	-	-	-	-	-	727.503,67	770.138,77	159.712,43	251.750,11	251.750,11	153.960,08	87.977,19	69.028,26	-
IIS	250.191,34	692.858,88	-	-	-	-	-	219.955,20	219.955,20	43.991,04	65.986,56	65.986,56	38.492,16	21.995,52	16.496,64	-
OP/PENS	148.035,02	452.706,48	-	-	-	-	-	137.430,00	138.515,04	30.741,12	46.111,68	46.111,68	26.898,48	15.370,56	11.527,92	-
ASS.PENS.	150.488,95	460.210,84	-	-	-	-	-	146.098,68	146.098,68	29.219,74	43.829,60	43.829,60	25.567,27	14.609,87	10.957,40	-
ASS.DIRIG.	33.316,57	101.885,54	-	-	-	-	-	32.344,62	32.344,62	6.468,92	9.703,38	9.703,38	5.660,31	3.234,46	2.425,85	-
	1.620.443,71	4.179.482,35														

STIP	1.030.735,79	2.453.548,66	-	-	-	-	-	707.201,31	725.473,50	167.833,42	263.931,59	263.931,59	161.065,94	92.037,68	72.073,63	-
IIS	250.191,34	692.858,88	-	-	-	-	-	219.955,20	219.955,20	43.991,04	65.986,56	65.986,56	38.492,16	21.995,52	16.496,64	-
OP/PENS	158.324,45	484.172,64	-	-	-	-	-	153.705,60	153.705,60	30.741,12	46.111,68	46.111,68	26.898,48	15.370,56	11.527,92	-
ASS.PENS.	150.489,07	460.211,22	-	-	-	-	-	146.098,80	146.098,80	29.219,76	43.829,64	43.829,64	25.567,29	14.609,88	10.957,41	-
ASS.DIRIG.	79.156,08	206.243,04	-	-	-	-	-	65.473,98	65.473,98	13.094,80	19.642,19	19.642,19	11.457,95	6.547,40	4.910,55	-
	1.668.896,74	4.297.034,44														

48.453,02	117.552,09	V.QUEST.+23
-----------	------------	-------------

STIP	1.706.490,16	4.062.104,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.131.875,04	928.717,98	978.470,73	733.853,04	289.187,85	-
IIS	512.686,54	1.419.791,04	-	-	-	-	-	-	-	-	407.145,96	334.068,48	334.068,48	250.551,36	93.956,76	-
OP/PENS	293.525,87	897.632,64	-	-	-	-	-	-	-	-	257.409,36	211.207,68	211.207,68	158.405,76	59.402,16	-
ASS.PENS.	273.245,04	835.611,74	-	-	-	-	-	-	-	-	239.623,96	196.614,53	196.614,53	147.460,90	55.297,84	-
ASS.DIRIG.	71.921,49	219.943,38	-	-	-	-	-	-	-	-	63.072,00	51.751,38	51.751,38	38.813,54	14.555,08	-
	2.857.869,10	7.435.083,45														

STIP	1.718.812,26	4.091.436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.048,00	935.424,00	985.536,00	739.152,00	291.276,00	-
IIS	512.686,54	1.419.791,04	-	-	-	-	-	-	-	-	407.145,96	334.068,48	334.068,48	250.551,36	93.956,76	-
OP/PENS	293.525,87	897.632,64	-	-	-	-	-	-	-	-	257.409,36	211.207,68	211.207,68	158.405,76	59.402,16	-
ASS.PENS.	273.245,04	835.611,74	-	-	-	-	-	-	-	-	239.623,96	196.614,53	196.614,53	147.460,90	55.297,84	-
ASS.DIRIG.	170.876,62	445.223,08	-	-	-	-	-	-	-	-	127.674,26	104.758,37	104.758,37	78.568,78	29.463,29	-
	2.969.146,34	7.689.694,50														

111.277,24	254.611,06	V.QUEST.+18
------------	------------	-------------

STIP	1.134.511,01	2.700.573,69	-	-	-	-	-	-	575.783,04	647.755,92	621.909,36	855.125,37	-	-	-	-
IIS	404.638,42	1.120.571,64	-	-	-	-	-	-	247.299,84	278.212,32	250.551,36	344.508,12	-	-	-	-
OP/PENS	197.437,98	603.785,88	-	-	-	-	-	-	107.092,80	120.479,40	158.405,76	217.807,92	-	-	-	-
ASS.PENS.	204.376,66	625.005,08	-	-	-	-	-	-	129.310,80	145.474,65	147.460,90	202.758,73	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	57.114,12	174.660,92	-	-	-	-	-	-	38.813,54	43.665,23	38.813,54	53.368,62	-	-	-	-
	1.998.078,19	5.224.597,21														

STIP	1.090.147,65	2.594.971,80	-	-	-	-	-	-	558.960,00	628.830,00	592.497,60	814.684,20	-	-	-	-
IIS	407.133,43	1.127.481,12	-	-	-	-	-	-	250.551,36	281.870,28	250.551,36	344.508,12	-	-	-	-
OP/PENS	233.094,08	712.825,92	-	-	-	-	-	-	158.405,76	178.206,48	158.405,76	217.807,92	-	-	-	-
ASS.PENS.	216.988,71	663.574,03	-	-	-	-	-	-	147.460,90	165.893,51	147.460,90	202.758,73	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	135.696,14	353.559,50	-	-	-	-	-	-	78.568,78	88.389,88	78.568,78	108.032,07	-	-	-	-
	2.083.060,01	5.452.412,37														

84.981,82	227.815,16	V.QUEST.
-----------	------------	----------

CAPITANERIE DI PORTO

23 uff 24 uff

ANNI SERVIZIO		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Totale complessivo
MAGGIORE + 23 ANNI															0
															0
	TOTALE						0	0							0

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	35.867,62	35.867,62	37.897,87	37.897,87	39.928,11	39.928,11	41.958,35	41.958,35	43.988,59
ATTUALE	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93	7.304,93
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
		61.442,58	61.442,58	61.442,58	61.442,58	63.472,83	63.472,83	65.503,07	65.503,07	67.533,31	67.533,31	69.563,56	69.563,56	71.593,80

23 Abbatt.

33.837,38	STIP	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	33.837,38	39.928,11	39.928,11	41.958,36	41.958,36	43.988,60	43.988,60	46.018,84
FUTURO	IIS	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76	10.997,76
	OP/PENS	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28	7.685,28
	ASS.PENS.	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94	7.304,94
	ASS.DIRIG.	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72
		62.977,08	62.977,08	62.977,08	62.977,08	62.977,08	62.977,08	69.067,81	69.067,81	71.098,05	71.098,05	73.128,30	73.128,30	75.158,54

13 uff 14 uff 15 uff 16 uff 17 uff 18 uff 19 uff 20 uff 21 uff 22 uff

ANNI SERVIZIO		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Totale complessivo
MAGGIORE + 13 ANNI															0
															0
	TOTALE				25	12	9	9	5	0	0	0	0	0	60

23.990,96

25.912,89	STIP	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	23.990,96	25.912,89	27.467,66	27.467,66	29.022,44	29.022,44	30.577,21	30.577,21	32.131,98
ATTUALE	IIS	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.304,28	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	5.387,95	5.387,95	5.387,95	5.387,95	5.387,95	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
		45.421,70	45.421,70	45.421,70	45.421,70	45.421,70	50.714,20	52.268,98	52.268,98	53.823,75	53.823,75	55.378,52	55.378,52	56.933,30

15 Abbatt.

23.290,00	STIP	23.290,00	23.290,00	24.687,40	24.687,40	26.084,80	27.482,20	27.482,20	28.879,60	28.879,60	30.277,00	30.277,00	30.277,00	31.674,40
FUTURO	IIS	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64	10.439,64
	OP/PENS	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24	6.600,24
	ASS.PENS.	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20	6.144,20
	ASS.DIRIG.	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72
		49.625,80	49.625,80	51.023,20	51.023,20	52.420,60	53.818,00	53.818,00	55.215,40	55.215,40	56.612,80	56.612,80	56.612,80	58.010,20

ANNI SERVIZIO		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Totale complessivo
MAGGIORE -13														0
														0
	TOTALE			0	0	3	1	7	7	4	37	29		88

26.099,29	STIP	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29	26.099,29
	IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTUALE	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28
	ASS.PENS.	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64	6.257,64
	ASS.DIRIG.	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23	1.617,23
		38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44	38.095,44

15	Abbatt.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
17.050,00	STIP	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.561,50	17.561,50	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.561,50	17.561,50	17.561,50
	IIS	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00
FUTURO	OP/PENS	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28	4.121,28
	ASS.PENS.	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88	5.357,88
	ASS.DIRIG.	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72	3.151,72
		38.825,88	38.825,88	38.825,88	38.825,88	39.337,38	39.337,38	38.825,88	38.825,88	38.825,88	39.337,38	39.337,38	39.337,38

ATTUALE	RIT. AMM.NE	LORDO DIP.TE												
STIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIORDINO														
STIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP/PENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.PENS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAGG+23

-	-	VQA+23
---	---	--------

ATTUALE	RIT. AMM.NE	LORDO DIP.TE												
STIP	632.430,65	1.505.428,82	-	-	-	599.774,00	287.891,52	233.216,01	247.208,97	137.338,32	-	-	-	-
IIS	224.376,74	621.370,08	-	-	-	257.607,00	123.651,36	93.956,76	93.956,76	52.198,20	-	-	-	-
OP/PENS	99.503,77	304.292,88	-	-	-	103.032,00	49.455,36	59.402,16	59.402,16	33.001,20	-	-	-	-
ASS.PENS.	111.399,37	340.670,84	-	-	-	134.698,75	64.655,40	55.297,84	55.297,84	30.721,02	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	31.730,07	97.033,85	-	-	-	40.430,77	19.406,77	14.555,08	14.555,08	8.086,15	-	-	-	-
	1.099.440,59	2.868.796,47												
RIORDINO														
STIP	659.254,61	1.569.280,20	-	-	-	617.185,00	313.017,60	247.339,80	247.339,80	144.398,00	-	-	-	-
IIS	226.185,24	626.378,40	-	-	-	260.991,00	125.275,68	93.956,76	93.956,76	52.198,20	-	-	-	-
OP/PENS	129.496,71	396.014,40	-	-	-	165.006,00	79.202,88	59.402,16	59.402,16	33.001,20	-	-	-	-
ASS.PENS.	120.549,28	368.652,24	-	-	-	153.605,10	73.730,45	55.297,84	55.297,84	30.721,02	-	-	-	-
ASS.DIRIG.	72.577,73	189.103,01	-	-	-	78.792,92	37.820,60	28.365,45	28.365,45	15.758,58	-	-	-	-
	1.208.063,58	3.149.428,25												

MAGG+13

108.622,99	280.631,78	VQA+13
------------	------------	--------

RIEPILOGO DELLE RISORSE E DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI RIORDINO RELATIVI AL PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA (COMPRESA LA CAPITANERIA DI PORTO) E AERONAUTICA.

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL RIORDINO DEI RUOLI. – ART. 11. Comma 5

a. Determinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dal livello massimo delle consistenze per l'anno 2017.

Per determinare il minor onere derivante dalla riduzione delle consistenze medie espresse in anni persona per l'anno 2017 rispetto al livello fissato per il 2016, come determinate ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, si è provveduto a moltiplicare le consistenze, distinte per posizione economica, per i costi medi unitari di ogni posizione economica.

Nella tabella 2 sono riportati gli organici e le consistenze, di cui al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, al netto dei soprannumeri di legge, e il livello massimo che le stesse consistenze potranno assumere per l'anno 2017 a seguito delle riduzioni imposte con il presente provvedimento.

Tabella 2. Livello massimo delle consistenze per l'anno 2017.

CATEGORIE	Organico D.I. 2016	CONSISTENZE EFFETTIVE D.I. ANNO 2016 AI SENSI ART. 2207 COM	Riduzione del livello delle consistenze 2016	Livello massimo consistenze effettive 2017 al netto dei soprannumeri
Ufficiali	20.432	20.416	-221	20.195
Primi marescialli	32.338	32.128	-1.195	30.933
Marescialli	17.138	17.267	-1.640	15.627
Sergenti	18.078	17.951	513	18.464
Volontari in servizio permanente	53.122	53.713	-407	53.306
Volontari in ferma prefissata di 4 anni	28.892	12.905	-1.123	11.782
Volontari in ferma prefissata di 1 anno		15.350	2.575	17.925
TOTALE	170.000	169.730	-1.498	168.232

Nella tabella 3 è riportato lo sviluppo dei risparmi determinato moltiplicando la riduzione delle consistenze per i costi medi unitari per ogni categoria determinati sulla base dei costi medi unitari per posizione economica concordati con il MEF in sede di predisposizione del Bilancio 2017.

Tabella 3. Totale dei risparmi determinati dalla riduzione delle consistenze medie 2017

CATEGORIE	CONSISTENZE EFFETTIVE D.I. ANNO 2016 AI SENSI ART. 2207 COM	Riduzione del livello delle consistenze 2016	CONSISTENZE MASSIME D.I. ANNO 2017 AI SENSI ART. 2207 COM	C.M.U. 2017	MINOR ONERE
UFFICIALI	20.416	-221	20.195	85.186	-18.826.076
PRIMI MARESCIALLI	32.128	-1.195	30.933	57.158	-68.304.040
MARESCIALLI	17.267	-1.640	15.627	51.136	-83.863.519
SERGENTI	17.951	513	18.464	42.569	21.852.998
VOL. IN SERVIZIO PERMANENTE	53.713	-407	53.306	39.301	-16.000.945
VOL. IN FERMA PREF. DI 4 ANNI	12.905	-1.123	11.782	25.611	-28.761.392
VOL. IN FERMA PREF. DI 1 ANNO	15.350	2.575	17.925	18.748	48.274.993
TOTALE	169.730	-1.498	168.232		-145.627.981

Le risorse così determinate saranno destinate:

- Fino ad un massimo del 50% alla copertura finanziaria presente Decreto;
- La rimanente parte sarà iscritta sullo stato di previsione del ministero della Difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della PA; ai fini di detta valutazione si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 2209-*octies* del COM.

La somma così determinata sarà ripartita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero della difesa.

2. RIEPILOGO DEGLI ONERI E DELLE COPERTURE FINANZIARIE. – ART. 12.

Tabella 4. Riepilogo oneri annesso 1.

ANNESSE 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tab. 2 -Ausiliaria 5 anni	110.635	134.921	113.333	107.037	127.725	106.137	135.820	116.931	102.540	128.624
Tab. 4 -Incremento soprannumeri CC	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096	1.268.096
Tab. 7 -Direttore e vice delle Bande	49.807	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612
Tab. 12 -Promozioni 1° Maresciallo	2.427.980	4.588.134	3.898.386	2.894.648	2.589.271	3.000.332	3.439.601	3.449.781	3.847.093	1.927.157
Tab. 16 -Promozioni Luogotenente	2.919.352	4.874.326	7.732.819	9.454.656	10.030.475	10.389.074	10.823.512	10.208.370	9.567.948	8.700.007
Tab. 28 -Transito M.lli ex 958/95	0	7.915.691	11.003.168	15.691.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345	11.391.345
Tab. 32 -Avanzamento a SM	2.318.274	2.073.170	1.434.311	1.223.250	1.353.745	1.609.061	1.634.026	1.634.026	1.634.026	1.634.026
Tab. 36 -Avanzamento a SMC	5.790.286	5.956.720	5.837.545	6.238.221	5.652.617	5.841.654	5.913.571	5.800.559	4.896.469	3.558.827
Tab. 40 -Avanzamento a CMCS	8.479.368	9.330.980	6.322.241	10.876.416	7.688.278	7.474.294	6.791.276	6.017.477	4.426.650	3.203.269
Tab. 42 -Incremento Parametri	55.665.839	227.909.166	233.959.080	238.197.341	244.964.376	253.301.873	256.852.332	258.135.575	259.870.191	261.906.564
Tab. 44 -Incremento paga VFP1 AL 64%	7.448.619	9.216.382	9.429.083	9.785.282	9.250.984	9.378.198	9.378.198	8.869.343	9.123.770	9.123.770
Tab. 46 -Incremento paga VFP4 AL 74%	15.174.451	13.554.891	13.158.456	12.883.206	13.058.877	13.113.364	13.589.650	14.808.077	14.573.222	14.573.222
Tab. 48 -Imp.Agg.Pens LGT	535.235	2.796.134	3.367.747	3.673.045	3.777.806	3.827.218	3.730.639	3.505.877	3.226.729	2.886.296
Tab. 49 -Una Tantum apicali	13.289.772									
Tab. 50 -Una tantum	78.259.825									
Tab. 51 -Incremento stanziamento straord.	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592	965.592
	194.703.132	290.683.815	298.589.469	313.357.747	312.218.799	321.765.850	326.013.270	326.270.661	324.993.284	321.366.407

Tabella 5. Riepilogo oneri annesso 2.

ANNESSO 2	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Importi stipendiali	-	9.332.622	10.875.109	10.499.655	8.487.319	7.569.177	7.344.335	6.782.195	5.409.537	5.149.102
Ind. Integrativa Speciale	-	2.707.281	2.366.963	3.248.462	5.144.055	5.419.728	6.277.887	6.993.874	6.737.875	7.171.080
Indennità di impiego operativo	-	3.058.240	3.296.059	3.983.636	4.131.766	3.919.070	3.599.422	4.036.672	4.361.906	4.688.210
Assegno Pensionabile	-	-70.975	72.337	71.019	-77.923	-175.199	-265.213	-340.397	-314.535	-369.323
Indennità dirigenziale	-	19.054.177	20.248.453	21.976.119	22.719.095	22.663.476	22.347.057	22.145.230	21.112.584	20.734.939
Ass. Funz. Cap.+10		4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848	4.108.848
Fondo misure altern. Straord		9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
Transitorio inquad. Stipend.	-	11.306.744	10.163.575	8.508.168	6.552.915	4.622.647	2.398.779	0	0	0
	0	59.296.937	60.931.344	62.195.907	60.866.075	57.927.747	55.611.115	53.526.422	51.216.215	51.282.856

Tabella 6. Riepilogo oneri complessivi.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ANNESSO 1	194.703.132	290.683.815	298.589.469	313.357.747	312.218.799	321.765.850	326.013.270	326.270.661	324.993.284	321.366.407
ANNESSO 2	0	59.296.937	60.931.344	62.195.907	60.866.075	57.927.747	55.611.115	53.526.422	51.216.215	51.282.856
Totale Oneri Riordino	194.703.132	349.980.752	359.520.813	375.553.654	373.084.874	379.693.597	381.624.385	379.797.083	376.209.499	372.649.263
Oneri indiretti (art.17 c.7 L.196/2009)		15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Totale Oneri Complessivi	194.703.132	365.280.752	374.820.813	390.853.654	388.384.874	394.993.597	396.924.385	395.097.083	391.509.499	387.949.263

Tabella 7. Riepilogo copertura finanziaria

Copertura finanziaria art. 12	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Art. 12 lett. a)	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000
Art. 12 lett. b)	59.500.000									
Art. 12 lett. c)	3.203.132	233.280.752	242.820.813	258.853.654	256.384.874	262.993.597	264.924.385	263.097.083	259.509.499	255.949.263
Art. 12 lett. d)	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000
	194.703.132	365.280.752	374.820.813	390.853.654	388.384.874	394.993.597	396.924.385	395.097.083	391.509.499	387.949.263

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244."

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento trova fondamento nell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, come integrato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, il quale conferisce l'ulteriore delega ad adottare disposizioni intese ad assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, da esercitare entro il 1° luglio 2017, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

I richiamati principi di cui alla legge delega n. 216 del 1992 hanno previsto la definizione delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego, compresi gli aspetti retributivi, del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le necessarie modificazioni agli ordinamenti del medesimo personale per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, la cd. equiordinazione, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In attuazione di tali principi sono stati emanati il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, e i decreti legislativi 12 maggio 1995 nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo, rispettivamente, delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Ciò ha determinato nel tempo, insieme ad altri provvedimenti, la costituzione del comparto «Sicurezza-Difesa», caratterizzato dalla definizione omogenea delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (esclusi i dirigenti e il personale di leva) nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, nonché dall'adozione di una disciplina omogenea in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del medesimo personale. L'evoluzione normativa ha, poi, determinato la riferibilità del principio in parola al personale appartenente a tutti i gradi e qualifiche alla luce della corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile contenuta nell'articolo 632 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della comune struttura stipendiale e delle comuni, contestuali e armonizzate modalità e procedure di adeguamento dei contenuti del rapporto di impiego.

I criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015, riguardano l'esercizio della delega per la revisione della disciplina del personale delle Forze di

polizia in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera mediante l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva. Ciò assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Il presente provvedimento, realizzando il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, persegue l'obiettivo di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia.

L'esercizio della delega relativa alle Forze armate, contestuale e coordinato con quello della delega riferita alle Forze di polizia, risponde a esigenze di carattere sistematico risultando coerente con la realizzazione del programma.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246. Le disposizioni del codice dell'ordinamento militare sono state oggetto di modifiche e integrazioni da parte dei decreti legislativi 28 gennaio 2014 nn. 7 e 8, adottati in attuazione della delega conferita dalla legge n. 244 del 2012, a loro volta, modificati e integrati dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale delle Forze armate è altresì disciplinato dai provvedimenti legislativi di seguito indicati:

- decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 (*Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato*);
- legge 8 agosto 1990, n. 231 (*Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare*);
- decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (*Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego*);
- articolo 24 (*Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato*) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*);
- decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (*Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86*).

Con riguardo al trattamento economico del personale militare non dirigente, la disciplina è prevista dai provvedimenti di concertazione, che disciplinano il rapporto di impiego di tale

personale, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Sotto il profilo finanziario, il riordino previsto dal presente provvedimento trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse previste dalle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*) che, per le finalità del riordino, riserva una quota parte, non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivante dalla revisione dello strumento militare;
- articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004*), che prevede un'autorizzazione di spesa da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia;
- articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. Legge di bilancio 2017*), che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le esigenze del pubblico impiego, tra cui anche il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia, da ripartire con d.P.C.M.

Il presente provvedimento incide in modo sensibile sui ruoli e sulle carriere di ufficiali e sottufficiali e graduati delle Forze armate. Tra gli elementi qualificanti del provvedimento:

- per gli ufficiali: l'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale; la modifica della permanenza nei gradi (più lunga per i gradi inferiori); un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell'attuale trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione";
- per i sottufficiali e i graduati di truppa: l'istituzione del grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica; un nuovo sistema di avanzamento "a scelta, per terzi", per il grado di primo maresciallo; la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni).

Il provvedimento, inoltre, specifica lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comportano una revisione dei relativi parametri stipendiali.

Sono inoltre previste disposizioni di raccordo e coordinamento - anche per la gestione del transitorio - in materia di reclutamento, stato e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento reca previsioni normative che incidono, in termini di integrazione, modificazione, delimitazione temporale degli effetti e abrogazione, sulle disposizioni previste dai libri quarto (*Personale militare*), sesto (*Trattamento economico, assistenza e benessere*), settimo (*Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio*) e nono (*Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*) del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Per la parte riferita al trattamento economico e previdenziale, il provvedimento incide altresì sulle seguenti disposizioni legislative:

- articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 ;
- articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231;
- articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

Con riguardo al trattamento economico del personale militare non dirigente, il provvedimento incide, inoltre, sui provvedimenti di concertazione, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, di seguito indicati:

- decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 2010, n. 185 (*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)*), articoli 4 e 6;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 (*Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007*), articoli 9, comma 3, 8, commi 2 e 3, 9, comma 12, 13, comma 2;
- decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)*), articolo 9, comma 3.

I limitati interventi su specifiche misure previste da provvedimenti di concertazione, strettamente connessi con le modifiche introdotte nelle carriere di ufficiali, sottufficiali e graduati, consistono nell'adeguamento delle misure retributive riferite all'importo aggiuntivo pensionabile, ai compensi per il lavoro straordinario, alle indennità di impiego operativo di base, all'assegno funzionale, all'indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena, ai compensi forfettari di guardia e di impiego riferiti ai nuovi gradi e qualifiche introdotti.

Le modifiche complessivamente incidenti sul trattamento economico, determinate dall'introduzione di nuovi gradi per il personale non dirigente e il riconoscimento del rango dirigenziale ad altri gradi, risultano, così, effettuate su due piani collegati:

- sulle disposizioni legislative, intervenendo su alcuni istituti riferiti al personale militare dirigente e rideterminando i parametri stipendiali relativi ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare non dirigente;
- sui provvedimenti di concertazione, per fissare, in sede di prima applicazione, i nuovi valori riferiti agli istituti retributivi sopra indicati.

I descritti interventi rispondono all'esigenza di assicurare la coerenza tra il nuovo ordinamento delle carriere e il correlato trattamento economico.

Resta comunque ferma la piena operatività del sistema della concertazione per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze armate, di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio della delega conferita dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione. Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materie da sempre disciplinate con norme primarie.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano attualmente presentati in Parlamento - in materie parzialmente analoghe, in quanto riferiti a specifici settori dell'ordinamento militare - i seguenti progetti di legge:

A.C. 4022 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

A.C. 679 - Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il provvedimento è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

Le seguenti disposizioni del provvedimento prevedono l'abrogazione espressa delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare a fianco di ciascuna indicate:

- articolo 2, comma 1, lettera o): abrogazione dell'articolo 837;
- articolo 4, comma 1, lettera h), n. 2: abrogazione del comma 5 dell'articolo 1273;
- articolo 4, comma 1, lettera n), n. 2: abrogazione del comma 2 dell'articolo 1278;
- articolo 5, comma 1, lettera d), n. 4: abrogazione del comma 3 dell'articolo 2253
- articolo 10, comma 1, lettera v): abrogazione dell'articolo 1802.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento prevede la seguente disposizione avente effetti retroattivi:

- articolo 1, comma 1, lettera n): decorrenza dal 1° gennaio 2015 delle disposizioni di cui all'articolo 1084-*bis* (*Militari che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età.*) del codice dell'ordinamento militare.

Il decreto non prevede disposizioni recanti effetti di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le seguenti disposizioni del provvedimento prevedono discipline transitorie parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina prevista a regime nelle medesime materie:

- articolo 3:
 - articolo 2196-*bis* del codice dell'ordinamento militare, concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, riservato ai luogotenenti in servizio;
 - articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare, regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali;
 - articolo 2236-*bis* del codice dell'ordinamento militare, regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;
 - articolo 2238-*ter* del codice dell'ordinamento militare, regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea;
 - articolo 2242-*bis* del codice dell'ordinamento militare, ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- articolo 5:
 - articolo 2197-*ter* del codice dell'ordinamento militare, concorso straordinario per il ruolo dei marescialli;
 - articolo 2251 del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016;
 - articolo 2251-*bis* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021;
 - articolo 2251-*ter* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
 - articolo 2251-*quater* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
 - articolo 2253 del codice dell'ordinamento militare, regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente;
- articolo 7:
 - articolo 2198 del codice dell'ordinamento militare, regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
 - articolo 2254-*bis* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
 - articolo 2254-*ter* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

- articolo 2254-*quater* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- articolo 9:
 - articolo 2255-*bis* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
 - articolo 2255-*ter* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- articolo 11:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3 allegate al codice dell'ordinamento militare, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto;
 - le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, dall'articolo 10, 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018;
 - la modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
 - articolo 2262-*bis* del codice dell'ordinamento militare, disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

- decreto del Ministro della difesa, che stabilisce le modalità per lo svolgimento del concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie (articolo 655-*bis* del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce annualmente il contingente massimo di personale da collocare in soprannumero (articolo 801 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, per l'adozione di una tabella di corrispondenza per il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa o in altre amministrazioni pubbliche. La disposizione stabilisce, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle more dell'adozione del citato decreto, al personale delle Forze armate si applica la tabella di corrispondenza prevista, a legislazione vigente, per il personale dei corpi di polizia a ordinamento militare (articolo 930 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa che stabilisce le aliquote di valutazione degli ufficiali per l'avanzamento a scelta al grado superiore (articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare);

- decreto del Ministro della difesa che fissa la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti (articolo 2238-ter del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, che stabilisce il numero dei posti a concorso ripartiti per Forza armata ai fini del concorso straordinario per il ruolo dei marescialli (articolo 2196-ter del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa che stabilisce annualmente il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli (articolo 2251 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa che stabilisce, in relazione alle esigenze funzionali e ordinarie di ciascuna Forza armata, il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal codice dell'ordinamento militare ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207 (articolo 2253 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, che stabilisce le modalità per lo svolgimento del concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con un'anzianità minima di 10 anni nel ruolo, compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie (articolo 690 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa che stabilisce le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali (articolo 701 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa che stabilisce le modalità e i criteri per l'attribuzione della indennità di posizione ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti (articolo 1819 del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa che definisce i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative del compenso forfettario giornaliero agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali (art. 1826-bis del codice dell'ordinamento militare).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.